



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

# BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XIII.

15 Novembre 1914.

N. 12.

## SOMMARIO.

*Gli Italiani in Germania.* — Studio del Cav. Dott. GIACOMO PERTILE, Regio  
Ispettore dell'emigrazione in Colonia.  
*Parte seconda, terza e quarta.*

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI  
Via Appia Nuova, 234-A

1914

# GLI ITALIANI IN GERMANIA <sup>(1)</sup>

## PARTE SECONDA

### CAPITOLO I.

#### **Leggi concernenti la tutela della salute, della vita e della moralità degli operai.**

##### *1. Cenni storici sul loro sviluppo.*

Di una vera e propria legislazione sociale in Germania non si può parlare che dopo il 1871, e cioè dopo la formazione dell'Impero germanico. Anche prima di quell'epoca però si trovano nei singoli stati germanici le prime tracce di una legislazione operaia, che in molti casi formò più tardi la base della legislazione dell'Impero. Già nel secolo XVIII, quando dominavano ovunque la piccola industria e le corporazioni d'arti e mestieri, ed i rapporti personali tra padrone ed operaio erano più stretti, esistevano degli usi locali che regolavano le condizioni del lavoro e le relazioni tra il padrone ed i suoi dipendenti: usi che avevano forza di legge. Ma una vera e propria legislazione tendente a tutelare la vita, la salute, la moralità dell'operaio non potè cominciare che con lo sviluppo della grande industria, la quale venne a sconvolgere tutte le primitive condizioni di lavoro.

Con lo svilupparsi della grande industria andarono a poco a poco quasi scomparendo le corporazioni d'arti e mestieri e le pic-

---

(1) Il Commissariato dell'emigrazione lascia all'A. la responsabilità di talune considerazioni e di certi giudizi svolti nel corso del presente lavoro.

cole industrie; le relazioni personali, quasi sempre amichevoli, tra padrone ed operaio si allentarono dapprima e cessarono quasi completamente di poi; al loro posto subentrò un freddo contratto di lavoro, col quale ognuna delle parti contraenti cercava di fare il proprio tornaconto, venendo così a creare quel conflitto d'interessi, che doveva condurre poi ad un forte antagonismo tra capitale e lavoro. Lo Stato doveva quindi intervenire, non solo per ragioni d'igiene, d'umanità e di giustizia, ma anche perchè questo conflitto d'interessi costituiva una continua minaccia per l'ordine sociale.

In tutti i paesi civili le prime leggi sociali hanno di mira la protezione dei fanciulli occupati nelle fabbriche. Nella prima decade del secolo XIX erano occupati nel bacino industriale della Renania molte migliaia di fanciulli di età molto tenera. Tra costoro ve ne erano di quelli che avevano appena compiuti i 4 anni e che lavoravano, per il salario di 20 pf., 10, 12 e perfino 14 ore non solo di giorno, ma anche di notte. Questi infelici, ai quali veniva tolta ancor nei primi anni del loro sviluppo fisico l'aria libera, male vestiti e peggio nutriti, estenuati dalla esorbitante fatica, con gli occhi sempre infiammati, erano soggetti ad ogni sorta di malattie. Tanto numerosi erano quindi i fanciulli deboli, rachitici ed ammalati, che nel 1828 il generale von Horn avvertì il re Federico Guglielmo III che nella Renania non era più possibile formare il contingente di leva.

Fu solo nel 1839 però che l'impiego dei fanciulli al disotto dei 9 anni nelle fabbriche, nelle miniere e nelle ferriere venne proibito. Con il medesimo decreto si stabilì pure che i ragazzi dai 9 ai 16 anni non potessero venir occupati più di 10 ore al giorno, e si proibì pure per questi ragazzi il lavoro notturno e nei giorni festivi. Vennero oltre a ciò emesse alcune disposizioni di polizia aventi di mira la tutela della salute e della moralità degli operai occupati nelle fabbriche.

Nel 1845 entrò in vigore in Prussia l'*Allgemeine Gewerbe-Ordnung*, che regolava le condizioni degli operai: esso prescriveva che le autorità di polizia avrebbero dovuto vigilare affinché nell'impiego o nel trattamento dei garzoni si avesse riguardo alla loro salute ed alla loro moralità, e che a coloro, i quali avessero

ancor bisogno di istruzione, venisse lasciato il tempo necessario per istruirsi. Oltre a ciò la legge conteneva altre disposizioni circa la tutela degli apprendisti.

La legge del 1849 fece un passo in avanti e stabilì che nessun operaio, eccetto nei casi di grande necessità, potesse venir obbligato a lavorare nelle domeniche e nei giorni festivi. Con la medesima legge si stabiliva pure che l'orario per i garzoni, per gli apprendisti e per gli operai delle fabbriche venisse stabilito, dopo udito le parti, da un consiglio composto da funzionari di speciale competenza (*Gewerberäte*), e che gli operai dovessero venir pagati in contanti, mentre prima venivano pagati per la massima parte in natura. Fu proibito pure ai padroni di dare agli operai merci a credito, e ciò per non rendere l'operaio molte volte inamovibile.

Un nuovo passo venne fatto con la legge del 1853, che modificò in parte la legge del 1839. Secondo la nuova legge era assolutamente proibito l'impiego nelle fabbriche dei ragazzi al disotto dei 12 anni di età; gli operai al disotto dei 14 anni potevano venir occupati solo 6 ore al giorno e si fissava in 3 ore il tempo, ch'essi dovevano dedicare alla scuola. Con la stessa legge vennero creati anche gli ispettori delle fabbriche per quei luoghi, ove essi si fossero dimostrati necessari.

Nel 1869 le disposizioni vigenti in Prussia vennero estese con poche modificazioni a tutta la Confederazione degli Stati del nord. Degna di nota è la disposizione, la quale fa obbligo agli industriali di introdurre nelle loro industrie tutti quei miglioramenti e tutte quelle cautele atte a tutelare la vita e la salute degli operai. Con la medesima legge si estesero poi alle miniere ed a tutti i lavori del sottosuolo le disposizioni concernenti gli operai occupati nelle fabbriche.

Dopo la formazione dell'Impero germanico queste disposizioni vennero estese nel 1871 all'Assia meridionale, nel 1872 al Württemberg e al Baden, nel 1873 alla Baviera e finalmente nel 1889 all'Alsazia-Lorena.

In Baviera solo nel 1840 furono emesse delle disposizioni concernenti i fanciulli ancora soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare. Essi non potevano venir occupati nelle fabbriche,

nelle miniere, nelle ferriere, nei lavori del sottosuolo ed in alcune altre industrie dannose alla salute. I fanciulli dai 10 ai 12 anni non potevano venir occupati più di 10 ore al giorno ed il lavoro notturno era per loro assolutamente proibito. Più tardi vennero emanate delle disposizioni tendenti a tutelare la salute degli operai occupati nelle fabbriche, nelle quali veniva lavorato il mercurio, l'arsenico, il fosforo ed i colori velenosi.

Nel Württemberg la tutela degli operai cominciò solo con la legge del 1861. Con essa si stabilivano alcune norme regolanti le condizioni degli apprendisti e degli operai delle fabbriche. Per gli stabilimenti, nei quali erano occupati più di 20 operai, era obbligatorio uno statuto, che regolasse le condizioni del lavoro; furono altresì resi obbligatori speciali provvedimenti atti a proteggere gli operai in quelle fabbriche, nelle quali si lavoravano materie dannose alla salute; venne proibito il sistema di pagare gli operai in natura e fatto obbligo agli imprenditori di pagare i salari in moneta contante; venne stabilito che gli operai al disotto degli anni 18 potessero venir occupati solo in modo da non danneggiare la loro salute e da non impedir loro l'adempimento degli obblighi religiosi e la frequenza della scuola.

Nella Sassonia la legge del 1861 proibiva l'impiego nelle fabbriche dei fanciulli al disotto dei 10 anni; quella del 1865 poi proibiva addirittura l'impiego dei fanciulli al disotto dei 12 anni. Gli operai al disotto dei 14 anni non potevano venir occupati più di 10 ore, ed il lavoro notturno era vietato. Anche il sistema di pagare gli operai in natura venne proibito, così pure vennero emesse alcune disposizioni tendenti a tutelare la salute degli operai.

Nel Granducato del Baden si emanarono già nel 1840 delle disposizioni, che regolavano l'impiego degli operai, che erano soggetti ancora all'istruzione obbligatoria. Essi potevano venire esentati dall'obbligo dell'istruzione solo dopo compiuti 11 anni; ma dovevano frequentare almeno 2 ore al giorno una scuola di fabbrica. Le ore di lavoro e di istruzione non dovevano mai sommare complessivamente a più di 12, fatta eccezione per i lavori all'aria aperta; il lavoro notturno e festivo per questi operai era del tutto proibito. La legge del 1862 mantenne queste disposi-

zioni aggiungendone altre concernenti la tutela della vita e della salute degli operai nelle fabbriche, ove si adoperavano macchine o si lavoravano materie nocive alla salute. Per tutto il resto venne lasciata al libero accordo tra l'imprenditore e l'operaio la definizione delle condizioni di lavoro.

Negli altri Stati tedeschi non esistevano, prima che venissero loro estese le leggi vigenti in Prussia, norme legislative concernenti la salute degli operai, se si eccettuano alcune disposizioni riguardanti il lavoro nelle fabbriche di fiammiferi.

\*  
\* \* \*

Come abbiamo visto, dopo la formazione dell'Impero germanico le disposizioni legislative, che prima vigevano solo in Prussia e negli Stati confederati del nord, vennero estese anche agli Stati del sud ed all'Alsazia-Lorena. Tali disposizioni si limitavano, anche dopo la promulgazione della legge del 1878, alla tutela dei fanciulli, ma si occupavano ben poco della tutela delle donne e nulla del riposo settimanale. Fu necessaria una lotta di 20 anni contro la resistenza dei governi confederati prima di poter inaugurare in Germania una vera e propria legislazione sociale a tutela della vita, della salute e della moralità del lavoratore.

Già sin dal 1869 il vescovo Kettler aveva con ardore propugnato nuove riforme legislative a favore della classe operaia e fra l'altro anche la fissazione per mezzo di una legge della giornata normale di lavoro. Nei due decenni susseguenti vennero presentati al Reichstag diversi progetti di legge aventi di mira la tutela della salute e della vita del lavoratore, ma con ben scarso risultato.

La legge del 1878 aveva segnato lievi progressi sulle leggi antecedenti; con essa si estese a tutto l'Impero il divieto di pagare gli operai in natura e vennero rese obbligatorie anche per le ferriere, per le acciaierie, per i cantieri e per tutte le imprese, ove veniva adoperata forza a vapore, le norme legislative vigenti per le fabbriche, e, dietro proposta del Centro, vennero resi obbligatori gli ispettori delle fabbriche, mentre prima erano solo

facoltativi. Il Centro aveva proposto anche il riposo festivo, ma la proposta cadde alla terza lettura per un voto. Nel 1878 venne parimenti respinto alla seconda lettura un progetto di legge tendente a modificare la costituzione dei tribunali industriali (*Gewerbegerichte*). Altre analoghe proposte presentate negli anni successivi non ebbero miglior fortuna.

Nella coscienza pubblica si era però andata formando la convinzione che le leggi in vigore non potevano venir considerate sufficienti per la tutela del lavoratore, perchè esse si occupavano quasi esclusivamente dei minorenni. Queste idee si fecero a poco a poco strada anche nel Reichstag, che votò nella sessione legislativa 1887-1888 due leggi, con le quali regolava il lavoro delle donne e dei fanciulli e creava il riposo domenicale obbligatorio. Però, sotto l'influenza di Bismarck, il quale con la medesima tenacia, con cui aveva condotto a termine le leggi sulle assicurazioni operaie, si era manifestato avversario di tutte le leggi che tendessero a regolare i rapporti tra padroni ed operai, il Bundesrat respinse nella seduta del 19 novembre 1888 le leggi votate dal Parlamento dell'Impero.

I motivi, che determinarono il Bundesrat a respingere le leggi votate dal Reichstag furono esposte dal von Tisch nelle sedute parlamentari del 23 e 31 gennaio 1889. Il Bundesrat non era convinto che esistessero tali inconvenienti da giustificare l'intervento dello Stato a tutela degli operai. Il lavoro delle donne e dei fanciulli inoltre era necessario non solo per l'industria, ma in modo particolare per le famiglie stesse degli operai, ed esisteva inoltre il pericolo che le donne ed i fanciulli passassero dalle industrie, alle quali si riferivano le leggi di tutela, alle industrie casalinghe, che sfuggivano al controllo delle leggi. Non era lecito poi, secondo il Bundesrat, di limitare la libertà delle donne e dei fanciulli di rendere fruttuose le loro forze in modo superiore a quanto fosse richiesto dal bene comune. Anche per il riposo festivo si disse che esso non era richiesto da nessun vero bisogno.

Il Bundesrat era ancora sotto l'influenza delle idee fisiocratiche del lasciar fare, del lasciar passare, che erano state trapiantate in Germania; non si riteneva lecito che lo Stato intervenisse a regolare i diritti ed i doveri dell'industriale ed a proi-

birgli di essere padrone assoluto nella sua fabbrica. Nessuno aveva il diritto di intromettersi per regolare i rapporti tra padrone ed operaio, i quali dovevano essere lasciati completamente liberi. A tutto ciò devesi aggiungere che i componenti del Bundesrat e Bismarck stesso appartenevano a quella classe di grandi proprietari e di grandi capitalisti, che non avrebbero mai tollerato l'intervento di terzi nel regolare le loro relazioni con gli operai.

Quando poi nel 1885 venne presentata al Reichstag la proposta di fissare con una legge la durata normale del lavoro giornaliero, Bismarck si schierò nuovamente contro di essa, osservando che l'industria tedesca era in gran parte di esportazione e che essa ne avrebbe sofferto grandemente e non avrebbe potuto sostenere la concorrenza delle altre nazioni sui mercati esteri, se con nuove leggi a favore del lavoratore se ne fosse inceppato lo sviluppo. Questi timori del grande Cancelliere furono dimostrati dai fatti senza alcun fondamento, poichè l'industria germanica continuò nel suo meraviglioso sviluppo anche dopo l'entrata in vigore di nuove leggi a favore della classe operaia.

Con l'assunzione al trono di Guglielmo II cominciò per la legislazione operaia sociale in Germania una nuova èra. Con i due rescritti in data 4 febbraio 1890, l'uno diretto al principe di Bismarck e l'altro a von Berlepsch, egli mirava appunto a creare una legislazione, che prendesse cura delle sorti del lavoratore. Il primo rescritto aveva per iscopo di radunare una conferenza internazionale per prendere in esame la possibilità di assecondare i desideri e di soddisfare ai bisogni degli operai, che si erano manifestati negli ultimi scioperi. Nel secondo l'Imperatore esprimeva il desiderio che venissero regolati in Prussia con una nuova legge la durata e le condizioni del lavoro nelle fabbriche; che una rappresentanza degli operai venisse chiamata a partecipare alle trattative nelle lotte tra capitale e lavoro, e che per mezzo di essa gli operai potessero manifestare i loro desideri. In modo speciale egli raccomandava poi al legislatore la sorte degli operai occupati nelle miniere.

La conferenza internazionale ebbe luogo a Berlino dal 15 al 29 marzo 1890. Essa non diede risultati pratici immediati, ma i voti in essa espressi ebbero senza dubbio una grande influenza

sulla legislazione sociale dei paesi, che vi presero parte. In Germania servì a far rinascere l'amore e l'interesse per i problemi sociali, i cui frutti immediati furono il regolamento delle industrie (*Gewerbeordnung*) del 1901 e la legge del 1903, concernente l'impiego di fanciulli.

## 2. Disposizioni di legge concernenti il lavoro dei minorenni.

Il lavoro dei fanciulli è regolato in Germania in modo speciale dalla legge 30 marzo 1903, concernente il lavoro dei fanciulli nelle industrie (*Reichsgesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben*), dal regolamento delle industrie (*Gewerbeordnung*) e da alcune disposizioni ministeriali.

La legge del 1903 concerne in modo speciale il lavoro nelle industrie dei fanciulli d'ambo i sessi, che non abbiano ancora compiuto il tredicesimo anno d'età, e di quelli che, pur avendo oltrepassato tale limite, siano ancor soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare. La legge distingue i fanciulli appartenenti alla famiglia del padrone e dell'imprenditore (*eigene Kinder*) da quelli estranei alla stessa (*fremde Kinder*).

L'impiego di questi ultimi è proibito in modo assoluto nelle costruzioni di qualsiasi natura, nelle fornaci, nelle cave di pietra, negli scavi, nella spezzatura della pietra, nel mestiere dello spazzacamino, nell'industria dei trasporti, nella preparazione dei colori, nelle cantine, nelle rappresentazioni teatrali ed in tutte quelle fabbriche ed opifici elencati nella legge, che presentano qualche pericolo per l'incolumità e la salute dei fanciulli. Negli altri rami dell'industria e del commercio, che non cadono sotto le precedenti prescrizioni, non possono ad ogni modo, secondo il § 5 della legge, venire impiegati fanciulli estranei alla famiglia del padrone al disotto dei 12 anni di età, prima delle ore 8 della mattina, e mai prima della scuola, e dopo le ore 8 di sera. La durata del lavoro non deve essere superiore a 3 ore durante l'anno scolastico, e non più di 4 ore durante le vacanze. A mezzogiorno deve esser concesso a questi fanciulli un riposo di almeno 2 ore, e il lavoro deve cominciare almeno un'ora dopo fi-

nita la scuola. Alla domenica e nei giorni festivi il loro impiego è proibito in modo assoluto. Essi devono poi venire muniti di una carta di lavoro, che viene rilasciata dalla polizia dietro richiesta del padre o del tutore.

Nelle industrie, nelle quali, secondo il § 4 della legge, è proibito l'impiego di fanciulli estranei alla famiglia del padrone, come pure negli opifici, nei quali gli apparecchi sono mossi dal vapore, dal vento, dal gas, dall'aria, dall'elettricità, è pure proibito, secondo il § 12, l'impiego di fanciulli propri. Nelle altre fabbriche, opifici, stabilimenti, ecc. invece, nei quali il loro impiego non è in modo assoluto proibito, come pure nel commercio e nei negozi, essi non possono venir impiegati se non hanno compiuto almeno il decimo anno d'età. Oltrepassato tale limite essi possono bensì venire occupati, ma mai prima delle ore 8 della mattina e dopo le ore 8 della sera, ed in nessun caso prima della scuola. A mezzogiorno deve venir loro concesso un riposo di almeno 2 ore, e il lavoro pomeridiano non può cominciare se non un'ora dopo finita la lezione. Alla domenica e nei giorni festivi essi non possono venire occupati. Queste disposizioni restrittive valgono anche per i fanciulli occupati nel commercio; la vendita di oggetti, da parte di fanciulli di età inferiore ai 14 anni, sulle piazze, nelle strade, nei luoghi pubblici e di casa in casa è severamente proibita, come pure è proibito di condurli con sè a tale scopo. Le contravvenzioni a queste disposizioni di legge vengono punite con multe assai gravi.

Come abbiamo detto, la legge del 1903 concerne i fanciulli al disotto dei 13 anni o coloro che sono ancora soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare; la legge del 1901 invece, modificata in parte dalla legge 28 dicembre 1908, concerne i fanciulli d'ambo i sessi al di sopra dei 13 anni di età. Secondo il § 135 di questa legge, nelle imprese, che occupano almeno 10 operai, non possono venir impiegati ragazzi al disotto dei 13 anni d'età. Gli altri possono venir occupati solo nel caso, in cui non siano più soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare, che dura in Germania, eccetto che in Baviera, sino al quattordicesimo anno d'età. In ogni caso però i fanciulli al disotto dei 14 anni non possono venir occupati più di 6 ore al giorno. Dai 14 ai 16 anni invece

possono venir occupati 10 ore. Come si vede, la legge non proibisce in modo assoluto l'impiego dei fanciulli al di sotto del tredicesimo anno d'età, ma lo proibisce solo in quelle imprese, che occupano di regola almeno 10 operai. Quando si tratta però di miniere, di saline, di stabilimenti, ove si lavora il minerale, e di cave di pietra sotterranee, l'impiego dei fanciulli al disotto dei 13 anni, o che siano ancor soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare, è proibito in modo assoluto anche se il numero degli operai occupati non raggiunge il 10. Il lavoro degli operai al disotto dei 16 anni d'età non deve cominciare prima delle ore 6 della mattina e durare oltre le 8 della sera. Le ore di lavoro devono essere poi interrotte da riposi.

Per i fanciulli, che vengono occupati solo 6 ore al giorno, il riposo deve essere almeno di mezz'ora. Per gli altri vi deve essere un riposo di almeno un'ora a mezzogiorno, di mezz'ora alla mattina e di mezz'ora nelle ore pomeridiane, in modo che il tempo effettivo del lavoro non superi le 8 ore. I riposi mattutini e pomeridiani non sono però obbligatori, se l'operaio minorenni viene occupato complessivamente solo 8 ore al giorno e la durata del lavoro prima e dopo mezzogiorno non superi le 4 ore consecutive. È poi proibito severamente di far compiere a questi operai qualsiasi lavoro nella fabbrica, in cui sono occupati, durante il riposo, nè essi devono di regola rimanere durante questo tempo nei locali della fabbrica stessa. A questi operai deve poi venir concesso, dopo finita la giornata di lavoro, un riposo ininterrotto di almeno 11 ore. Nelle domeniche come pure nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle autorità ecclesiastiche per l'istruzione religiosa, non possono venir impiegati operai al disotto dei 16 anni. Per impedire poi che la durata massima del lavoro sorpassi le 10 ore, è severamente proibito a questi operai di portare con sè lavoro da compiersi a casa.

Altre disposizioni della legge concernono il lavoro degli operai sino ai 18 anni di età. Così non posson venir occupati operai al disotto dei 18 anni da persone che abbiano perduto i diritti civili. I padroni devono poi concedere a questi operai il tempo necessario affinchè possano frequentare la scuola di perfezionamento, che eventualmente sia stata istituita dal comune o dallo

Stato. Tali scuole si trovano oggi in quasi tutte le città di qualche importanza. Ai minorenni infine, e cioè agli operai che non abbiano ancora compiuto 21 anni di età, può venir fatto obbligo dalle autorità di polizia di non esercitare il commercio ambulante dopo la calata del sole, ed alle ragazze minorenni l'obbligo di esercitare tale commercio solo sulle pubbliche piazze, o nelle strade, ma non di casa in casa.

\*  
\* \* \*

Gli operai, che non abbiano ancora compiuto 21 anni di età e che non siano soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare, nel qual caso viene loro fornita una carta speciale, non possono venire assunti al lavoro dagli imprenditori, se non sono muniti di un libretto di lavoro. Esso viene rilasciato gratuitamente dalle autorità di polizia dietro richiesta o con il consenso del padre o del tutore del minorenne, ovvero, qualora questo consenso venisse a mancare, dietro parere favorevole delle autorità comunali. Esso deve contenere il nome dell'operaio, il luogo e la data della sua nascita, il nome ed il domicilio del padre o del tutore legale, e deve venir sottoscritto dall'operaio stesso. Il padrone è obbligato a chiedere tale libretto all'operaio al momento dell'assunzione al lavoro, conservarlo presso di sé, presentarlo ad ogni richiesta delle autorità competenti e restituirlo poi all'operaio quando questi si reca a lavorare altrove. Esso deve venir consegnato di regola al padre od al tutore legale, se costoro ne fanno richiesta, ovvero se l'operaio non ha ancor compiuto i 16 anni d'età; negli altri casi deve venir consegnato all'operaio stesso. Sul libretto devono venir indicate la durata del contratto e la natura del lavoro. È poi severamente proibito al padrone od all'imprenditore di fare sul libretto dei contrassegni allo scopo di caratterizzare il possessore dello stesso in modo favorevole o sfavorevole. Il salario deve essere pagato ai minorenni stessi; le autorità comunali possono però emanare delle disposizioni prescrivendo che i salari vengano pagati ai genitori e ai tutori legali, e solo dietro loro espressa autorizzazione scritta agli operai.

### 3. Disposizioni di legge concernenti l'impiego delle donne.

Oltre che i fanciulli abbisognano di speciale tutela da parte del legislatore anche le donne, che vengono occupate nelle industrie e ciò non solo per ragioni di moralità e di salute, ma ancor più per la loro condizione di spose e di madri.

Secondo il § 138 della *Gewerbeordnung* le donne non possono venir occupate dalle 8 della sera alle 6 della mattina, e nel pomeriggio del sabato, come pure nei giorni precedenti i festivi, dopo le ore 5. La durata complessiva del lavoro giornaliero non può oltrepassare le 10 ore, e le 8 ore al sabato e nei giorni precedenti le feste. Deve poi venir concesso loro durante la giornata almeno un'ora di riposo, e, dopo finito il lavoro, un riposo ininterrotto di almeno 11 ore. Il tempo del lavoro deve quindi cominciare alle ore 7 della mattina e finire al più tardi alle ore 8 della sera, ovvero esser compreso tra le 5 della mattina e le 7 della sera. Le operaie, che devono accudire alle faccende domestiche, possono chiedere di venir lasciate libere mezz'ora prima del riposo meridiano, se la durata di questo non è di almeno 1 ora e mezza. Prima e dopo il parto le donne non possono venir occupate durante un periodo di tempo complessivo di 8 settimane. Esse non possono poi essere riammesse al lavoro se non sono passate dal giorno dello sgravamento almeno 6 settimane. Nel caso quindi, in cui esse abbiano lavorato sino a quel giorno, non possono venir riammesse al lavoro se non dopo 8 settimane.

È poi proibito in modo assoluto l'impiego delle donne nei lavori del sottosuolo delle miniere, delle saline, delle cave di pietra, degli scavi di qualsiasi natura, mentre è permesso il loro impiego nei lavori del soprasuolo. È pure proibito alle donne di portare con sè lavoro da compiersi a casa e ciò per impedire che la durata del lavoro giornaliero oltrepassi le ore 10 stabilite dalla legge.

A cominciare dal 1° aprile 1912 venne però proibito in modo assoluto il lavoro delle donne anche:

a) nella produzione del carbone coks;

b) nel trasporto di materiali nelle costruzioni d'ogni genere;

c) nell'escavazione, nel trasporto e nei lavori di carico e scarico del materiale estratto dalle miniere, dalle saline e dalle cave sotterranee. Esse possono però venir occupate nella separazione e nella lavatura di questi materiali.

Il § 139<sup>a</sup> dà facoltà al Consiglio federale di proibire, regolare o sottoporre a certe limitazioni il lavoro delle donne e dei minorenni al disotto del sedicesimo anno di età, nelle fabbriche, negli opifici, negli stabilimenti ecc., che presentano speciali pericoli per l'incolumità, per la salute e per la morale. In base a tale facoltà il Consiglio emise una serie di disposizioni, con le quali proibisce o regola l'impiego delle donne e dei minorenni suddetti in determinati lavori. Le principali di tali disposizioni sono le seguenti:

1) È proibito l'impiego delle donne e dei minorenni suddetti in tutti quei lavori, nei quali viene adoperato il piombo e le sue combinazioni.

2) È proibito il loro impiego nell'esecuzione di alcuni determinati lavori nelle fornaci.

3) È proibito il loro impiego negli opifici, nei quali si lavora la scoria, i detriti ecc.

4) Negli opifici, nei quali si lavora lo zinco, le donne ed i fanciulli suddetti non possono venir occupati nei forni, che servono alla distillazione, nel carico e nel trasporto della polvere, che si forma nei locali, come pure della cenere, che si forma nei forni e da ultimo nel vagliare e nell'impaccare i prodotti ottenuti dalla distillazione.

5) Negli opifici per la produzione della cicoria è proibito il loro impiego e la loro permanenza nei locali adibiti a essiccatoi.

6) È proibito il loro impiego in alcune specie di lavori nelle fabbriche per la produzione e la lavorazione del vetro.

7) È proibito pure il loro impiego in alcune specie di lavori negli zuccherifici e nelle relative raffinerie.

8) Negli stabilimenti metallurgici, dove viene adoperato continuamente il fuoco, non possono venir occupate donne, mentre possono venir occupati fanciulli al disopra dei 14 anni.

9) Nelle fabbriche per la produzione dei colori di piombo e di altri prodotti chimici di piombo è proibito in modo assoluto l'impiego di minorenni al disotto del sedicesimo anno d'età, come pure è proibito severamente la permanenza degli stessi nei locali della fabbrica. Le donne invece possono venir occupate in queste fabbriche, purchè esse non vengano esposte agli effetti della polvere e dei vapori contenenti piombo.

#### 4. Disposizioni di legge che regolano il lavoro degli operai adulti.

Le norme legislative, che regolano il lavoro degli operai adulti, concernono soprattutto la libertà nello stabilire le condizioni del lavoro, il riposo settimanale, il pagamento delle mercedi in denaro, i regolamenti di lavoro (*Arbeitsordnungen*) e la tutela della salute e dell'incolumità degli operai contro il pericolo di malattie o d'infortuni.

La legge lascia alla libera volontà degli imprenditori e degli operai il fissare di comune accordo le condizioni del lavoro, la durata e la natura dello stesso, l'orario, il salario ed i modi di pagamento di quest'ultimo. Alcune limitazioni a questa libertà sono contenute nel « *Gewerbeordnung* » ed in alcune leggi speciali, delle quali dirò brevemente in seguito.

##### a) Riposo festivo.

In alcuni Stati tedeschi erano in vigore sin da tempi remoti disposizioni legislative tendenti ad assicurare agli operai il riposo nei giorni festivi. Con la promulgazione del « *Gewerbeordnung* » queste disposizioni vennero abolite per dar luogo a quelle contenute in quest'ultimo. Secondo il § 105<sup>a</sup> dello stesso non possono i padroni obbligare gli operai a lavorare nei giorni festivi. Viene fatta eccezione solo per quei lavori che, secondo un'altra disposizione di legge, possono, per la loro natura, venir compiuti anche in tali giorni, per i teatri e per gli altri luoghi di divertimento, e per l'industria dei trasporti.

Nelle miniere d'ogni sorta, nelle saline, negli stabilimenti,

nelle cave di pietra, negli scavi, nelle ferriere, nelle acciaierie, nelle fonderie ed in generale in tutti gli stabilimenti metallurgici, negli arsenali, nelle fornaci come pure nelle costruzioni d'ogni genere, e nei lavori a queste connessi, è proibito il lavoro nei giorni festivi. La durata del riposo deve essere di almeno 24 ore per ogni giorno festivo; qualora due giorni festivi si susseguano il riposo deve essere di almeno 36 ore. A Natale, a Pasqua ed a Pentecoste il riposo deve essere di almeno 48 ore. Il riposo deve cominciare non più tardi della mezzanotte, e, qualora vi siano due giorni festivi di seguito, deve durare almeno sino alle ore 6 della sera del secondo giorno. Solo nelle imprese, nelle quali si lavora ininterrottamente anche di notte, il riposo può cominciare al più tardi alle 6 della mattina del giorno festivo, se durante le susseguenti 24 ore il lavoro viene poi temporaneamente sospeso. Le persone occupate nel commercio non possono in modo assoluto venir occupate nella prima delle feste di Natale, di Pasqua e di Pentecoste; in tutti gli altri giorni festivi non possono venir occupate più di 5 ore complessivamente. È data facoltà alle autorità comunali e di polizia di limitare, ed in certi casi anche di allargare, la durata del tempo di lavoro. Le disposizioni sul riposo festivo non sono applicabili:

1) se si tratta di lavori che devono venir compiuti senza indugio alcuno in caso di necessità o nel pubblico interesse;

2) se si tratta di compilare un inventario prescritto dalla legge;

3) se si tratta della sorveglianza e della custodia di macchine e d'impianti d'ogni genere, ovvero della pulizia e della conservazione degli stessi, se questi lavori sono riconosciuti necessari per il regolare funzionamento dell'industria, come pure se si tratta di lavori, dai quali dipende la completa ripresa del lavoro, purchè tali lavori non si possano compiere nei giorni feriali;

4) se si tratta di lavori, che siano necessari per prevenire il deterioramento delle materie prime, ovvero il guastarsi dei prodotti del lavoro, quando tali lavori non si possano compiere nei giorni feriali;

5) se si tratta della sorveglianza dell'impresa quando in

essa è permesso il lavoro anche nei giorni festivi, secondo le disposizioni precedenti.

Se i lavori, di cui il N. 3 e 4, durano più di 3 ore, ovvero impediscono agli operai di compiere le pratiche religiose, i padroni sono obbligati a concedere a tali operai ogni 3 domeniche 36 ore di riposo, ovvero ogni seconda domenica devono lasciarli liberi dalle ore 6 della mattina alle ore 6 della sera. Al Consiglio federale, alle autorità centrali degli Stati confederati ed alle autorità amministrative è dato facoltà di concedere, in certi determinati casi, delle deroghe alle suesposte disposizioni concernenti il riposo festivo, come, ad esempio, nel caso in cui trattasi d'industrie, che vengono esercitate solo durante una parte dell'anno o di mestieri, che rispondono a determinati bisogni del pubblico nei giorni festivi.

#### b) *Pagamento dei salari.*

I padroni sono obbligati, secondo il disposto del § 115, a pagare gli operai in moneta germanica. Il legislatore volle con questa disposizione di legge togliere gli abusi, che venivano perpetrati in passato a danno degli operai con il cosiddetto «*Trücksystem*». I padroni non possono più quindi dare in credito ai loro operai delle merci. È tuttavia permesso loro di fornire agli operai al prezzo di costo, in modo da non ritrarre da tale smercio guadagno alcuno, generi alimentari, eccetto i generi, che servono alla soddisfazione di piaceri, come tabacco, sigari, bevande alcoliche, ecc.; come pure è loro permesso di cedere in affitto abitazioni e terreni, purchè il prezzo dell'affitto stesso non superi quello in uso nella regione. Essi possono inoltre fornire agli operai, sempre al prezzo di costo, il vitto, il materiale combustibile, l'illuminazione, le medicine, la cura medica, gli arnesi del mestiere e le materie necessarie a compiere il lavoro.

Una eccezione per ciò che riguarda gli arnesi del mestiere e le materie necessarie a compiere il lavoro è fatta per gli operai occupati a cottimo, ai quali detti arnesi e dette materie possono venir vendute ad un prezzo superiore a quello di costo, purchè tale prezzo non superi quello in uso nel luogo e sia con-

cordato prima tra operai e padroni. Tale disposizione tende appunto ad impedire che gli operai esercitino una specie di commercio rivendendo ad altri le merci, che essi possono ricevere a basso prezzo dal padrone. In nessun caso però l'operaio può essere obbligato dal padrone a provvedersi di generi alimentari, di arnesi, ecc. presso di lui.

Secondo il § 115-*a* non possono i padroni dare acconti agli operai o fare loro la paga nelle osterie e nelle bettole senza uno speciale permesso delle autorità di polizia del luogo. Questa disposizione mira appunto ad impedire che gli operai spendano, appena ricevuta, una parte del loro salario nel bere e nell'ubriacarsi.

### *c) Contratto di lavoro.*

I rapporti tra l'operaio ed il padrone derivanti dal contratto di lavoro, possono venir sciolti tanto dall'una come dall'altra parte, mediante un preavviso di 14 giorni, se non esiste patto in contrario. Qualora le parti contraenti vogliano fissare d'accordo per il preavviso un termine maggiore o minore di quello stabilito dalla legge, quest'ultimo deve essere uguale per ciascuna di esse. L'operaio può però venir licenziato senza alcun preavviso:

1) se egli, al momento della conclusione del contratto, con libri di lavoro o certificati falsi o falsificati, ha tratto in inganno il padrone, ovvero lo ha indotto in errore circa l'esistenza di un altro contratto di lavoro valevole per il medesimo tempo;

2) se egli si è reso colpevole di furto, di ladrocinio, di peculato, di truffa, ovvero conduca vita dissoluta;

3) se egli ha abbandonato il lavoro senza autorizzazione, ovvero si è rifiutato pertinacemente di compiere quegli obblighi, che gli sono imposti dal contratto di lavoro;

4) se egli, malgrado le ammonizioni e gli avvertimenti, gira imprudentemente attorno per la fabbrica con fuoco o con lampade accese;

5) se egli si è reso colpevole di vie di fatto, ovvero di grossolane e gravi ingiurie verso il padrone, i suoi rappresentanti, le persone della sua famiglia od i rappresentanti di quest'ultima;

6) se egli si è reso colpevole di danneggiamento volontario, punito dalle leggi penali, a danno del padrone o di un compagno di lavoro;

7) se egli ha indotto o cercato di indurre persone appartenenti alla famiglia del padrone, a quelle dei rappresentanti dello stesso, od a quella dei suoi compagni di lavoro, a compiere azioni contrarie alle leggi od ai buoni costumi, ovvero ha compiuto tali azioni in loro compagnia;

8) se egli è divenuto incapace a proseguire il lavoro affidatogli, ovvero è affetto da malattia ributtante.

Nei casi, di cui agli alinea 4-7, il padrone non può licenziare l'operaio se i fatti ivi elencati erano da più di una settimana a sua conoscenza.

L'operaio può a sua volta abbandonare il lavoro senza alcun preavviso:

1) se è divenuto incapace a proseguire il lavoro;

2) se il padrone od i suoi rappresentanti si sono resi colpevoli verso di lui o verso i suoi famigliari di vie di fatto o di grossolane ingiurie;

3) se il padrone od i suoi rappresentanti od i suoi famigliari hanno indotto o tentato di indurre l'operaio od i suoi famigliari a compiere, ovvero hanno compiuto assieme a loro, atti contrari alla legge od ai buoni costumi;

4) se il padrone non paga l'operaio nel modo pattuito; se non gli procura nei lavori a cottimo sufficiente occupazione, ovvero si renda colpevole verso di lui di soperchierie contrarie alla legge;

5) se egli può dimostrare che la propria vita e la propria salute sono esposte a pericoli, che non erano prevedibili al momento dell'assunzione al lavoro.

Nei casi, di cui il n. 2, l'operaio non può abbandonare il lavoro senza preavviso se i fatti erano a lui noti da più di una settimana.

Nel caso in cui l'operaio abbandoni il lavoro senza preavviso, spetta al padrone il diritto di trattenersi sul di lui guadagno il salario di 6 giornate di lavoro, computato secondo il disposto del § 8 della legge 15 giugno 1883, concernente l'assicu-

razione degli operai contro le malattie. Uguale risarcimento di danni spetta pure all'operaio che venga licenziato senza preavviso.

d) *Tribunali industriali (Gewerbegerichte).*

Per la risoluzione delle controversie tra operai e padroni vennero creati dalla legge 29 luglio 1890, modificata da quella del 30 giugno 1901, dei Tribunali speciali (*Gewerbegerichte*). In ogni comune con più di 20,000 abitanti deve venire istituito uno di questi tribunali, il quale si compone di un presidente, che non deve appartenere nè alla classe dei padroni, nè a quella degli operai e che viene nominato dalle autorità comunali, e di rappresentanti dei padroni e degli operai. Nei comuni con meno di 20,000 abitanti, l'istituzione di tale tribunale è facoltativa. In mancanza di esso le controversie vengono risolte dai tribunali ordinari.

e) *Certificati di lavoro.*

L'operaio ha il diritto di pretendere dal padrone, quando abbandona il lavoro, un certificato circa la durata e la qualità dello stesso, e, qualora lo richieda, anche circa la propria condotta ed abilità. È proibito severamente ai padroni fare sui certificati dei segni convenzionali allo scopo di qualificare l'operaio in altro modo da quello che risulta dal tenore del certificato stesso.

5. *Disposizioni di legge concernenti la tutela della salute e dell'incolumità degli operai.*

Una grande e speciale importanza hanno per gli operai le disposizioni tendenti alla tutela della loro salute, della loro vita e della loro moralità. Di speciale importanza è specialmente la legge del 10 maggio 1903, con la quale si proibisce la fabbricazione di fiammiferi col fosforo bianco e giallo. Leggi speciali poi regolano il lavoro nelle fabbriche di materie esplosive, nelle fucine, nelle ferriere, nelle fabbriche di prodotti chimici, ecc.

Con una serie di disposizioni speciali il Consiglio federale ha regolato il lavoro dei fanciulli, delle donne e degli operai nella fabbricazione di colori e di altri prodotti di piombo, nella confezione di sigari, nella produzione di cromo di alcale, nella fabbricazione di accumulatori elettrici con il piombo o combinazioni di piombo, nella lavorazione del crine, delle setole, dei peli di porco, degli animali bovini e delle capre, nella lavorazione della scoria, della feccia e dei detriti in generale, nonchè nella lavorazione dello zinco, nella vulcanizzazione degli oggetti di gomma, nelle vetrerie in generale, nelle cave di pietra e nella lavorazione della stessa, nell'estrazione del piombo, nei lavori di pittura, imbiancatura, stuccatura, intonacatura, verniciatura, nonchè nelle tipografie e nelle fonderie di caratteri.

Il lavoro nelle miniere è regolato da leggi speciali emanate da ciascuno degli Stati confederati per il proprio territorio.

In seguito ad ordinanze della polizia i padroni sono poi obbligati a prendere tutti quei provvedimenti, che sono reputati necessari per la tutela della vita e della salute degli operai. In modo speciale vi deve essere nelle fabbriche e negli opifici d'ogni genere luce sufficiente, cambiamento continuo d'aria, apparecchi per liberare dalla polvere, dai gaz, dalle esalazioni mefitiche i locali adibiti al lavoro. Sono parimenti obbligati a mettere in essere tutti quei mezzi di prevenzione, che sono ritenuti necessari per proteggere l'operaio contro i pericoli, che gli possono derivare dal contatto con macchine, motori, ecc.

Anche alle Associazioni professionali contro gli infortuni spetta il diritto di emanare in proposito delle disposizioni per il loro territorio e per le industrie in esso rappresentate. Alle autorità di polizia spetta poi anche il diritto di emanare disposizioni tendenti alla tutela della moralità e dei costumi degli operai. In modo speciale, qualora la natura della fabbrica lo permetta, devono venir tenuti separati durante il lavoro gli uomini dalle donne, se vi è pericolo per la loro moralità e per i buoni costumi. Nelle fabbriche e negli stabilimenti, nei quali gli operai devono cambiare gli abiti, e, finito il lavoro, lavarsi il corpo, i locali adibiti a tale scopo per gli uomini devono essere del tutto separati da quelli adibiti per le donne. Oltre a ciò i padroni sono poi tenuti a pren-

dere speciali provvedimenti per la tutela della salute e della moralità degli operai, che non abbiano ancor compiuto il diciottesimo anno di età.

#### 6. *Regolamenti di lavoro.*

Una disposizione di legge importante per la tutela degli interessi degli operai è quella contenuta nel § 134-*a* della « *Gewerbeordnung* », la quale fa obbligo ai padroni, che occupino più di 20 operai, di avere un regolamento di lavoro. Lo scopo di tale regolamento è appunto quello di mettere l'operaio in grado di poter acquistare una nozione esatta dei diritti e dei doveri, che egli ha verso il padrone. Ad ogni operaio deve venir consegnato, al momento della sua ammissione al lavoro, un esemplare di tale regolamento, il quale deve prima essere stato approvato dalle autorità competenti. Le disposizioni in esso contenute hanno tra le parti valore giuridico. Prima che il regolamento entri in vigore, il padrone deve dar modo a tutti gli operai della fabbrica, maggiori di età, di esprimere i loro pareri ed i loro desideri in merito. In quelle fabbriche od imprese, nelle quali esiste un Comitato operaio permanente, è sufficiente il parere di tale Comitato. Allo scopo di sorvegliare l'applicazione delle leggi concernenti la protezione della salute e della vita degli operai, vennero creati degli ispettori del lavoro.

#### 7. *Le leggi di tutela e gli operai italiani.*

Le leggi dell'Impero germanico concernenti la tutela della vita, della salute e dei buoni costumi degli operai hanno vigore anche per tutti gli operai stranieri occupati in Germania. Ma se non sempre si riesce a far osservare l'applicazione scrupolosa di tali leggi a favore degli operai indigeni, ancor più difficile riesce talvolta la loro applicazione a favore degli operai stranieri.

L'Italia non ha oggi in Germania una immigrazione di operai minorenni al disotto dei 14 anni di età così numerosa come nel passato, sebbene non si possa dire ch'essa sia del tutto scomparsa. È però opportuno avvertire che questi minorenni quasi

sempre sono accompagnati dal padre o dall'intera famiglia. Essi non sono per legge soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare e possono quindi venir occupati dai padroni e dagli imprenditori appena essi abbiano compiuto il tredicesimo anno di età, purchè la durata del lavoro non oltrepassi le 6 ore. Ora le disposizioni di legge a loro favore possono venir fatte applicare solo se essi sono occupati nelle fabbriche, nelle quali il controllo da parte delle autorità e degli ispettori del lavoro è abbastanza facile, ma quando essi vengono occupati invece nelle piccole fornaci sperdute nel mezzo della campagna, ovvero nei lavori a domicilio, riesce sempre molto difficile alle autorità far rispettare a loro favore la legge.

Assai più numerosa è invece l'immigrazione di operai nostri dai 14 ai 16 anni, i quali, secondo la legge, non possono venir occupati più di 10 ore al giorno e mai prima delle 6 di mattina e dopo le 8 di sera. Ora se essi sono occupati nelle fabbriche od in lavori pubblici, assai difficilmente la legge viene elusa a loro danno, ma non così se essi sono invece occupati nelle fornaci o nei mestieri girovaghi.

Abbiamo detto che il lavoro nelle fornaci comincia molte volte all'alba e termina al calar del sole, durando così 15-16 ore e più. Poichè i ragazzi dai 14 ai 16 anni hanno nel lavoro delle fornaci una parte molto importante e necessaria, dovendo essi aiutare di continuo lo stampatore, è evidente che essi non possono venir lasciati dormire sino alle 6 del mattino o cessare dal lavoro alcune ore prima degli altri operai. Ora in tutti questi casi la legge non viene quasi mai rispettata. Le fornaci, nelle quali lavorano i nostri operai, sono quasi sempre delle piccole fornaci lontane dall'abitato, sperdute in mezzo ai campi. In questi casi riesce molto difficile, se non del tutto impossibile, alle autorità locali ed agli ispettori del lavoro, rilevare le contravvenzioni alla legge, sfuggendo tali fornaci alla loro sorveglianza diretta. Oltre ciò, data l'ubicazione di queste imprese, riesce quasi impossibile a tali autorità di sorprendere gli operai minorenni mentre lavorano oltre l'orario stabilito dalla legge, perchè la loro presenza ed il loro avvicinarsi viene quasi sempre avvertito subito dagli operai stessi, i quali sospendono tosto il lavoro.

Alcuni ispettori narrano nei loro rapporti di essere rimasti delle intere giornate nascosti nelle vicinanze di alcune di queste fornaci, ove sapevano che ragazzi al disotto di 16 anni venivano occupati da 14 a 16 ore al giorno. Poche volte però essi riuscirono a constatare la contravvenzione alla legge, poichè quasi sempre la loro presenza venne notata dagli operai. Gli ispettori del lavoro e le autorità di polizia si lagnano inoltre che gli operai italiani cerchino troppo spesso di falsificare i loro passaporti allo scopo di far apparire un'età superiore alla reale, e di venir così accettati in quei lavori, ai quali altrimenti non potrebbero essere ammessi.

Molti dei nostri minorenni al disotto dei 16 anni sono occupati nei mestieri girovaghi e specialmente nella vendita di gelati durante l'estate e di castagne durante l'inverno. La vendita del gelato è dalla legge permessa sino alle ore 9 di sera e viene di regola esercitata dai suddetti minorenni in posti fissi e più specialmente sulla porta di un'osteria o di un ristorante. Dopo le ore 9 di sera questi ragazzi dovrebbero godere, secondo la legge, di un riposo ininterrotto di almeno 11 ore, e cioè sino alle 8 del mattino successivo. Essi però sono costretti ad alzarsi dal letto verso le ore 6 di mattina per lavorare nella preparazione del gelato, per cui la legge viene facilmente elusa a loro danno.

La vendita delle castagne bruciate durante la stagione invernale viene fatta in luoghi fissi solo sino alle ore 7-8 di sera. Poi il minorenne prende la sua cassetta piena di castagne e se ne va ad offrire la sua merce ai passanti nelle vie più trite della città, e nelle osterie d'infimo ordine. Ora tutto ciò è severamente proibito dalla legge. Ma chi si cura di farla applicare? In alcune città, sede di consolato, questa dolorosa piaga della nostra emigrazione è in gran parte scomparsa, ma in molte altre città essa dura tuttora. Gli agenti di polizia difficilmente riescono ad acciuffare questi piccoli ed agili contravventori alla legge, i quali al primo apparire di una divisa o di un viso un po' sospetto, se la danno a gambe. Certo una maggiore sorveglianza da parte delle autorità locali in proposito sarebbe desiderabile.

\*  
\* \*

Per ciò che concerne le donne la stessa sorveglianza della legge è possibile solo per quelle che vengono occupate nelle fabbriche. Per quelle che vengono invece occupate nelle fornaci valgono le medesime considerazioni, che abbiamo fatto per i minorenni.

\*  
\* \*

Più facile applicazione invece trovano le norme legislative, che concernono gli operai adulti. Le disposizioni sul riposo festivo, sul lavoro nelle miniere, ecc., vengono di regola applicate con cura anche agli operai nostri; il *Trucksistem* è ovunque quasi completamente scomparso ed i salari non vengono più pagati, come alcuni anni fà, nelle osterie e nelle bettole.

I più gravi inconvenienti, che si risolvono quasi sempre a danno degli operai, continuano a manifestarsi invece nella erronea interpretazione dei regolamenti di lavoro. La legge, come abbiamo detto, mentre stabilisce una disdetta di 14 giorni per lo scioglimento del contratto, lascia però alle parti la facoltà di fissare un termine inferiore o maggiore di quello legale, ed anche di non fissarne alcuno. Di regola le disposizioni relative sono contenute nel regolamento e vincolano anche l'operaio appena questi abbia accettato di venire ammesso al lavoro. Ora mentre nelle fabbriche e negli stabilimenti metallurgici vige di regola l'obbligo della disdetta legale di 14 giorni, in molte altre imprese invece, specialmente in quelle di costruzioni, tale obbligo non esiste affatto. Ciò serve a trarre spesse volte in errore i nostri operai. Avviene infatti spesso ch'essi, sia perchè il padrone non accordò loro il chiesto aumento di salario, ovvero perchè trovano altrove un lavoro meno faticoso o più remunerativo, abbandonino improvvisamente il lavoro presso quelle imprese, presso le quali l'obbligo della disdetta esiste, credendo, quasi sempre in buona fede, che tale obbligo non esista, per il semplice fatto che non esisteva neppure presso le imprese, presso le quali erano prima occupati. Ciò dà luogo a frequenti litigi, che terminano quasi sempre a danno degli operai.

Io ho potuto poi osservare ripetutamente che certi piccoli imprenditori si servono dell'obbligo della disdetta come mezzo per truffare abilmente agli operai una parte del loro salario. Essi fanno stampare bensì il regolamento di lavoro, nel quale aboliscono l'obbligo della disdetta, ma non lo comunicano affatto agli operai. Ora avviene che quando gli operai abbandonano il lavoro senza alcun preavviso, essi si trattengono sul loro guadagno il salario di 6 giornate, fondando la loro pretesa sulle disposizioni della legge; quando invece essi credono opportuno di licenziare gli operai, lo fanno senza alcuna preventiva disdetta, fondando il loro diritto sul loro regolamento di lavoro. A seconda che torna loro conto quindi, applicano o la legge od il loro regolamento. Naturalmente questo giuoco è possibile solo con degli operai poco istruiti e poco evoluti, ma dato il grado di coltura di quella parte della nostra emigrazione, che viene occupata nei lavori di sterro, con esso si riesce purtroppo spesso ad ingannare i nostri operai.

Anche le leggi tendenti alla protezione della vita e della salute dell'operaio non vengono sempre scrupolosamente osservate, quando trattasi di piccole imprese, nelle quali vengono occupati esclusivamente operai italiani e stranieri in genere. I sistemi di prevenzione atti ad ovviare ai pericoli che minacciano la vita e la salute dell'operaio, vengono in tali imprese messi di rado in atto, specialmente nei lavori di sterro e nelle cave di pietra, per cui sono frequenti gli infortuni. Sebbene nella maggior parte dei casi la causa degli stessi si debba ricercare nell'imprudenza e nella imprevidenza degli operai, la causa prima tuttavia, la causa delle cause, risiede nel fatto che gli imprenditori non osservano e non fanno osservare le disposizioni concernenti la tutela dei loro operai contro i pericoli del lavoro.

## CAPITOLO II.

## Assicurazioni operaie.

1. *Le leggi concernenti le assicurazioni operaie.*

L'epoca della legislazione sociale comincia in Germania con le assicurazioni operaie. Il nuovo programma venne annunciato nel discorso della Corona del 17 novembre 1881, nel quale l'Imperatore Guglielmo I pronunciava le storiche parole sull'obbligo dello Stato di dare una maggiore stabilità economica al patrimonio del lavoratore, a cui questi ha diritto, per assicurare la pace interna della nazione. Nello stesso proclama si indicavano anche i mezzi per raggiungere tale scopo e cioè: *assicurazione operaia obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia, sotto la protezione e la garanzia dello Stato, da esso organizzata nella forma di associazione corporativa, basata su principi di diritto pubblico.*

Questo proclama-programma, che ben a ragione fu chiamato la « magna charta » della politica sociale tedesca, segnava i nuovi orizzonti verso cui tendeva il governo germanico per dare alle classi operaie un equivalente in luogo delle libertà civili e dei diritti che erano stati loro tolti con la legge 19 ottobre 1878 contro i socialisti (*Sozialistengesetz*). In verità quella legge venne applicata in modo da colpire non solo il partito socialista e la sua propaganda tra gli operai, ma tutta intera la classe lavoratrice che veniva così privata anche dei più elementari diritti politici. Per neutralizzare almeno in parte il malcontento e l'odio verso lo Stato e la borghesia, che questa legge aveva ovunque suscitato tra le classi operaie, il governo credette opportuno e necessario iniziare subito una legislazione a favore delle stesse. I motivi che spinsero il governo tedesco sulla via della legislazione operaia furono quindi, più che sociali ed economici, politici; più che da un sentimento di umanità verso le classi più derelitte, il governo venne mosso dalla necessità di tentare di pacificare gli animi.

Per quanto originate, accidentalmente, dalla politica, non si deve però negare che tutte queste leggi sociali non abbiano portato dei grandi ed invidiabili benefici all'intera popolazione, e quindi non siano degne del più incondizionato encomio.

L'attuazione di tutto il vasto piano di riforma, contenuto nel discorso imperiale, costò alla Germania un grande sacrificio finanziario ed un lavoro costante e paziente per alcuni decenni. Per prima venne promulgata la legge del 15 giugno 1883, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il 6 luglio venne votata la legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai occupati nell'industria. Queste due leggi vennero completate poi dalla legge 28 giugno 1885, che estese a diverse altre categorie di operai, non contenute nelle leggi precedenti, l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni, e dalla legge del 5 giugno 1886, che estese l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni agli operai occupati nella agricoltura e nella silvicoltura. A queste leggi seguì l'11 luglio 1887 quella concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli operai occupati nelle costruzioni, ed il 13 luglio dello stesso anno fece seguito quella concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli uomini di mare. Il 22 giugno 1889, dopo lunghe lotte, venne finalmente votata anche la legge sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro l'invalidità e la vecchiaia.

Nessuna di queste leggi però era perfetta, per cui si dovette ben presto dar mano ad un lavoro di revisione. Nel campo dell'assicurazione contro le malattie le leggi precedenti vennero modificate dalle leggi successive del 10 aprile 1892, 30 giugno 1900 e 25 maggio 1903; le leggi precedenti concernenti l'assicurazione contro gli infortuni vennero modificate e fuse in una unica dalla legge 30 giugno 1910; quella concernente l'assicurazione in caso di invalidità e di vecchiaia venne modificata dalla legge 13 luglio 1899.

La nuova « *Reichsversicherungsordnung* » del 19 luglio 1911 fuse insieme in una unica tutte le leggi precedenti sulle assicurazioni operaie, modificandole profondamente.

Essa comprende :

- 1) l'assicurazione degli operai contro le malattie;
- 2) l'assicurazione degli operai contro gli infortuni;
- 3) l'assicurazione degli operai contro l'invalidità e la vecchiaia e l'assicurazione a favore dei superstiti .

Carattere comune a tutti tre i rami di assicurazione è lo scopo di venire in aiuto all'operaio o alla sua famiglia, quando egli venga colpito da inabilità al lavoro o da morte. Altro carattere comune a tutti tre i rami di assicurazione è l'obbligatorietà. Gli operai sono assicurati, appena ammessi al lavoro, *ope legis*, senza che essi abbiano bisogno di compiere pratica alcuna in proposito.

Diverse invece sono le prestazioni agli operai nell'uno o nell'altro ramo di assicurazione, come pure diverso è l'ambito delle persone assicurate. Diversi sono pure i mezzi, con i quali viene fatto fronte alle spese. Così, ad esempio, mentre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni vengono sopportate esclusivamente dai padroni, quelle per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia vengono sopportate invece per metà dai padroni e per l'altra metà dagli operai, e quelle per l'assicurazione contro le malattie, per 1/3 dai padroni e per 2/3 dagli operai. A questo si deve aggiungere che per le rendite d'invalidità, vecchiaia e superstiti lo Stato viene in soccorso con un sussidio per ognuna di esse.

## 2. Assicurazione contro le malattie.

Tutti gli operai occupati in Germania sono assicurati per legge contro le malattie ed appartengono quindi ad una cassa degli ammalati (Krankenkasse), senza che essi abbiano bisogno di compiere per la loro iscrizione a tale cassa alcuna pratica.

In caso di malattia spetta all'operaio per la durata di 26 settimane :

1° la cura medica gratuita dal principio della malattia in avanti, comprese le medicine, ecc.;

2° un sussidio in denaro pari alla metà del salario medio giornaliero stabilito nello statuto della cassa per ogni giorno non

festivo se la malattia lo rende inabile al lavoro. Per i primi tre giorni di malattia non gli spetta però sussidio alcuno, a meno che non disponga altrimenti lo statuto della cassa.

Nel caso in cui l'operaio venga curato all'ospedale spetta alla famiglia, se egli provvedeva in tutto od almeno in parte preponderante al suo mantenimento, un sussidio giornaliero pari alla metà del sussidio di malattia. Naturalmente in tal caso all'ammalato stesso non spetta di diritto alcun sussidio.

Le donne partorienti, le quali durante l'ultimo anno prima del parto abbiano appartenuto almeno per 6 mesi continui ad una cassa, hanno diritto, per la durata di otto settimane, ad un sussidio pari al sussidio che si paga in caso di malattia. Almeno 6 delle otto settimane devono cadere dopo il parto. Invece del sussidio la cassa ammalati può concedere alle partorienti, con il loro consenso, cura ed assistenza in un ospizio di maternità, ovvero cura ed assistenza nella loro abitazione per mezzo di una governante. In questo ultimo caso viene loro trattenuto però solo la metà del sussidio.

In caso di morte di un operaio assicurato viene liquidato dalla cassa degli ammalati un sussidio mortuario (*Sterbegeld*) pari a 20 volte il salario medio giornaliero. Il sussidio mortuario viene pagato anche nel caso in cui l'operaio assicurato muoia entro un anno dal giorno in cui cessarono le prestazioni della cassa degli ammalati, purchè egli muoia in conseguenza della stessa malattia e sia stato fino alla morte incapace al lavoro.

Il sussidio mortuario viene corrisposto allo scopo di far fronte alle spese dei funerali e viene pagato a colui che a tali spese ha provveduto. Qualora le spese siano inferiori alla somma liquidata, la differenza spetta in ordine successivo al coniuge superstite, ai figli, al padre, alla madre, ai fratelli, purchè essi abbiano convissuto col defunto al momento della sua morte, formando con lui una sola famiglia.

Le suesposte prestazioni delle casse degli ammalati rappresentano il minimo che esse sono obbligate di concedere agli assicurati in base alla legge. La legge dà però loro facoltà di allargare, a beneficio di questi ultimi, la sfera delle proprie prestazioni. Esse possono, fra l'altro, stabilire nei loro statuti:

1° che le prestazioni della cassa vengano prolungate da 6 mesi ad un anno;

2° che dopo cessato l'obbligo da parte della cassa della cura gratuita, l'operaio venga ricoverato in una casa di convalescenza per la durata di un intero anno;

3° che vengano forniti all'operaio apparecchi atti ad impedire uno storpiamento od una deformazione, allo scopo di renderlo capace al lavoro, ovvero di conservargli tale capacità;

4° che il sussidio di malattia venga portato a due terzi del salario medio, e che venga pagato anche per i giorni festivi. Nel caso poi che la malattia duri più di una settimana o conduca alla morte o dipenda da infortunio sul lavoro, può stabilire che il sussidio venga pagato anche per i primi tre giorni;

5° che venga aumentato il sussidio di famiglia durante la cura dell'operaio all'ospedale;

6° che venga pagato all'operaio un sussidio anche durante la cura all'ospedale;

7° che il sussidio mortuario venga portato ad una somma uguale a quaranta volte il salario medio giornaliero;

8° che venga concessa in caso di malattia la cura medica gratuita, le medicine, ecc. ai membri della famiglia dell'operaio assicurato, come pure le cure mediche, la levatrice, ecc. alla moglie dello stesso in caso di parto.

Contro le decisioni della cassa di malattia è ammesso reclamo all'Ufficio delle assicurazioni sociali, e contro le sentenze di questo è ammesso appello all'Ufficio superiore delle assicurazioni stesse. In alcuni casi è ammesso anche il ricorso all'Ufficio Imperiale delle assicurazioni sociali di Berlino contro le sentenze dell'Ufficio superiore.

### 3. Assicurazione in caso d'infortunio sul lavoro.

La legge 7 giugno 1871, detta della responsabilità (*Das Reichshaftpflichtgesetz*), secondo la quale l'operaio aveva diritto ad un risarcimento se gli fosse riuscito di provare, nel caso di infortunio sul lavoro, la colpa dell'imprenditore o dei suoi rappresentanti, non aveva procurato all'operaio che ben pochi vantaggi.

perchè quasi sempre gli riusciva assai difficile raccogliere le prove per far valere il suo diritto contro gli imprenditori, contro i quali doveva sostenere lunghe e costosissime liti. Oltre a ciò pochi erano gli infortuni che succedevano per colpa degli imprenditori, essendo più frequente il caso in cui le disgrazie avvenivano per colpa dell'operaio o senza colpa di alcuno. Una gran parte degli infortuni è dovuta soprattutto a forza maggiore ed ai sistemi moderni di lavorazione.

La prima legge obbligatoria per l'assicurazione contro gli infortuni del 6 luglio 1884 stabilì invece il principio che l'obbligo di risarcimento da parte degli imprenditori verso l'operaio in caso di infortunio sul lavoro dovesse aver luogo sempre, anche nel caso in cui l'infortunio fosse stato causato da imprudenza, trascuratezza, incuria, colpa, anche grave, da parte dell'operaio. Nel solo caso in cui l'operaio abbia causato l'infortunio intenzionalmente, con dolo, gli è negato il diritto a risarcimento. La legge suddetta stabilì inoltre il principio che i mezzi necessari per far fronte alle spese per l'assicurazione venissero forniti dagli imprenditori. Essa stabilì di conseguenza il principio che l'imprenditore non possa mai venir chiamato in giudizio dall'operaio per un risarcimento, anche nel caso in cui l'infortunio sia stato causato da sua colpa, purchè non dolosamente e intenzionalmente.

Questi principii vennero mantenuti dal legislatore anche in tutte le leggi seguenti. Tutti gli operai occupati in Germania sono quindi assicurati, *ope legis*, contro le conseguenze dannose degli infortuni, che essi patiscono sul lavoro. I mezzi finanziari per far fronte alle spese di tale assicurazione vengono forniti dai soli padroni, senza il concorso degli operai. L'assicurazione si effettua per mezzo di sodalizi professionali (*Berufsgenossenschaften*), ed ha per oggetto il risarcimento del danno economico che viene causato all'operaio da un infortunio sul lavoro.

L'operaio vittima di un infortunio sul lavoro ha diritto, se viene curato nella propria abitazione e non in un ospedale:

1. Dal giorno dell'infortunio fino alla fine della tredicesima settimana, alle cure mediche gratuite, alle medicine e ad un sussidio di malattia, il quale deve essere uguale almeno alla

metà del salario medio giornaliero per le prime quattro settimane; questo sussidio deve essere elevato almeno a due terzi del salario stesso dal principio della quinta settimana fino alla fine della tredicesima. I primi tre giorni dopo l'infortunio ed i giorni festivi non vengono conteggiati e per questi giorni l'operaio non ha diritto al sussidio, a meno che non stabilisca altrimenti lo statuto della cassa degli ammalati, a carico della quale sono queste prestazioni ed alla quale il sinistrato deve rivolgersi.

2. Dal principio della quattordicesima settimana in poi, sino a cura medica completamente finita, entra in ampo il Sodalizio professionale contro gli infortuni (*Berufsgenossenschaft*), il quale è obbligato a pagare al sinistrato le cure suddette, più una rendita proporzionale al grado di incapacità al lavoro rimasta all'operaio, in seguito all'infortunio.

Se l'operaio invece viene curato all'ospedale, egli ha diritto:

1. Dal giorno dell'infortunio sino alla fine della tredicesima settimana, alle cure mediche gratuite all'ospedale. Egli di regola non ha diritto personalmente per questo tempo ad un sussidio, a meno che non stabilisca altrimenti lo statuto della cassa degli ammalati, alla quale egli appartiene. Se egli però ha moglie e figli, costoro ricevono un sussidio uguale ad un quarto del salario per le prime 4 settimane, ed un sussidio uguale ad un terzo del salario stesso dal principio della quinta settimana sino alla fine della tredicesima. In mancanza della moglie e dei figli, tale sussidio spetta ai genitori (ed in mancanza di questi ultimi ai nonni), se si può provare che essi sono poveri, bisognosi e che il sinistrato li abbia mantenuti in parte preponderante.

2. Dal principio della quattordicesima settimana sino alla fine della cura medica, l'operaio ha diritto a tutte le cure mediche da parte del Sodalizio professionale contro gli infortuni. Per questo tempo non spetta a lui personalmente rendita alcuna: alla moglie ed ai figli però spetta rispettivamente una rendita uguale al 20 % del salario medio annuo, in modo però che tali rendite assommate non superino il 60 % del salario suddetto. Anche qui in mancanza della moglie e dei figli, oppure nel caso in cui il 60 % non venga assorbito da loro (come quando, ad

esempio, vi sia la moglie ed un figlio solo, i quali unitamente hanno diritto solo al 40 %) spetta ai genitori, ed in mancanza di questi ai nonni, una rendita complessiva uguale al 20 % del salario medio annuo, purchè si possa provare che essi sono poveri, bisognosi e che il sinistrato li ha soccorsi in modo sostanziale.

Dal giorno in cui la cura medica è finita, ovvero dal giorno in cui il sinistrato viene rilasciato dall'ospedale, egli ha diritto ad una rendita proporzionale al grado di incapacità al lavoro rimastagli. La rendita viene calcolata sul guadagno medio annuo dell'operaio stabilito secondo la legge. La somma che supera i marchi 1800 viene però conteggiata solo per un terzo. Così, ad esempio, se il salario è di marchi 2400, a base della rendita vengono messi solo marchi 2000.

La rendita intera, e cioè la rendita per completa inabilità al lavoro, è uguale a due terzi del salario medio annuo. La rendita per parziale incapacità è uguale ad una porzione di questi due terzi.

In Germania non esistono rendite fisse durature; esse possono venir diminuite, soppresse, ed anche aumentate a seconda che le conseguenze dell'infortunio diminuiscano, scompaiano o peggiorino.

In caso di morte di un operaio in seguito ad un infortunio sul lavoro spetta alla vedova, fino alla sua morte o fino al suo passaggio a seconde nozze, una rendita uguale al 20 % del salario medio annuo del marito defunto. Nel caso in cui essa passi a seconde nozze riceve una volta tanto a sua completa tacitazione una somma uguale alla rendita di tre anni. La vedova non ha diritto a rendita alcuna se il suo matrimonio col sinistrato fu contratto solo dopo l'infortunio: il sodalizio professionale può però, date speciali circostanze, liquidare anche in questo caso alla vedova una rendita. La vedova non ha neppure diritto a rendita se contrasse matrimonio religioso in luoghi ed in epoche in cui il medesimo non viene considerato anche come matrimonio civile.

I figli legittimi del defunto hanno diritto ciascuno ad una rendita uguale al 20 % del salario medio annuo del padre, sino a 15 anni compiuti. I figli concepiti al tempo dell'infortunio

avranno pure diritto ad una rendita appena saranno dati alla luce. Le rendite suddette, comprese quelle della vedova, non dovranno superare, sommate assieme, il 60 % del salario annuo. Se sommate assieme formano una somma superiore, verranno ridotte in proporzioni uguali.

I figli naturali del defunto hanno pure diritto ad una rendita uguale al 20 % del salario, se il defunto stesso li aveva mantenuti prima dell'infortunio in base ad un obbligo legale.

Nel caso in cui il massimo del 60 % non viene assorbito dalle rendite della moglie e dei figli e cioè nel caso in cui vi sia la vedova ed un figlio solo, hanno diritto ad una rendita complessiva, uguale al 20 % del salario, anche i genitori qualora concorrano le circostanze di cui dirò appresso.

Il marito di un'operaia morta in seguito ad un infortunio sul lavoro ha pure diritto ad una rendita uguale al 20 % del salario medio annuo se egli è incapace al lavoro, e la defunta abbia mantenuto con il suo guadagno in tutto od in parte preponderante la famiglia. I figli hanno diritto alla rendita anche se sono figli illegittimi.

I genitori di un operaio morto in seguito ad un infortunio sul lavoro, hanno diritto ad una rendita annua complessiva uguale al 20 % del salario medio annuo, se essi possono dimostrare:

1° che sono indigenti;

2° che il defunto ha provveduto durante l'anno precedente all'infortunio in modo sostanziale al loro mantenimento.

La legge del 1900 esige per la liquidazione della suddetta rendita che il defunto avesse mantenuto i genitori almeno in parte preponderante e cioè per più della metà. La nuova legge entrata in vigore il 1° gennaio 1913 richiede invece che il defunto abbia soccorso in genitori in modo sostanziale, per cui, secondo la nuova legge, la rendita può venir liquidata anche se il defunto non contribuì al mantenimento dei genitori per più della metà.

In mancanza dei genitori spetta una rendita ai nonni del defunto, se essi si trovano nelle condizioni suesposte.

Ai nipoti, orfani di padre e di madre, spetta pure, in mancanza di discendenti e di ascendenti, una rendita complessiva uguale al 20 % del salario medio annuo sino al compimento del

quindicesimo anno di età, purchè possano dimostrare di essere indigenti e che il defunto aveva provveduto al loro mantenimento, almeno per più della metà.

Oltre le rendite suddette, viene liquidata in caso di morte la cosiddetta quota funeraria (*Sterbegeld*) uguale alla quindicesima parte del salario medio annuo, la quale non può però mai essere inferiore a 50 marchi. Tale somma viene liquidata allo scopo preciso di far fronte alle spese dei funerali. Se queste spese furono quindi sostenute dal padrone, dalla cassa degli ammalati, dai parenti o dagli amici del defunto, costoro hanno diritto di chiederne la restituzione. Ciò che avanza spetta in ordine successivo al coniuge superstite, ai figli, al padre, alla madre, ai fratelli, se essi al tempo dell'infortunio convivevano col defunto, formando con lui una sola famiglia.

Le rendite e la quota funeraria vengono fissate dal sodalizio professionale con una decisione (*Bescheid*), che deve venir comunicata all'interessato. Contro questa decisione l'interessato può reclamare presso la sede del sodalizio professionale. Il reclamo gli dà diritto di venir udito personalmente dal sodalizio stesso, ovvero dall'ufficio delle assicurazioni sociali, ed eventualmente il diritto di venir nuovamente visitato da un nuovo medico.

Finita la procedura concernente il reclamo, il sodalizio professionale emette la decisione definitiva (*Endbescheid*) contro la quale è ammesso appello al competente ufficio superiore delle assicurazioni sociali entro un mese dal giorno della comunicazione. Competente a conoscere della controversia è quell'ufficio, nella cui giurisdizione l'operaio si trova al momento dell'appello. Se al momento dell'appello egli si trova all'estero, la competenza è determinata dal luogo della sua ultima dimora in Germania.

Contro la sentenza dell'ufficio superiore delle assicurazioni sociali è ammesso in certi casi ricorso all'Ufficio Imperiale delle assicurazioni (*Reichsversicherungsamt*) di Berlino.

#### 4. Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed a favore dei superstiti.

Tutti gli operai impiegati in Germania sono assicurati per il caso di invalidità e di vecchiaia. Esiste pure una assicurazione a favore dei superstiti dell'operaio, che sia morto in seguito a malattia, o ad infortunio avvenuto fuori del lavoro.

I mezzi finanziari per far fronte a tali assicurazioni vengono forniti per metà dagli imprenditori e per metà dagli operai. Lo Stato aggiunge un sussidio complementare per ogni rendita, che viene effettivamente pagata. Le quote degli operai vengono di regola trattenute sulla loro paga dagli imprenditori.

La rendita d'invalidità viene liquidata quando l'operaio abbia pagato almeno 200 quote settimanali, e sia divenuto permanentemente incapace al lavoro, in modo da non essere più in grado di guadagnare almeno il terzo di quanto operai sani di mente e di corpo della medesima categoria possono di regola guadagnare.

La rendita di invalidità viene pure liquidata all'operaio che sia stato per 26 settimane di seguito invalido ovvero sia rimasto invalido dopo cessato il sussidio di malattia, per tutta la durata dell'invalidità.

La rendita di invalidità comincia dal giorno in cui l'operaio è divenuto invalido.

La rendita di vecchiaia viene liquidata all'operaio che abbia pagato almeno 1200 quote settimanali ed abbia compiuto il 70° anno di età.

La rendita delle vedove (*Witwenrente*) viene liquidata alla vedova invalida permanentemente, dopo la morte del marito. Viene considerata invalida la vedova che non può guadagnare neppure un terzo di quello che possono guadagnare di regola donne sane di mente e di corpo della sua stessa condizione. Tale rendita viene liquidata pure alla vedova che non sia permanentemente incapace al lavoro, ma sia stata invalida per 26 settimane di seguito, ovvero sia rimasta invalida dopo cessato il sussidio di malattia, per tutta la durata dell'invalidità.

La rendita degli orfani (*Weisenrente*) viene liquidata fino al

compimento del quindicesimo anno di età ai figli legittimi di un assicurato dopo la sua morte; ai figli di un'operaia assicurata spetta pure la rendita suddetta, purchè essi siano orfani anche di padre. Si considerano orfani di padre anche i figli illegittimi.

Al vedovo ed ai figli di un'operaia assicurata spetta una rendita dopo la morte della stessa, se il primo è invalido e la defunta abbia provveduto in tutto od almeno in parte preponderante al mantenimento della famiglia.

Alla vedova di un operaio assicurato, oltre alla rendita, spetta un sussidio da pagarsi una volta tanto alla morte del marito, se essa stessa era assicurata ed aveva pagato almeno 200 quote settimanali.

Ai figli di un operaio assicurato spetta, oltre alla rendita, un sussidio una volta tanto da pagarsi al compimento del quindicesimo anno di età, se la madre stessa era assicurata ed ha pagato almeno 200 quote settimanali.

Se l'assicurato lascia nipoti indigenti, orfani d'ambo i genitori, al cui mantenimento egli abbia provveduto in tutto od almeno in parte preponderante, spetta loro, fino a che dura lo stato di indigenza o fino al compimento del quindicesimo anno di età, pure una rendita. Bisogna tener presente che per aver diritto alle suddette rendite il defunto deve aver pagato sempre almeno 200 quote settimanali.

##### 5. *Le assicurazioni operaie in rapporto agli operai italiani.*

###### a) *Assicurazione contro le malattie.*

Le leggi germaniche sulle assicurazioni operaie si estendono a tutti coloro che si trovano a lavorare nel territorio dell'Impero, senza riguardo alla loro nazionalità.

Per ciò che concerne gli operai italiani, l'applicazione della legge concernente l'assicurazione contro le malattie non offre serie difficoltà. Essi hanno diritto, al pari degli operai indigeni, al sussidio di malattia per la durata di 26 settimane, passate le quali cadono a carico delle autorità locali, che devono provve-

dere alla loro cura medica, al loro mantenimento e, in caso di bisogno, al loro rimpatrio. Se essi vengono curati all'ospedale, le loro famiglie hanno diritto al sussidio regolamentare anche se abitano in Italia. Se si tratta della moglie e dei figli, molte casse pagano il sussidio dietro semplice presentazione di una copia dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita dei figli, presupponendo senz'altro, quando non risulti loro il contrario, che l'ammalato abbia mantenuta la famiglia con il proprio lavoro. Molte altre casse invece pretendono che l'operaio ne presenti le prove, ma si accontentano di regola di una semplice dichiarazione del sindaco a tale proposito; dichiarazione che si riesce sempre ad ottenere facilmente.

Maggiori difficoltà presenta invece la liquidazione del sussidio ai genitori dell'ammalato, durante la cura all'ospedale, essendo in tal caso necessario dimostrare con prove che essi sono indigenti, bisognosi, incapaci al lavoro e che il figlio provvedeva, prima della malattia, al loro mantenimento. Comunemente però le casse di malattia sono meno rigorose nel concedere tali sussidi di quello che non siano in simili casi i sodalizi professionali nel liquidare le rendite. Ciò si spiega con il fatto che, mentre l'obbligo delle casse di malattia cessa col decorrere della tredicesima o al massimo della ventiseiesima settimana, a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro o meno, l'obbligo dei sodalizi professionali di pagare la rendita può durare invece per tutta la vita dell'avente diritto.

Secondo il paragrafo 216 della « *Reichsversicherungsordnung* » il diritto alle cure mediche ed al sussidio di malattia cessa se gli operai, tanto indigeni, come stranieri, abbandonano il territorio dell'Impero germanico e si recano all'estero. Gli italiani quindi, per aver diritto al sussidio ed alle cure mediche anche in patria, devono avere ottenuto prima di rimpatriare il permesso del medico curante e dell'amministrazione della cassa. Questo permesso viene del resto facilmente accordato quando si tratti di malattie degli organi respiratori, di sciatiche, di reumatismi, ecc., che richieggano, per la loro guarigione, un clima più mite. In tale caso però l'amministrazione della cassa può facilitare l'operaio con una somma corrispondente presso a poco

al sussidio, che spetterebbe allo stesso, tenuto conto della durata presumibile della malattia.

La « *Reichsversicherungsordnung* » contiene infine una nuova disposizione, che riguarda tutti gli operai, ma che colpisce più specialmente gli operai stranieri. Stabilisce infatti il paragrafo 203 che il resto della quota funeraria deve venir pagato in ordine successivo alla vedova, ai figli, al padre, alla madre, ai fratelli del defunto se essi, al momento della morte, convivevano con lui. Ora la grandissima maggioranza degli operai italiani lasciano le loro famiglie in Italia, le quali perciò, in caso di morte del loro congiunto, non hanno diritto al resto della quota funeraria suddetta. Anche su questo punto quindi la nuova legge ha portato, in confronto della vecchia, un sensibile peggioramento a danno degli operai stranieri.

#### b) *Assicurazione contro gli infortuni.*

I diritti degli operai italiani in caso di infortunio sul lavoro non furono sempre gli stessi, ma andarono di continuo modificandosi attraverso le diverse fasi della legislazione sociale tedesca.

Il paragrafo 6, ultimo capovero della legge sulle assicurazioni operaie contro gli infortuni sul lavoro del 6 luglio 1884 stabiliva che i superstiti di un operaio straniero morto in seguito ad infortunio sul lavoro non avessero diritto alle rendite, di cui il paragrafo stesso, se al momento dell'infortunio non avessero dimorato nel territorio dell'Impero germanico.

Il § 67 della medesima legge regolava poi i diritti di un operaio straniero nel caso in cui egli avesse abbandonato il territorio dell'Impero germanico. In tal caso era data facoltà al sodalizio professionale di tacitare il sinistrato od i suoi aventi diritto con il pagamento di un capitale. Il sodalizio poteva far uso di questa facoltà sempre quando lo avesse ritenuto opportuno, senza limitazioni di tempo, ed anche nel caso in cui avesse già emessa una decisione, con la quale avesse liquidato al sinistrato od ai suoi aventi diritto una rendita mensile. Inoltre poteva far uso di tale facoltà anche contro la volontà degli interessati.

La somma da pagarsi veniva fissata dal sodalizio professionale senza il concorso degli interessati, e veniva comunicata agli stessi con una decisione, contro la quale essi potevano ricorrere al tribunale arbitrale, il quale doveva rispondere solo alla questione se la somma proposta corrispondeva o meno ad equità. Se il tribunale non la riteneva corrispondente ai danni subiti dall'operaio in seguito all'infortunio, esso annullava la decisione del sodalizio professionale, e lo condannava a pagare ulteriormente la rendita mensile. Il tribunale non poteva condannare il sodalizio a pagare all'operaio una somma maggiore di quella da esso proposta; la sua sentenza doveva limitarsi a riconoscere o a non riconoscere equa la somma liquidata. Di conseguenza l'interessato non poteva chiedere al tribunale la liquidazione di una somma maggiore, ma doveva limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione ch'egli riteneva lesiva dei propri diritti.

Se il tribunale riconosceva corrispondente ad equità la somma proposta dal sodalizio, l'interessato poteva ricorrere all'ufficio imperiale delle assicurazioni operaie di Berlino, il quale a sua volta si limitava a riconoscere od a non riconoscere equa la somma liquidata. Se il sodalizio professionale non faceva uso di questa sua facoltà, esso era obbligato a pagare agli interessati stranieri la loro rendita mensile, ovunque essi dimorassero.

Il 5 maggio 1886 venne emanata la legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai occupati nella silvicoltura e nell'agricoltura. In questa legge vengono, con i paragrafi 7 e 72, mantenute intatte le disposizioni contenute nella legge del 6 giugno 1884 concernenti gli operai stranieri occupati nelle industrie. Venne poi la legge dell'11 luglio 1887 concernente l'assicurazione degli operai occupati nelle costruzioni, che non fossero già soggetti all'obbligo dell'assicurazione in base alla legge del 1884. Nella legge del 1887 rimase immutato il principio che la moglie, i figli, i nipoti ed i genitori dell'operaio straniero sinistrato non avessero diritto alla rendita, se al momento dell'infortunio non avessero abitato nel territorio dell'Impero germanico. Il paragrafo 39 della detta legge poi dava facoltà ai sodalizi professionali di sospendere il pagamento della rendita per tutto il tempo in cui l'avente diritto non risiedeva nel territorio dell'Impero. Lo

stesso paragrafo dava ampia facoltà agli stessi di tacitare gli stranieri, anche contro la loro volontà, con una somma uguale a tre annualità della rendita liquidata. Perchè i sodalizi potessero far uso di questa facoltà non era neppur necessario che lo straniero avesse abbandonato prima il territorio dell'Impero.

Questi principii sono mantenuti intatti nella legge del 13 luglio 1887, concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli uomini di mare.

Vennero finalmente le leggi del 30 giugno 1900. In esse si mantenne fermo il principio che i superstiti di un operaio straniero, morto in seguito ad infortunio sul lavoro, non avessero diritto ad una rendita se, al momento dell'infortunio, non avessero abitato nel territorio dell'Impero germanico, ovvero si fosse trattato di un marinaio a bordo di una nave tedesca. Si lasciava però facoltà al Consiglio federale di abrogare questa disposizione di legge per determinati territori confinanti coll'Impero ed a favore dei sudditi di quegli Stati stranieri, le cui leggi avessero liquidato alle famiglie degli operai tedeschi, morti in seguito ad infortunio sul lavoro, indennità corrispondenti a quelle liquidate in simili casi dalle leggi tedesche. In forza di questa facoltà il Consiglio federale abolì nella seduta del 23 maggio 1901 la suaccennata disposizione restrittiva di legge per un gran numero di provincie confinanti con l'Impero. Con decisione del 23 luglio 1901 poi tale disposizione venne abolita a favore degli operai italiani e austro-ungarici occupati nelle industrie e nelle costruzioni; con decisione del 25 giugno 1903 a favore degli olandesi; con decisione del 4 maggio 1905 a favore dei lussemburghesi e finalmente con decisione del 22 febbraio 1906 a favore dei belgi.

Mentre poi nelle leggi del 1884 e 1885 si stabiliva il principio che l'operaio straniero avesse diritto di riscuotere la sua rendita anche nel caso in cui egli avesse abbandonato il territorio dell'Impero germanico, nelle leggi del 1900 invece si stabiliva il principio contrario, e cioè che il diritto al pagamento della rendita da parte degli operai stranieri dovesse rimaner sospeso per tutto il tempo, durante il quale l'interessato non avesse la sua abituale dimora in Germania. Questo principio si trovava già esposto nel progetto della legge del 1884, ma la com-

missione parlamentare lo lasciò cadere. Ricomparve poi nella « *Bauunfallversicherungsgesetz* » e nella « *See-Unfall Versicherungsgesetz* » del 1887, e vi rimase nella legge del 1900. Mentre però nelle leggi del 1887 non era data facoltà al Consiglio federale di abrogare questa disposizione a beneficio di chicchessia, nelle leggi del 1900 invece si dava facoltà allo stesso di abrogarla per determinati territori confinanti coll'Impero ed a favore dei sudditi di quegli Stati stranieri, le cui leggi avessero liquidato, in caso di infortunio, agli operai tedeschi un'indennità equivalente a quella liquidata dalle leggi germaniche.

Con il decreto del 20 giugno 1901 sopra ricordato si abolì questa disposizione restrittiva di legge anche a favore degli operai italiani ed austro-ungarici. Altri decreti l'abolirono per gli operai di altre nazionalità.

Venne finalmente la « *Reichsversicherungsordnung* » del 19 luglio 1911, la quale mantiene intatti questi principii, e cioè esclude dal diritto alla rendita le famiglie degli operai stranieri, che al momento dell'infortunio non abbiano abitato nel territorio dell'Impero, e sospende il diritto alla percezione della rendita stessa a quelli operai stranieri sinistrati che abbandonino tale territorio. Ma a favore degli operai italiani esiste il decreto del Consiglio dell'Impero del 31 luglio 1901 e la convenzione tra il Regno d'Italia e l'Impero germanico circa le assicurazioni operaie. Secondo l'articolo primo di tale convenzione ciascuna delle parti contraenti accorda, per le prestazioni dipendenti rispettivamente dall'assicurazione germanica contro gli infortuni nell'industria e nella marina e dell'assicurazione italiana contro gli infortuni, ai cittadini e superstiti dell'altra parte lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini ed ai loro superstiti.

Riassumendo quindi, i diritti degli operai italiani e dei loro aventi diritto sotto l'impero della legge attuale sono:

1) le famiglie degli operai italiani occupati nelle industrie e nelle costruzioni e morti in seguito ad infortunio sul lavoro, hanno diritto alla rendita stabilita dalla legge anche se al momento dell'infortunio non avevano il loro abituale domicilio nel territorio dell'Impero germanico;

2) le famiglie degli operai italiani occupati nell'agricol-

tura e nella silvicoltura e morti in seguito ad infortunio sul lavoro, non hanno diritto a rendita alcuna, se al momento dell'infortunio non avevano la loro abituale dimora nel territorio dell'Impero germanico;

3) gli operai sinistrati italiani, occupati nelle industrie e nelle costruzioni, nonchè i marinai hanno diritto di ricevere le loro rendite ovunque essi trasportino la loro dimora, purchè comunicchino al sodalizio professionale il loro nuovo indirizzo;

4) gli operai sinistrati italiani occupati nell'agricoltura e nella silvicoltura non hanno diritto di riscuotere le loro rendite fuori dei confini del territorio germanico. Per tutto quel tempo, durante il quale essi non abitano nel territorio dell'Impero, il diritto alla rendita viene sospeso, e le rate, che durante questo periodo di tempo si maturano, vanno per l'operaio perdute.

Gli operai nostri sono quasi tutti occupati nelle industrie e nelle costruzioni. Pochissimi sono coloro, che sono occupati nell'agricoltura e nella silvicoltura, e pochissimi quindi coloro, che cadono sotto le disposizioni relative di legge. In 9 anni l'Ufficio dell'emigrazione di Colonia, che estende la sua giurisdizione su tutta la Vestfalia, la Renania, il Baden, l'Essen-Nassau e l'Alsazia-Lorena, ebbe ad occuparsi di soli 6 infortuni di operai, che erano stati occupati nell'agricoltura e nella silvicoltura. Non essendo le loro rendite pagabili fuori dei confini del territorio germanico, essi vennero tacitati con una somma uguale a tre annualità della rendita stessa. Vi sono bensì numerosi operai italiani che vengono occupati nei boschi a tagliare piante ed a lavorare il legno, ma essi vengono occupati da imprese aventi carattere industriale, per cui godono di conseguenza di tutti i vantaggi, di cui godono gli operai occupati nelle industrie.

Non molto numerosi sono poi gli italiani occupati a bordo delle navi mercantili tedesche.

\*  
\* \*

Il principio dell'uguaglianza di trattamento stabilito nell'articolo primo della convenzione surricordata non esclude però (articolo 2 della convenzione stessa) che in luogo della rendita

possa esser data, con il consenso dell'avente diritto, una somma equivalente a tre annualità di rendita, e, senza il suo consenso, un capitale corrispondente al valore della rendita stessa.

Abbiamo visto che secondo le leggi del 6 giugno 1884, 5 maggio 1886, 11 luglio 1887 e 13 luglio 1887 la tacitazione degli operai sinistrati stranieri con il pagamento di una somma in una sola volta poteva aver luogo anche contro la volontà degli interessati.

Nelle leggi del 1900 invece si affermava il principio opposto e si stabiliva che lo straniero poteva venir tacitato con una somma uguale alla rendita di tre anni, ma solamente dietro sua richiesta, nel caso in cui egli avesse trasportato permanentemente il suo domicilio fuori del territorio dell'Impero germanico. Capitalizzazione coattiva della rendita non esisteva quindi affatto, per cui i cittadini italiani potevano godere le loro rendite ovunque essi avessero creduto opportuno di fissare la loro residenza, magari fuori dell'Europa, e non potevano venir tacitati con una somma in una sola volta se non con il loro consenso.

Questa posizione di fatto e di diritto avrebbe dovuto venire ad ogni costo mantenuta. Invece il paragrafo 716 della « *Reichversicherungsordnung* » stabilisce che agli operai stranieri, che abbandonino il territorio dell'Impero, possa venir pagato, invece della rendita mensile, a completa tacitazione, un capitale corrispondente al valore della rendita stessa. La legge lasciava al Consiglio dell'Impero la facoltà di fissare le norme per tale capitalizzazione. Nella convenzione surricordata venne sancito nell'art. 2, come abbiamo veduto, il principio della capitalizzazione delle rendite, lasciando al Consiglio dell'Impero l'incarico di fissare le norme per tale materia. Queste norme vennero fissate con decreto dell'11 dicembre 1912, cioè dopo che venne firmata la convenzione, e sono agli operai stranieri sfavorevolissime.

In base a tali norme gli operai italiani che abbandonino il territorio dell'Impero ricevono, invece della rendita mensile, a completa tacitazione, un capitale uguale alla rendita di 4 anni, se la capitalizzazione avviene entro il primo anno dal giorno dell'infortunio; e un capitale calcolato sulla base del tempo passato dal giorno dell'infortunio e dell'età del sinistrato, se la capitaliz-

zazione avviene dopo il primo anno. Il capitale non è mai però superiore a 8,20 annualità di rendita.

La posizione di diritto degli operai italiani infortunati è quindi ora, per quanto riguarda la capitalizzazione, la seguente:

1) essi possono venire, in base al § 617 della legge, tacitati coattivamente col pagamento di un capitale una volta tanto, se essi abbandonano il territorio dell'Impero germanico;

2) la capitalizzazione della rendita si effettua in base ad una tabella del « Bundesrat », sfavorevolissima agli operai;

3) la capitalizzazione può avere luogo anche per le rendite dipendenti da infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge e ciò in base all'art. 62 delle disposizioni transitorie, che è così concepito: « Die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung über Abfindung von Ausländern mit einem dem Werte ihrer Jahresrente entsprechenden Kapital gelten auch für Renten, die vor dem in Krafttreten dieser Vorschriften festgestellt worden sind ».

Ora il principio della tacitazione degli operai stranieri « mit einen entsprechenden Kapital », sancito nella nuova « Reichsversicherungsordnung », è senza dubbio dannosissimo agli operai stessi.

Infatti mentre prima, col sistema del pagamento delle rendite mensili, gli operai colpiti da infortunio avevano assicurato il necessario all'esistenza fino alla loro morte, con il sistema del pagamento di un capitale avverrà assai di frequente che essi, mutilati e resi incapaci al lavoro in seguito ad infortunio sofferto in Germania, consumeranno in breve tempo il capitale ricevuto; e si troveranno poi senza un soldo ed incapaci a guadagnarsi con il lavoro delle proprie braccia il necessario alla vita, ciò che con il sistema del pagamento delle rendite mensili non poteva avvenire. Un operaio al quale, invece di una rendita annua di Mk. 800, venga liquidato una volta tanto un capitale di Mk 3 o 4 mila, non potrà vivere coll'interesse del capitale ricevuto e dovrà quindi a poco a poco consumare per vivere la somma pagatagli.

Il pagamento di un capitale in luogo della rendita mensile può venire desiderato quando trattasi di lesioni di poca impor-

tanza, le quali non impediscano all'infortunato di darsi a proficuo lavoro, ovvero di lesioni guaribili entro un periodo di tempo relativamente breve. Ma quando trattasi di lesioni che importano un'incapacità duratura al lavoro superiore al 20 %, il pagamento di un capitale, in luogo di una rendita, è dannoso; tanto è vero che la « *Reichsversicherungsordnung* » proibisce in modo assoluto, anche nel caso in cui l'infortunato ed il sodalizio professionale siano d'accordo, la capitalizzazione delle rendite degli operai indigeni, quando l'incapacità al lavoro è superiore al 20%. Inoltre proibisce la capitalizzazione delle rendite degli operai stranieri fino a tanto che essi rimangano nel territorio dell'Impero, tanto è il timore che gl'infortunati cadano, dopo consumato il capitale, a carico della beneficenza pubblica e privata.

A chi crede preferibile il pagamento di un capitale, qualunque esso sia, purchè non del tutto irrisorio, al pagamento di una rendita mensile, la quale viene di tanto in tanto ridotta, e molte volte soppressa, dopo sei mesi, un anno e poco più, bisogna osservare che la rendita viene diminuita o soppressa solo quando è provato, in base a perizie mediche, che le conseguenze dannose dell'infortunio sono diminuite o scomparse totalmente, per cui dalla diminuzione o soppressione della rendita il sinistrato non risente alcun danno, essendo nel frattempo aumentata la sua capacità al lavoro proficuo.

A tutto ciò aggiungasi che la legge non accorda all'operaio il diritto di venir tacitato con una somma di danaro, quando egli lo desidera, ma che la facoltà di accordare o meno la tacitazione spetta al sodalizio professionale. È quindi evidente che nel caso in cui trattasi di lesioni, le quali, secondo il parere dei periti medici, sono suscettibili di miglioramento o di guarigione completa entro un lasso di tempo relativamente breve, il sodalizio professionale continuerà a pagare le rendite mensili fino a che sarà giunto il giorno, in cui crederà di poterle ridurre o sopprimere. Il sodalizio professionale farà insomma, nel capitalizzare o meno la rendita, il suo proprio interesse: capitalizzerà quando avrà interesse di capitalizzare e pagherà la rendita mensile quando il proprio interesse lo consiglierà a far ciò.

Concludendo, la « *Reichsversicherungsordnung* » porta su que-

sto punto un peggioramento assai sensibile, in confronto della legge antecedente, a danno degli operai italiani.

Ma il danno diviene assai maggiore, in seguito al decreto del *Bundesrat* in data 21 dicembre 1912, che stabilisce le norme per la capitalizzazione delle rendite. Per quanto riguarda la tacitazione delle vedove, degli orfani e dei genitori di un operaio defunto in seguito ad infortunio sul lavoro, la capitalizzazione corrisponde ad equità; ma danni assai rilevanti invece apporta ai nostri operai la disposizione, secondo la quale essi possono venir tacitati con una somma uguale a 4 annualità della rendita liquidata, se la tacitazione ha luogo entro il primo anno dal giorno dell'infortunio. Quando dal giorno dell'infortunio sono passati uno o più anni, le condizioni migliorano alquanto, ma non tanto però come a prima vista sembrerebbe. Poichè i sodalizi professionali prima di tacitare un operaio con sei o più annualità, trovano il modo di ridurgli in seguito a miglioramento avvenuto od avvenuta « *Angewöhnung* » la rendita mensile da principio liquidata, per cui la capitalizzazione avviene poi in base alla rendita ridotta.

Il far rimanere in Germania gl'infortuni italiani almeno fino a tanto che sia passato il primo anno dal giorno dell'infortunio allo scopo di ottenere poi, in caso di capitalizzazione, una somma maggiore, porta con sè risultati assai dubbi. Ciò può farsi solo in alcuni casi speciali, come quando, per esempio, trattasi di incapacità al lavoro completa e duratura, cioè quando la rendita massima non può venir in nessun caso diminuita.

Il far rimanere gli operai infortunati in Germania poi cozza contro difficoltà pratiche non lievi e talvolta addirittura insuperabili. Un operaio che sia divenuto, in seguito ad infortunio, incapace al lavoro del 40 %, 50 %, assai difficilmente potrà sfruttare la capacità rimastagli e trovare occupazioni in un paese come la Germania, dove gli operai nostri sono chiamati a compiere i lavori più faticosi e più gravi. I lavori e le mansioni che possono venir compiuti da uomini in gran parte invalidi, vengono di regola affidati, come è spiegabile, agli infortunati indigeni. L'italiano d'altra parte non può con una rendita del 40, 50 % d'incapacità al lavoro vivere qui disgiunto dalla famiglia,

per cui gli è giuocoforza ritornare al più presto possibile in patria. Nel paese natio egli possiede qualche volta una casa, dove abita con la famiglia; la vita in comune con essa gli è meno costosa; egli può coltivare il campicello e trovare assai più facilmente che in terra straniera una occupazione più confacente alle sue condizioni fisiche. Con la rendita ed un po' di lavoro può tirare avanti alla meno peggio.

I gravi danni di questa disposizione del Consiglio dell'Impero continuano a farsi manifesti. Operai, che hanno perduto in seguito ad infortunio sul lavoro uno o due arti, non possono rimpatriare, se non sia passato almeno un anno dal giorno della disgrazia, poichè altrimenti essi vengono subito tacitati con una somma corrispondente a quattro annualità di rendita.

Giovani dell'età di 20-30 anni, che in seguito ad infortunio sul lavoro sono divenuti completamente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, ed ai quali era stata liquidata negli anni scorsi una rendita mensile vita natural durante, si vedono coattivamente tacitati con una somma di tre o quattro mila lire! La necessaria conseguenza di tutto ciò sarà che molti di questi infelici si troveranno fra qualche anno al verde d'ogni cosa, e saranno costretti a rivolgersi, per vivere, alla pietà della gente. Ciò è ingiusto ed inumano.

c) *Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed a favore dei superstiti.*

Per ciò che concerne l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, i diritti dei nostri operai sono molto limitati. Secondo la legge attuale essi possono godere le pensioni relative a questo ramo di assicurazione solo nel caso, in cui rimangano ad abitare nel territorio dell'Impero germanico od in uno di quei territori esteri, che vengono considerati come *Grenzgebiete*. Se essi abbandonano questi territori volontariamente, il diritto alla pensione rimane sospeso. Solo nel caso in cui essi siano stati espulsi dalla Germania, non in seguito a condanna penale, hanno diritto a riscuotere la rendita anche fuori dei suddetti territori. Secondo la legge del 1899 l'istituto assicuratore poteva tacitare

l'operaio che abbandonava il territorio dell'Impero, con una somma uguale alla pensione di tre anni. Ma siccome ciò costituiva una facoltà dell'istituto assicuratore e non un diritto dell'operaio, ne conseguiva che la capitalizzazione della rendita veniva quasi sempre, per principio, negata. La nuova legge invece fa obbligo agli istituti assicuratori di pagare agli operai suddetti un capitale uguale alla rendita di tre anni. Ciò costituisce un sensibile miglioramento nella condizione degli stranieri, benchè manchi sempre la parità di diritti con i nazionali.

Relativamente pochi sono gli operai nostri che riescono ad acquistare il diritto alla rendita d'invalidità e di vecchiaia, poichè relativamente pochi sono coloro che continuano ad emigrare in Germania molti anni di seguito, quanti sono necessari per acquistare tale diritto. Essi si recano ora in Germania, ora nel Lussemburgo, ora in Francia, ora in Svizzera, ora in America e così via, per cui difficilmente riescono a mettere assieme le 200 quote necessarie per aver diritto alla pensione d'invalidità, e le 1200 necessarie per aver diritto alla pensione di vecchiaia. Si noti poi che, quando essi lasciano decorrere due anni senza pagare le quote settimanali, perdono i diritti prima acquisiti; inoltre, appunto negli anni in cui essi cominciano a divenire invalidi, non emigrano più, lasciando che emigrino i figli. Gli operai nostri conservano raramente le loro *Invalidenquittungen*, che costituiscono appunto la prova della quote pagate. Per questi e per altri motivi gli operai nostri difficilmente riescono ad acquistare il diritto alla pensione d'invalidità e di vecchiaia. Sarebbe quindi equo ed umano che almeno quei pochi, ai quali la pensione viene liquidata, potessero goderla anche in patria.

Alcuni rilevanti vantaggi in questo campo si sono ottenuti a favore dei nostri operai con la convenzione sopracitata. Stabilisce infatti l'art. 3 di detta convenzione che i contributi relativi all'assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti devono essere versati per gli italiani, al pari che per i tedeschi, anche quando i primi siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o alla Cassa invalidi per la marina mercantile. Quando l'italiano sia iscritto però ad una delle suddette casse, gli istituti germanici assicuratori

dovranno, a richiesta di esso, attribuire alla Cassa nazionale di previdenza la metà dei contributi per esso versati a partire dall'atto della richiesta; e ciò a titolo di versamento alla Cassa, alla quale il richiedente è iscritto. Con questa disposizione si dà a tutti i nostri operai il modo di assicurarsi contro l'invalidità e la vecchiaia presso un istituto tedesco.

In pratica però i vantaggi, che derivano ai nostri operai da tale disposizione, sono di gran lunga inferiori all'aspettativa, non solo perchè i nostri operai tralasciano, per indolenza o per ignoranza, di iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza, ma più ancora perchè essi, una volta iscritti, trascurano di inviare a suo tempo all'istituto assicuratore tedesco compente le relative *Quit-  
tungskarten*, debitamente riempite, in base alle quali solo può aver luogo il versamento all'istituto italiano dei contributi da loro versati. Per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e per il trapasso alla Cassa stessa dei contributi pagati in Germania si richieggono dagli operai troppi atti di volontà, che essi, o per indolenza o per ignoranza, non vogliono o non sanno compiere.

\*  
\* \*

Quantunque gli operai italiani e le loro famiglie godano in parte dei medesimi diritti di cui godono gli operai indigeni, pur tuttavia riesce loro talvolta assai più difficile farli valere.

Per quanto riguarda gl'infortuni sul lavoro, nei casi, in cui l'infortunio è seguito da morte, la liquidazione della rendita alla moglie ed ai figli si ottiene facilmente con la presentazione di una copia dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Gravi difficoltà presenta invece la liquidazione della rendita ai genitori, poichè in questo caso è necessario provare che essi sono indigenti, bisognosi, incapaci a lavoro proficuo, e che il figlio defunto provvedeva in gran parte al loro mantenimento, almeno durante l'anno precedente l'infortunio. Ora l'onere di questa prova riesce spesse volte assai difficile e gravoso per i sudditi italiani. Per i sudditi tedeschi la prova è assunta dalla locale autorità di polizia. Ad ogni modo riesce sempre facile agli in-

interessati di far assumere i loro testi dai sodalizi professionali o dagli uffici superiori d'assicurazione. In ben diverse condizioni si trovano invece i genitori di un sinistrato italiano, tanto più perchè i sodalizi professionali, gli uffici superiori di assicurazione e lo stesso ufficio imperiale delle assicurazioni di Berlino non danno gran peso ai certificati delle autorità comunali italiane, forse perchè poterono qualche volta assodare che contenevano delle dichiarazioni non del tutto conformi al vero. Il raccogliere quindi le prove necessarie per far riconoscere ai genitori di un operaio defunto il diritto ad una rendita, è spese volte assai difficile.

Un altro grave inconveniente si manifesta poi per quanto riguarda le visite mediche degli operai sinistrati residenti in Italia. Secondo la legge germanica i sodalizi professionali possono diminuire la rendita ogni qual volta nelle condizioni dell'operaio sinistrato sia avvenuto un miglioramento. Per constatare se tale miglioramento si sia o no verificato, esse sottopongono periodicamente i sinistrati a visite mediche che, per quelli residenti in Italia, vengono eseguite, di regola, da medici scelti dal consolato germanico. Se in seguito ai risultati di queste visite la rendita viene diminuita, l'operaio ha facoltà di ricorrere contro la decisione di diminuzione agli uffici superiori di assicurazione, ma per far ciò, con una certa speranza di successo, egli deve sostenere il suo ricorso con una nuova perizia medica che combatte le affermazioni contenute nella perizia avversaria.

Ora raramente i medici italiani, fatte le debite eccezioni, stendono delle perizie che siano tali da sostenere validamente le ragioni degli operai. Le loro perizie non hanno spesso alcun valore, non solo perchè essi le stendono con grande noncuranza, forse perchè non vengono o vengono pagati male, ma più ancora perchè essi ignorano completamente la legislazione germanica in materia e la relativa giurisprudenza. Essi fissano quindi a casaccio il grado d'incapacità al lavoro del sinistrato, malgrado vi siano anche in Italia una legge sugli infortuni ed una relativa giurisprudenza, alle quali almeno dovrebbero attenersi. Anche coloro poi, che sarebbero in grado di estendere delle vere e proprie perizie mediche, non possono spesso giudicare se il miglio-

ramento nelle condizioni dell'operaio asserito dalla parte avversaria si sia o meno verificato, poichè essi non hanno sott'occhio, per i necessari confronti, le perizie mediche precedenti, in base alle quali venne prima liquidata ed in seguito diminuita la rendita.

Avviene poi spesso che i medici italiani, non avendo a loro disposizione gli atti relativi al sinistrato, non conoscano con precisione la natura e l'estensione delle lesioni causate dall'infortunio, e comprendano nelle loro perizie delle manifestazioni morbose che con l'infortunio non hanno nessun logico nesso di causa e di effetto, mentre qualche volta tralasciano di tener conto di altri fenomeni fisiologici dannosi, che hanno la loro causa prima nelle lesioni patite dal sinistrato.

Allo scopo di ovviare a tutti questi inconvenienti alcuni sodalizi professionali avevano cominciato a far visitare ogni anno in Italia i sinistrati da una commissione medica, composta di un medico tedesco e di uno o più medici italiani designati dalle Autorità nostre.

Una tale commissione però non funziona più da lungo tempo, per cui ora i medici vengono nuovamente scelti unilateralmente dai sodalizi professionali. È vero però che alcuni medici, che vengono scelti di regola dai sodalizi suddetti, sono appunto quelli stessi che vennero designati a tale scopo dalle autorità italiane. Ciò non di meno è sempre diffusa tra gli operai la convinzione che il medico del sodalizio professionale sia sempre disposto a favorire gli interessi di chi lo paga.

Causa di lunghe e costose controversie con i sodalizi professionali è poi il fatto che spesse volte gli operai nostri o non denunciano o denunciano troppo tardi gli infortuni di cui rimangono vittima. Sono frequenti i casi in cui le conseguenze dell'infortunio si manifestano in tutta la loro gravità molto tempo dopo avvenuta la disgrazia. Molti dei nostri operai sono occupati nelle miniere di ferro e di carbon fossile e nelle cave di pietra. Ora avviene spesso che un pezzo di roccia ferisca l'operaio leggermente ad un piede o ad una gamba. Il dolore prodotto da una tale lesione non è spesse volte tale da costringere l'operaio ad abbandonare il lavoro. Egli spera di guarire in alcuni giorni senza

medicamenti di sorta, continuando nella sua occupazione, e tralascia perciò di denunciare il fatto al padrone od ai di lui dipendenti e talvolta di farne cenno perfino ai suoi compagni di lavoro.

Nel maggior numero dei casi, lesioni di tale natura guariscono infatti senza lasciar dietro di sè conseguenze di sorta e senza aver costretto l'operaio ad abbandonare il lavoro. Ma esse sono talvolta anche causa di conseguenze gravissime per il colpito. Dopo alcuni giorni dalla lesione egli è costretto a rimanere a casa in seguito ai dolori sempre più forti, che si vanno manifestando nella parte lesa, e solo quando egli vede che il male va facendosi sempre più grave, corre dal medico, il quale constata l'esistenza di un processo infiammatorio di natura tubercolosa. Anche con il medico l'operaio, spesso perchè non conosce la lingua tedesca, non parla dell'infortunio, e ricorre poi per aiuto alle Autorità del suo paese quando il male è tanto progredito da aver resa necessaria l'amputazione dell'arto.

Secondo la costante giurisprudenza il sinistrato ha in tali casi diritto ad un risarcimento per tutte le conseguenze dell'infortunio, perchè il processo di natura tubercolosa viene appunto chiamato in vita dalla lesione sofferta dall'operaio. In tali casi però, ed in generale sempre quando vi sia anche il più piccolo dubbio circa l'esistenza dell'infortunio, i sodalizi professionali negano sempre la rendita, lasciando al sinistrato il compito di provare avanti i tribunali che egli si è realmente fatto male sul lavoro. La produzione di tale prova riesce il più delle volte difficilissima, sia perchè spesso mancano testimoni oculari del fatto, sia perchè costoro, chiamati a deporre, lo fanno, dopo molti mesi, in modo incerto e confuso, sia anche perchè la loro audizione non è più possibile, essendosi nel frattempo recati a lavorare altrove.

Altre volte si tratta di ferite di piccolissima entità, come per esempio della ferita ad un dito od alla mano con un chiodo, che dà poi luogo ad un avvelenamento del sangue, con conseguenze gravissime; di una piccola ferita ad un occhio, che produce poi la perdita della vista; di un arto, di una botta contro il petto, che causa lo sviluppo di un processo tubercoloso, specialmente presso coloro che ne hanno la predisposizione naturale, e così di

seguito. In tutti questi casi l'operaio ha diritto ad un risarcimento proporzionale a tutte le conseguenze che stanno con l'infortunio in nesso logico di causa ed effetto, ma per aver tale diritto egli deve anzitutto dimostrare l'esistenza dell'infortunio stesso. Da qui frequenti e lunghe liti contro i sodalizi professionali, che non di rado finiscono a danno dell'operaio.

Tutte le volte quindi che un operaio patisce un infortunio, per quanto di lieve entità, deve denunciarlo subito ai suoi compagni di lavoro ed al suo capo; e, qualora egli avesse bisogno di assistenza medica, deve aver cura che gli venga rilasciato dal padrone un *buono d'infortunio* e non un *buono di malattia*, come spesso avviene. Non deve poi trascurare di narrare subito, o di far narrare da chi conosce la lingua tedesca, al medico come avvenne il fatto, affinché il medico stesso possa poi farne menzione nella sua perizia.

Quanto mai triste è spesso volte la condizione dei nostri operai sinistrati dopo la loro uscita dall'ospedale, se essi sono ancora, come avviene di sovente, incapaci a lavoro proficuo! Essi devono attendere in tale caso, senza alcun mezzo per vivere, alcune settimane la liquidazione della pensione. È vero che talvolta vengono spediti loro degli anticipi sulla stessa, ma questi non sono mai sufficienti per poter far fronte ai bisogni della vita. Poichè è da tener presente che le rendite non sono mai sufficienti al mantenimento del sinistrato e della di lui famiglia, se non nel caso in cui si tratti della rendita piena.

La rendita che viene liquidata, è sempre proporzionale al grado d'incapacità al lavoro causata dall'infortunio. Teoricamente quindi un operaio che abbia leso o perduto un piede, una gamba, un braccio, sarà del 40-50-60-% incapace al lavoro. Egli per vivere dovrebbe quindi mettere in valore la capacità al lavoro rimastagli. Praticamente invece le cose sono ben diverse. L'operaio nostro, che ha perduto il 40-50-60 % della sua capacità al lavoro, difficilmente trova da occuparsi, in special modo in un paese, come la Germania, in cui esso è di regola chiamato a compiere i lavori più faticosi. La sua incapacità al lavoro, per il fatto della sua disoccupazione forzata, è in tal caso totale, mentre la pensione non gli risarcisce che una parte del danno patito.

Deve passare sempre lungo tempo prima ch'egli riesca a trovare un nuovo mestiere confacente alle sue mutate condizioni fisiche ed a mettere così in valore la capacità al lavoro rimastagli.

Quanti poveri infortunati, incapaci soltanto parzialmente al lavoro, si augurano di essere incapaci del tutto! Poichè inutile torna una piccola rendita parziale quando l'operaio al caso pratico non può, coll'applicazione al lavoro di quelle energie che gli rimangono, provvedere a sè ed alla famiglia. È vero che la legge dispone che se il parzialmente leso in seguito ad infortunio sul lavoro è, senza sua colpa, realmente disoccupato, il sodalizio ha la facoltà di tramutare la rendita parziale in totale, per il tempo, durante il quale dura la disoccupazione, ma di questa facoltà, specialmente a favore degli operai italiani, non viene mai fatto uso.

Assai più dolorosa ancora è la condizione di quei sinistrati, il cui infortunio non sia stato riconosciuto dal sodalizio professionale. Se l'infortunio non è stato subito denunciato e l'autorità di polizia non ha compiuto regolarmente l'inchiesta stabilita dalla legge, i sodalizi professionali negano senz'altro che si tratti di infortunio sul lavoro, lasciando all'operaio il compito, spesso non facile, di provare il contrario. In tal caso l'operaio sinistrato deve rimanere lunghi mesi in Germania per la tutela dei propri diritti senza un soldo in tasca per vivere, e certamente morirebbe di fame se non venisse in suo aiuto la carità dei compagni. Io ne ho visti molti di questi operai andare ramingando da una cucina operaia all'altra, da una casa all'altra, in cerca del cibo necessario al loro mantenimento, cibo che essi fortunatamente trovano sempre, poichè l'operaio italiano non abbandona mai, non nega mai il suo aiuto al compagno di lavoro caduto in miseria.

Le cure ed il trattamento, che gli operai nostri ricevono negli ospedali tedeschi, non lasciano in complesso nulla a desiderare. Se talvolta gli operai sollevano dei lagni, ciò dipende dal fatto ch'essi sono ricoverati in piccoli ospedali di campagna, nei quali non possono avere le cure che desiderano, specialmente se si tratta di malattie o d'infortuni gravi. In tali casi però essi vengono trasportati, se ciò è possibile senza serio pregiudizio della loro vita, negli ospedali delle città vicine. Dovunque vi sono

poi in Germania delle cliniche chirurgiche per gli operai sinistrati, nelle quali vengono seguiti i più moderni ed i più razionali metodi di cura. È nell'interesse stesso dei sodalizi professionali il provvedere affinchè gli operai vengano curati nel miglior modo possibile, poichè quanto più la cura avrà buoni risultati, tanto minore sarà il grado d'incapacità al lavoro causato dall'infortunio, e conseguentemente tanto minore sarà l'indennità che il sodalizio dovrà pagare.

Non sono pochi i medici che per poter interrogare i nostri operai e farsi da loro comprendere, hanno studiata ed imparata la nostra lingua. Qualora tra il medico ed il paziente non sia possibile una diretta intesa, viene di regola chiamato un interprete che si trova facilmente tra gli operai italiani del luogo. Se nella cura medica degli operai nostri si verificano quindi ancor oggi degli inconvenienti, essi si verificano nelle campagne lontane dalla città o nei piccoli paesi sperduti tra i monti, ove o non vi sono affatto, o vi sono dei piccoli ospedali condotti da suore di carità, senza una vera e propria organizzazione. Il medico del villaggio è in tali casi anche il direttore dell'ospedale.

Danni non lievi portano talvolta agli operai nostri certi segretari ambulanti, senza coscienza e senza cuore, i quali si recano da loro, offrendo, dietro compenso, di occuparsi della liquidazione della pensione. Sono quasi sempre dei connazionali spostati che, avendo una certa istruzione e non avendo alcuna voglia di lavorare, si sono dati al mestiere di sanguisughe e di sfruttatori dell'ignoranza dei nostri lavoratori. Essi promettono loro mari e monti; scrivono lettere in tutte le lingue ed a tutte le autorità, facendole sottoscrivere dai sinistrati, e li abbandonano poi completamente a sè stessi, appena s'accorgono che non vi sono più quattrini da spillare. Questi individui furono numerosi specialmente nella Lorena e nel Lussemburgo, ma dopo la guerra senza quartiere, che mosse loro l'Ufficio dell'emigrazione di Colonia, essi andarono a poco a poco diminuendo.

I nostri operai sono poi spesso vittime del falso concetto che essi hanno dei loro diritti. Sono ancora numerosi gli operai che considerano l'infortunio, specialmente se di poca entità, come una manna piovuta dal cielo, poichè sperano di poter percepire

per le sue conseguenze una forte indennità. E questa loro illusione viene tenuta viva abilmente dai segretari ambulanti, di cui parlai sopra, o dai compagni di lavoro. Questo fenomeno si verifica specialmente nella Lorena e nel Lussemburgo. Operai, che hanno ferito o perduto un dito della mano, è che sarebbero tornati dopo poche settimane di cura medica al lavoro abituale, se la ferita fosse stata la conseguenza di una disgrazia accidentale avvenuta fuori del lavoro, rimangono invece mesi e mesi con le mani alla cintola, anche se i medici, i sodalizi, i consolati, gli uffici di emigrazione e quanti si occupano di loro, li esortano a riprendere il lavoro, facendò loro presenti i disinganni, ai quali vanno incontro. E quando finalmente si vedono liquidata dai sodalizi professionali o dai tribunali arbitrali una pensione di pochi marchi mensili, gridano all'ingiustizia, scagliandosi magari contro chi si era occupato di loro con disinteresse e con amore.

Altre volte il desiderio di voler ad ogni costo ottenere una rendita crea negli operai sinistrati uno stato psicologico tale, che essi si credono in buona fede ammalati o gravemente danneggiati nella primitiva capacità al lavoro, pur essendo le conseguenze dell'infortunio sofferto di niuna entità. Accade inoltre che essi, dopo aver vissuto lungamente nell'ozio degli ospedali, provino, all'atto del loro licenziamento dagli stessi, una certa avversione per la ripresa del lavoro, anche se completamente guariti. In tutti questi casi le loro condizioni economiche sono delle più tristi, poichè i sodalizi professionali, in base alle perizie mediche, o non liquidano pensione alcuna, o ne liquidano una assai piccola corrispondente al grado d'incapacità al lavoro obiettivamente accertato. Il miglior modo per essere di aiuto a questi operai è il dichiarar loro apertamente di non volersi occupare delle loro lamentele e delle loro pretese, ed abbandonarli completamente a sè stessi, poichè l'esperienza insegna che quando essi vengono da tutti abbandonati, anche le illusioni vanno in loro a poco a poco scomparendo. Solamente allora essi ritornano alle loro consuete occupazioni.

## CAPITOLO III.

## Leggi e regolamenti concernenti gli stranieri.

1. *Diritto di soggiorno.*

In un'epoca di civiltà e di progresso, come la nostra, nella quale i rapidi mezzi di comunicazione permettono agli individui di trasportarsi con grande rapidità da un punto all'altro della terra, vanno scomparendo sempre più i confini tra Stato e Stato. Ogni individuo è oggi libero di trasportare ovunque meglio gli piaccia il proprio focolare domestico, ed ovunque egli deve venire considerato come persona e come soggetto di diritto. Ciò è il risultato di uno sviluppo secolare, che ha prodotto un completo mutamento nella condizione degli stranieri. Dall'assoluta mancanza di ogni diritto, gli stranieri sono a poco a poco arrivati a conquistare presso tutti gli Stati la perfetta uguaglianza dei diritti di cui godono i cittadini dello Stato che li ospita, meno, di regola, i diritti politici. Questo processo di uguaglianza civile andò sviluppandosi presso i diversi popoli di pari passo con lo svilupparsi della civiltà e della coltura, rimanendo spesso influenzato dalle condizioni e dai caratteri peculiari delle singole nazioni. Ovunque l'uguaglianza cominciò da prima nel diritto privato, e solamente più tardi in alcuni Stati, pochi invero, essa si estese al diritto pubblico.

Questa uguaglianza di diritti è fondata oggi non solo sui trattati internazionali e sulle leggi di ciascun paese, ma bensì sul riconoscimento di tutte quelle regole non scritte del *jus gentium*, alle quali ogni Stato si sente legato in virtù della sua appartenenza alla comunità degli Stati civili. La cortesia internazionale, la *comitas gentium*, è un fattore ben più importante che tutti i trattati internazionali, i quali possono venir denunciati da un momento all'altro; nessuno Stato è oggi padrone assoluto sul suo territorio; tra lo stato di diritto fissato nelle leggi e nei trattati e quello che vige di fatto esiste un abisso; il solo *jus scriptum* ci darebbe un quadro del tutto falso dei diritti degli stranieri

fuori del territorio della madre patria; accanto al *jus scriptum* esiste una grande quantità di regole internazionali, che non si trovano dettate in nessun codice ed in nessuna convenzione, ma che ogni Stato sente il dovere di rispettare.

Di regola viene tenuto distinto il diritto di fissare permanentemente la propria dimora in un dato territorio, dal diritto di soggiornarvi per un determinato tempo più o meno lungo, sebbene molte volte nella pratica sia quasi impossibile distinguere la dimora dal semplice soggiorno. Avviene infatti spesso che colui, il quale si ferma in un territorio per rimanervi alcuni giorni od alcune settimane, finisce poi per rimanervi tutta la vita.



In Germania, prima della metà del secolo diciannovesimo, era resa difficile la dimora non solo agli stranieri, ma anche agli stessi sudditi tedeschi. Chiunque non appartenesse al comune veniva considerato come straniero in confronto agli abitanti del comune stesso. Ogni singolo Stato tedesco considerava poi i sudditi degli altri Stati tedeschi alla stregua degli stranieri di altre nazionalità. Ogni comune quindi aveva il diritto illimitato di espellere dal proprio territorio tutti coloro, che non avessero in esso il diritto di cittadinanza, sia che essi fossero sudditi dello stesso Stato, al quale il comune stesso apparteneva, ovvero sudditi di un altro Stato tedesco. A maggiore ragione quindi essi avevano il diritto di espellere dal proprio territorio gli appartenenti ad altre nazionalità.

Ogni Stato tedesco aveva poi ugual diritto verso i sudditi degli altri Stati tedeschi o verso gli stranieri veri e propri. Gli inconvenienti e le difficoltà, che derivavano da un simile stato di cose, erano frequenti e gravi, per cui si credette necessario modificare il diritto esistente per mezzo di trattati tra Stato e Stato. Venne così stipulata la convenzione di Gotha del 13 luglio 1851 e quella di Eisennach dell'11 luglio 1853. Queste due convenzioni vennero poi profondamente modificate dalla costituzione del 1867, quando gli Stati tedeschi formarono la Confederazione germanica.

Non si riuscì però a distruggere completamente il passato; anche oggi i singoli Stati possono proibire, date certe condizioni stabilite nei §§ 2 e 3 della legge 1° novembre 1867 (*Freizügigkeitsgesetz*), il soggiorno sul proprio territorio ai sudditi degli altri Stati confederati, negando così loro di conseguenza il diritto di fissarvi la loro dimora.

Gli stranieri invece non hanno nessun diritto di fissare la propria dimora nel territorio dell'Impero, perchè essi, non essendo sudditi tedeschi, non posseggono il diritto di residenza. Che gli stranieri possano, in condizioni normali, fissare, quando lo desiderino, la propria dimora in Germania è un fatto innegabile, che trova il suo fondamento nei principi di diritto internazionale, ai quali ogni Stato è legato, in quanto possa esserlo in forza di norme di un diritto non scritto. Ma ogni Stato può però, quando lo creda opportuno, negare agli stranieri il diritto di stabilirsi nel suo territorio. Si è sentito così il bisogno di regolare questi rapporti con trattati internazionali, in forza dei quali viene assicurato ai sudditi di uno Stato nel territorio di un altro un complesso di diritti, che rende la loro posizione giuridica quasi completamente uguale a quella dei nazionali. E poichè in tali trattati viene quasi sempre inclusa la clausola della nazione più favorita, avviene per conseguenza che i diritti di tutti gli stranieri dimoranti in un dato territorio siano uguali.

Le relazioni tra l'Italia e la Germania in proposito sono regolate dal trattato di commercio, dogana e navigazione del 6 dicembre 1891. Secondo tale trattato i sudditi di ciascuna delle parti contraenti godono, nel territorio dell'altra, gli stessi diritti, privilegi e favori di ogni specie, in materia di commercio, industria e navigazione, che spettano o spetteranno ai nazionali od ai sudditi della nazione più favorita, e non possono venir assoggettati ad imposte, tasse, restrizioni o pesi, generali o locali, di qualsivoglia natura, diversi o più onerosi di quelli ai quali sono o saranno sottoposti i nazionali od i sudditi della nazione più favorita. I sudditi di ciascuna delle parti contraenti godono poi nel territorio dell'altra di tutti i diritti civili (non compresi i diritti politici) accordati senza limitazione e senza distinzione ai nazionali del paese. Essi hanno per conseguenza, al pari dei na-

zionali, il diritto di acquistare e di possedere ogni specie di beni mobili ed immobili, come pure di disporne per vendita, permuta, donazione, testamento od in altro modo, come quello di raccogliere successioni testamentarie o legittime. In niuno poi di questi casi possono venire assoggettati a tasse od imposizioni più elevate di quelle, cui vanno soggetti i nazionali. Essi hanno libero accesso presso i tribunali, così per rivendicare, come per difendere i loro diritti; essi godono, sotto questo rapporto, di tutti i diritti e di tutte le immunità dei nazionali e possono, al pari di questi, servirsi in tutte le cause di avvocati, procuratori, od agenti ammessi dalla legge del paese.

## 2. *Leggi e regolamenti concernenti l'immigrazione.*

La posizione di diritto creata ai cittadini di uno Stato nel territorio di un altro non toglie però ai singoli Stati il diritto di proibire l'immigrazione nel loro territorio di determinate categorie di individui, come di coloro che sono stati condannati per delitti, che sono affetti da malattie ecc., ovvero di purgare di questi individui il territorio stesso, cacciandoli oltre i propri confini. Si sono venute così creando presso i diversi paesi delle leggi speciali, per regolare, limitare e proibire l'immigrazione di quei popoli o di quegli individui, che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato, per lo sviluppo della civiltà e della coltura, ovvero per il lavoro nazionale.

La Germania, in cui l'industria è molto sviluppata, è un paese di forte immigrazione. Durante il 1906 vi erano nella sola Prussia circa 800,000 operai stranieri occupati nell'agricoltura, nell'industria, nelle costruzioni e nei lavori di sterro. La Germania non ha una legge generale concernente l'immigrazione di operai stranieri; la sorveglianza di quest'ultimi è lasciata ai singoli Stati confederati. E poichè l'immigrazione di operai stranieri ha per la Germania un grande significato antropologico e nazionale, inquantochè in alcune regioni la razza germanica si trova in minoranza, così si è sentito il bisogno di regolare e di sorvegliare l'immigrazione specialmente degli operai della Polonia russa ed

austriaca, i quali continuano a nutrire verso il popolo tedesco il loro antico odio.

L'immigrazione di questo elemento costituiva per la Prussia un grave pericolo in quanto che esso tendeva a stabilirsi sul territorio prussiano. Già sotto Bismarck, nell'anno 1890, si era proibita l'immigrazione di operai polacchi ed eseguita in massa l'espulsione di coloro che già si trovavano sul territorio prussiano. In seguito a tali provvedimenti però si manifestò una dannosissima mancanza di braccia nei lavori dell'agricoltura non solo nelle provincie orientali, ma bensì sul territorio di tutta la monarchia, per cui i proprietari terrieri costrinsero il governo a lasciar libera l'immigrazione degli operai suddetti, ma solo pei lavori dei campi. Per impedire però che questi operai si stabilissero con le loro famiglie sul territorio prussiano, si proibì loro la permanenza su detto territorio dal 20 dicembre al 1° febbraio.

Da quell'epoca gli operai polacchi crebbero sempre più. I polacchi russi erano 17,000 nel 1890; 56,000 nel 1895; 190,000 nel 1900 e 200,000 nel 1905. A costoro si unirono ben presto anche gli operai della Galizia, i quali, secondo una statistica del Governatore di quella provincia, sarebbero stati nel 1896 circa 12,000; nel 1890 circa 40,000 e nel 1905 circa 80,000, due terzi dei quali provenivano dalla Galizia orientale.

L'impiego dei polacchi stranieri (così chiamati per distinguerli dai polacchi incorporati nella monarchia) non venne mai permesso nell'industria delle provincie orientali. Quando però, al principio del 1900, cominciò a farsi sentire nell'industria di queste provincie una grande mancanza di braccia, gli imprenditori cominciarono ad impiegare anche gli operai suddetti. I governatori delle diverse provincie tentarono, con una serie di decreti, di proibire un tale impiego; i loro decreti però vennero annullati, dietro ricorso degli industriali, dall'atutorità giudiziaria.

Sul principio del 1905 si proibì nuovamente l'impiego dei suddetti operai nelle industrie delle provincie occidentali, e questa volta si raggiunse pienamente lo scopo. Oggi l'immigrazione dei polacchi stranieri è permessa solo in quanto essa sia resa necessaria per ragioni economiche e solo sotto determinate condizioni, che permettano di eseguirne l'espulsione appena essa si renda op-

portuna. Essi possono venire occupati tanto nell'agricoltura come nelle industrie, solo nelle quattro provincie occidentali della monarchia; in tutte le altre provincie essi possono venire occupati solo nell'agricoltura e nella silvicoltura. Per tutti poi resta fermo l'obbligo di abbandonare il territorio prussiano dal 20 dicembre al 1° febbraio. Il loro impiego nelle costruzioni di ferrovie, di canali, di strade, e così via, può aver luogo solo dopo aver ottenuto il consenso dal Ministero degli Interni.

Sebbene il Governo prussiano dichiara che le misure per impedire l'immigrazione di operai polacchi siano consigliate solo da ragioni d'ordine puramente politico, tuttavia non c'è chi non veggia che tali misure sono volute soprattutto dai proprietari fondiari, che ora prevalgono in Prussia nel governo della cosa pubblica. Infatti essi hanno ottenuto che l'immigrazione dei suddetti operai fosse permessa su tutto il territorio per i lavori dell'agricoltura e della silvicoltura, nei mesi in cui tali lavori vengono compiuti. Non hanno però permesso che questi operai venissero occupati nelle industrie delle provincie occidentali, perchè temevano che gli operai suddetti avrebbero ben presto abbandonato i campi per correre verso le città, ove fervono le industrie, ove i salari sono migliori e più elevato il genere di vita.

Gli industriali e gli imprenditori di lavori pubblici e privati reclamarono ad alta voce anche per loro il diritto di occupare gli operai polacchi; il Governo però tenne fermo creando così per gli operai suddetti una specie di servitù della gleba. Ora non c'è chi non veda il pericolo gravissimo che correrebbe la nostra emigrazione il giorno in cui, per la prevalenza del profitto sulla rendita nel governo della cosa pubblica, od in seguito a nuovi orientamenti politici, il Governo prussiano lasciasse libero il passo agli operai polacchi, che, come ho detto, sommano ad alcune centinaia di migliaia.

Di fronte ad una immigrazione così forte di operai stranieri le misure di polizia esistenti si erano dimostrate in Prussia insufficienti. I passaporti e le altre carte di legittimazione rilasciate dalle autorità del paese dell'operaio straniero erano, nella maggior parte dei casi, incomprensibili alle autorità prussiane, non essendo tali carte scritte in lingua tedesca. A ciò si deve ag-

giungere che in moltissimi casi i passaporti e le altre carte di legittimazione erano false, ovvero non concernevano le persone che le possedevano. Un gran numero poi di operai stranieri, i quali deponavano, dietro richiesta, presso le autorità di polizia il loro passaporto, non si curavano più di ritirarlo, quando mutavano residenza. Negli uffici di polizia vennero anche a me mostrati centinaia di passaporti di operai italiani, i quali si erano allontanati, senza curarsi di riprendere le loro carte.

Molti non riprendevano le loro carte perchè avevano dei conti da regolare coll'autorità giudiziaria o con quella di polizia; altri per non essere costretti a pagare pochi marchi di tasse. Avveniva quindi che l'operaio dovesse rivolgersi all'autorità del suo paese per chiedere nuove carte di legittimazione.

Per ciò che concerne più specialmente gli operai italiani, essi devono rivolgersi al console per farsi rilasciare un nuovo passaporto, colla scusa di aver perduto il primo. E siccome, prima che un passaporto venga rilasciato, deve sempre passare qualche mese, specialmente se i consoli devono chiedere il nulla osta al prefetto, così ne derivava una serie di noie infinite per l'operaio, per i consolati e più specialmente per le locali autorità di polizia, le quali pretendevano, e non a torto, che l'operaio presentasse le sue carte di legittimazione.

A ciò aggiungasi il fatto deplorabilissimo che gli operai stranieri, non esclusi affatto gli italiani, rompevano troppo spesso arbitrariamente ed illegalmente i contratti di lavoro solo perchè i padroni non concedevano loro subito il chiesto aumento di salario, ovvero perchè avevano trovato altrove un lavoro meno faticoso o più remunerativo. Tale fatto si era manifestato nell'agricoltura su così larga scala da creare dei gravi e dannosi inconvenienti che ai proprietari sembrarono ben presto intollerabili. Essi si videro quindi costretti a ricorrere al potere centrale, affinché provvedesse a togliere un simile dannoso stato di cose. Nell'industria il fatto non si era manifestato in così grande misura come nell'agricoltura; tuttavia, siccome esso recava pure grave danno agli industriali, costoro si unirono ai proprietari terrieri nel chiedere al potere centrale i necessari provvedimenti.

La rottura del contratto di lavoro veniva effettuata sistemati-

camente da agenti senza coscienza, che invitavano gli operai ad abbandonare il lavoro, promettendo loro un salario maggiore, e fornivano nel medesimo tempo gli stessi di carte di legittimazione false. Un procedimento penale contro gli operai agricoli in base alla legge del 1854, la quale in alcune provincie della Prussia punisce ancora oggi penalmente gli operai agricoli che abbandonino arbitrariamente il lavoro, non poteva che rare volte venire iniziato e condotto a termine; appunto perchè gli operai erano sempre muniti di due o più carte di legittimazione false, per cui riusciva quasi sempre impossibile all'autorità di sapere ove essi si trovassero. È poi risaputo che non possono aver luogo, secondo la legge germanica, procedimenti penali in contumacia.

Le autorità di polizia prussiane erano convinte che tutti questi dannosi inconvenienti dipendessero in grandissima parte dal fatto che non era loro possibile di vigilare e controllare le azioni di tutti gli operai stranieri, mancando loro i mezzi atti a raggiungere tale scopo. Si pensò quindi che, se anche coll'istituzione di una carta di legittimazione in lingua tedesca, la quale, oltre il nome dell'operaio, contenesse anche il nome del padrone e le annotazioni della polizia, senza le quali l'operaio non avrebbe potuto in nessun modo venire occupato presso un imprenditore qualsiasi, non si sarebbero tolti del tutto i sopramenzionati inconvenienti, essa avrebbe servito tuttavia a combatterli con grande successo.

Il movimento per la creazione di una tale carta di legittimazione partì, come dissi più sopra, dai proprietari terrieri, che dai sopradescritti inconvenienti erano i maggiori colpiti, ed a loro si unirono ben presto anche gli industriali. Essi fecero sentire la loro voce nella stampa, e presentarono contemporaneamente varie interpellanze al Parlamento. In seguito a ciò il Ministero degli interni prussiano emanò il decreto 21 dicembre 1907, che gettava le basi della carta di legittimazione in lingua tedesca: decreto che, come dissi, venne ora esteso agli operai di tutte le nazionalità.

Secondo questo decreto gli operai stranieri devono venir forniti di una carta di legittimazione scritta in lingua tedesca. Per il rilascio di tale carta venne delegato la «*Deutsche Arbei-*

*terzentrale* » di Berlino, che è un'organizzazione sorta sotto la protezione del governo per l'impiego della mano d'opera straniera, specialmente nell'agricoltura. A tale scopo vennero creati nell'anno 1908 ventotto uffici di confine, ai quali vennero aggiunti più tardi altri sei. Venne pure creato un ufficio ad Essen a Ruhr ed un ufficio centrale a Berlino. L'ufficio di Essen venne istituito per comodità di quegli operai, che entrano nel territorio prussiano senza passare per un ufficio di confine. Esso abbraccia le provincie della Vestfalia, della Renania e dell'Hessen-Nassau.

Gli operai, che vengono dal di fuori, devono di regola passare per un ufficio di confine, nel quale, in base ai passaporti, vengono loro rilasciate da impiegati della « *Deutsche Arbeiterzentrale* », i quali conoscono le diverse lingue, le carte di legittimazione in lingua tedesca; carte che devono poi venire esaminate e completate dalle autorità di polizia del luogo, ove l'operaio si reca a lavorare. Gli operai, che al tempo dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, si trovavano già nel territorio prussiano, possono procurarsi la carta di legittimazione per mezzo delle autorità locali di polizia. Così pure coloro che entrano nel territorio prussiano, non passando per gli uffici di confine. Le carte di legittimazione sono rosse per i polacchi, gialle per i ruteni, bleu per gli olandesi, verdi per gli italiani e bianche per tutti gli altri.

La parte anteriore della carta contiene il nome, il cognome, la nazionalità ed il luogo di nascita dell'operaio; essa contiene inoltre il nome ed il domicilio dell'imprenditore, la durata del contratto di lavoro ed il timbro dell'autorità di polizia. La durata del contratto di lavoro viene però indicata solo nelle carte degli operai occupati nell'agricoltura, ove i contratti sono quasi sempre a termine fisso. Per gli operai occupati nelle industrie, nelle quali di regola ogni operaio ed ogni padrone può sciogliersi dagli obblighi del contratto di lavoro mediante un preavviso stabilito nei regolamenti, la durata del contratto viene indicata come indeterminata.

Nella prima pagina interna viene fatta una precisa indicazione dei connotati dell'operaio, al quale la carta viene rilasciata, e questa carta viene timbrata dalla « *Deutsche Arbei-*

*terzentrale* ». La seconda pagina interna è riservata alla polizia per annotarvi di volta in volta se il contratto di lavoro venne sciolto regolarmente o meno, nonchè il nome del nuovo imprenditore.

La tassa per il rilascio della carta di legittimazione è di Mk. 2 se l'operazione viene compiuta in un ufficio di confine. Agli uffici di confine l'operaio deve anzitutto consegnare all'impiegato il suo passaporto ed il contratto di lavoro, se esiste. L'impiegato verifica se i connotati descritti nel passaporto corrispondono a quelli dell'individuo, e rilasciano in seguito la carta di legittimazione. Il passaporto o le carte, che ne fanno le veci, vengono restituite poi all'operaio con un segno, il quale serve a far conoscere alle autorità competenti che in base a tali carte venne rilasciata già una carta di legittimazione. Gli operai ricevono di regola la loro carta nello stesso giorno, in cui essi si presentano all'ufficio; devono avere però i loro passaporti in regola e non recarsi all'ufficio di sera. Nel caso in cui gli operai, che devono arrivare ad un ufficio di confine, fossero molti, essi possono avvertire per tempo l'ufficio stesso, affinchè esso possa prendere in proposito i necessari provvedimenti.

Quando l'operaio si trova già sul lavoro, senza essere munito della carta suddetta, è l'imprenditore stesso che di regola si rivolge alla polizia locale per ottenere per il di lei tramite la carta di legittimazione. In questo caso l'autorità di polizia si assicura anzitutto se i connotati contenuti nel passaporto corrispondono a quelli della persona che lo possiede, e spedisce poi, dopo aver riscosso la tassa relativa, il passaporto e le altre carte ad un ufficio di confine od all'ufficio centrale di Berlino, ovvero all'ufficio di Essen a/Ruhr, secondo i casi. La carta rilasciata da uno di questi uffici viene spedita di ritorno all'autorità di polizia stessa, la quale ne cura la consegna all'operaio interessato. In questo caso la tassa è di Mk. 5, invece che di Mk. 2. Il Governo prussiano però, con decreti del 16 gennaio e 30 dicembre 1908, stabilì che questa disposizione non venisse per ora applicata, per cui la tassa rimane per ora di soli Mk. 2. Si tenne conto del fatto che moltissimi operai, non conoscendo ancora le suddette disposizioni, sarebbero entrati in Prussia senza passare per gli

uffici di confine e che quindi sarebbe stato poco equo colpirli con una tassa, che ha tutto il carattere di una punizione. Delle carte smarrite può venir rilasciato un duplicato dietro il pagamento di Mk. 1.

Tutti gli operai, che vengono occupati in un lavoro, senza essere muniti della carta di legittimazione, ovvero che lavorano presso un imprenditore, che non sia quello indicato nella carta stessa, nonchè coloro, che non possono ottenerne il rilascio per una causa qualsiasi, vengono senz'altro espulsi e condotti ai confini. Quando l'espulsione viene ordinata per avere l'operaio sciolto arbitrariamente ed illegalmente gli obblighi derivantigli dal contratto di lavoro, essa non avrà luogo se l'operaio ritornerà a lavorare presso il padrone, dal quale si era irregolarmente allontanato.

Qualora sorga contestazione circa la legittimità o meno dello scioglimento del contratto di lavoro, le autorità di polizia devono sottoporre tosto la controversia al giudizio del « *Landrat* », il quale giudicherà in merito in base agli atti, che gli verranno presentati e dopo udite persone di sua fiducia. Nel caso in cui il « *Landrat* » giudichi che il contratto di lavoro venne sciolto regolarmente, verrà fatta sulla carta analogha dichiarazione; nel caso contrario l'operaio verrà senz'altro espulso e condotto ai confini, a meno che non ritorni subito presso l'antico padrone. Nelle città, ove non esiste il « *Landrat* » e nelle quali le funzioni dello stesso vengono compiute dalle autorità di polizia, come pure nelle città indipendenti della provincia dell'Hannover, le controversie vengono decise dalle regie autorità di polizia (*Kgl. Polizei-Verwaltung*) e, dove queste non esistono, dalle autorità cittadine di polizia (*Städtische Polizei-Verwaltung*). Qualora però sopra la controversia fosse stata già emessa una sentenza dalla competente autorità giudiziaria o da arbitri, le suaccennate autorità sono obbligate a conformarsi alla stessa.

Per poter esercitare un controllo sopra le carte di legittimazione rilasciate, la « *Deutsche Arbeiterzentrale* » tiene nel suo ufficio centrale di Berlino un registro, in ordine alfabetico, di tutte le carte rilasciate agli operai. Mediante questo controllo si mira soprattutto ad impedire che un operaio, al quale venne già

rilasciata una carta di legittimazione e se ne sia poi disfatto cedendola, ad esempio, ad altri, ne riesca ad ottenere una seconda. Agli operai riesce così molto difficile, se non del tutto impossibile, perpetrare inganni.

Le autorità di polizia, sono invitate a far eseguire rigorosamente le suddette disposizioni; in considerazione però che moltissimi operai non conoscono nè le disposizioni suddette, nè la lingua del paese, esse sono tenute a prestare agli operai tutto il loro aiuto e concedere loro equi lassi di tempo, affinchè possano mettersi in regola. Anche gli imprenditori devono spiegare agli operai lo scopo della carta di legittimazione. Gli uffici di confine devono pure spiegare agli operai il significato di tale carta e far loro presenti i danni, che potrebbero derivare loro, qualora tralasciassero di procurarsela; non possono però esercitare pressione sugli operai stessi perchè se la procurino. Le autorità di polizia devono finalmente ricevere i reclami degli operai ed i loro lagni contro gli imprenditori; devono poi cercare di comporre amichevolmente le controversie, che potessero sorgere, avendo sempre di mira tanto gli interessi dei padroni, come quelli dei lavoratori.

\*  
\* \*

Sembrava da principio che la carta di legittimazione dovesse portare gravi danni e seri inconvenienti agli operai nostri, i quali abbandonano facilmente il lavoro senza il necessario preavviso e spesso non sono muniti di regolare passaporto. Il modo invece, con il quale le disposizioni relative vengono applicate dalle autorità tedesche agli operai italiani è tale da far sì che i temuti inconvenienti non si verifichino. Quantunque gli operai nostri continuino a non tener fede ai patti e ad abbandonare il lavoro senza la necessaria disdetta stabilita dalla legge o dai regolamenti, pur tuttavia assai limitato è il numero di coloro che vengono espulsi dal territorio prussiano per questo motivo. Così pure gli operai trovano facilmente lavoro anche se non hanno la carta di legittimazione in piena regola. Gli imprenditori hanno assoluto bisogno della mano d'opera italiana; e poichè il potere

viene, specialmente in Prussia, esercitato quasi esclusivamente dai grandi signori terrieri e dai grandi capitalisti, è naturale che il Governo chiuda, nell'interesse di questi, un'occhio nell'applicazione delle disposizioni concernenti la carta di legittimazione. Quasi tutti gli inconvenienti in proposito si riducono quindi oggi al solo pagamento delle tasse inerenti alla carta stessa.

### 3. *Diritto d'espulsione.*

Oltre che il diritto di proibire l'immigrazione e di regolarla una volta permessa, ogni Stato ha pure il diritto di espellere dal proprio territorio quelle persone o quei gruppi di persone, che gli riescano molesti. Questo diritto si fonda sul principio di sovranità, ed è illimitato, qualora non vi siano leggi o convenzioni internazionali in contrario.

Quale provvedimento di carattere politico l'espulsione è universalmente riconosciuta legittima. Come ciascun Stato ha il diritto di proibire l'accesso nel suo territorio agli stranieri, così è riconosciuto allo stesso anche il diritto di espellerli, una volta entrati. Lo Stato poi non è mai tenuto a fornire agli interessati schiarimenti circa i motivi, che hanno determinato l'espulsione; nella migliore delle ipotesi esso è tenuto a dare delle spiegazioni, secondo i principi della *Comitas gentium*, solo allo Stato, al quale l'espulso appartiene. Nella dottrina però comincia oggi a farsi strada il principio che uno Stato non possa, in tempo di pace, espellere arbitrariamente dal proprio territorio gli stranieri, ma solo in base a determinati motivi, mentre gli è in generale riconosciuto illimitato il diritto di espellerli, anche in massa, in tempo di guerra.

In Germania, come del resto presso tutti gli altri Stati moderni, il diritto di espellere dal proprio territorio quegli individui o quei gruppi d'individui, che per la loro condotta offensiva delle leggi, dei buoni costumi o pericolosa per la sicurezza pubblica, riescano molesti o pericolosi, è illimitato, malgrado la esistenza dei trattati internazionali di commercio, con i quali viene permesso il soggiorno nel territorio dell'Impero a tutti i

sudditi esteri. Per ciò che concerne gli operai nostri, le espulsioni si effettuano specialmente contro gli operai che appartengono alle organizzazioni operaie, qualora vi prendano parte attiva, contro coloro che siano caduti a carico della pubblica assistenza e contro coloro che siano stati condannati per reati contro le persone, la proprietà ed i buoni costumi.

Il diritto di espulsione è lasciato ai singoli Stati confederati. Ognuno di loro può espellere gli stranieri dal proprio territorio ed in tale caso l'espulso può liberamente stabilirsi nel territorio di un altro Stato germanico. Le autorità di polizia però possono, in determinati casi, in base ad una sentenza penale, ordinare la espulsione degli stranieri da tutto il territorio dell'Impero. Secondo il Codice penale germanico alle autorità di polizia spetta tale diritto verso le persone, che siano sottoposte, in base a sentenza penale, alla sorveglianza speciale (§ 39), ovvero siano state condannate per giuoco d'azzardo (§ 284), come pure contro le persone, le quali siano state condannate a pene restrittive della libertà personale, quali mezzani in base al § 181-*a*, ovvero quali vagabondi in base al § 361 cap. 3-8. Le espulsioni di tale sorta vengono rese note per mezzo del « Centralblatt für das Deutsche Reich ». Contro il decreto di espulsione non è ammesso ricorso alcuno.

L'espulsione si effettua sia con il diretto trasporto dell'espulso al di là dei confini, sia con il comunicargli il decreto di espulsione, con il quale gli si ordina di abbandonare il territorio entro un determinato tempo. Nel primo caso l'espulso viene condotto di regola, se non vi sono fondati motivi in contrario, ai confini di quello Stato finitimo, ove l'espulso stesso dichiara di volersi recare. In nessun caso è permesso il suo trasporto nel territorio dello Stato, cui egli appartiene, qualora contro di lui sia ivi pendente un procedimento penale, ovvero egli sia ivi già stato condannato per reati, per i quali non sia ammessa l'extradizione.

#### 4. *Diritti civili e politici degli stranieri.*

Secondo il trattato di commercio tra la Germania e l'Italia già citato, i sudditi di uno degli Stati contraenti godono nel territorio dell'altro di tutti i diritti civili, di cui godono i nazionali stessi od i sudditi della nazione più favorita. Essi sono esclusi però in modo assoluto dal godimento dei diritti politici. Quali diritti politici si intendono quei diritti, che accordano all'individuo la partecipazione all'esercizio della sovranità dello Stato. Essi sono il complesso di quei diritti, che legano più intimamente l'individuo allo Stato e che gli permettono di prendere parte attiva al governo della pubblica cosa.

Dalla natura stessa di questi diritti risulta che essi appartengono solamente ai nazionali, poichè nessuno Stato può permettere a degli stranieri, che si trovano sul suo territorio, di prendere parte al governo della cosa pubblica; solamente coloro che sono ad esso legati durevolmente, solamente ai cittadini possono venire concessi tali diritti. Anche l'acquisto della cittadinanza da parte di uno straniero non dà a lui subito il diritto di esercitare i diritti politici, ma solo dopo passato un certo periodo di tempo.

Questi principî di diritto politico vengono seguiti fedelmente da tutti gli Stati europei, mentre alcuni Stati americani hanno concesso i diritti politici anche agli stranieri. In Germania quindi gli italiani, ed in generale tutti gli stranieri, non godono del diritto di voto nè politico, nè amministrativo, nè possono coprire uffici e cariche pubbliche. Anche nel campo delle assicurazioni operaie le facoltà concesse in Germania agli stranieri sono assai limitate. Essi possono bensì prendere parte con il loro voto alle elezioni del Consiglio direttivo delle casse di malattia, ma non possono venire eletti a far parte dello stesso. Così pure non possono venire eletti a far parte del consiglio direttivo di una associazione professionale gli imprenditori stranieri, che ad esso appartengano. Tanto gli imprenditori come gli operai stranieri sono anche esclusi dall'amministrazione degli istituti di assicurazione

per l'invalidità e la vecchiaia, come pure non possono venire eletti a far parte degli uffici superiori e dell'Ufficio imperiale delle assicurazioni operaie.

### 5. *Libertà di commercio.*

Secondo il vigente trattato di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e la Germania, i sudditi di ciascuna delle parti contraenti godono, nel territorio dell'altra, come abbiamo visto, degli stessi diritti, privilegi e favori in materia di commercio, di industria e di navigazione, che spettano e spetteranno ai nazionali od ai sudditi della nazione più favorita. Questa disposizione non si applica però ai farmacisti, ai sensali pubblici, ai merciai ambulanti ed alle persone, che esercitano un'industria esclusivamente ambulante; questi industrianti godono e godranno lo stesso trattamento dei sudditi della nazione più favorita, che esercitano la stessa professione.

Secondo il § 56-*d* della *Gewerbeordnung*, anche agli stranieri spetta in generale il diritto di esercitare il commercio ambulante, ma i presidenti dei singoli distretti governativi, ai quali spetta per legge di rilasciare la patente relativa, possono rifiutarne la concessione. Infatti, secondo le istruzioni emanate in data 17 novembre 1896 dal Cancelliere dell'Impero in ordine all'applicazione del regolamento anzidetto, può venire in confronto degli stranieri negato il permesso di esercitare il commercio girovago, allegando come ragione di rifiuto la non esistenza del bisogno di girovagli in un determinato distretto.

Da qualche tempo le domande degli italiani, dirette ad ottenere il rilascio o la rinnovazione dei permessi da girovago, vengono in Germania per la maggior parte respinte dalle presidenze di governo, essendo il commercio girovago degli italiani e degli stranieri in genere visto assai di cattivo occhio. Così va ogni anno sempre più assottigliandosi la schiera di questi nostri industrianti.

## 6. Professioni liberali.

Secondo il *Gewerbeordnung* dell'Impero germanico possono esercitare la propria professione solamente quei medici, che hanno ottenuto dalle autorità centrali di uno degli Stati confederati la necessaria approvazione (*Approbation*). L'*Approbation* viene concessa secondo i §§ 2 e 20 dell'ordinamento sugli esami dei medici del 28 maggio 1901 a coloro, che hanno superato gli esami di medicina presso una università dell'Impero, e questi esami possono essere sostenuti solo da chi era regolarmente iscritto all'università stessa.

I sudditi stranieri quindi, compresi gli italiani, possono esercitare la medicina e la chirurgia in Germania solo nel caso, in cui essi abbiano compiuti regolarmente i loro studi in una università dell'Impero; il diploma di laurea ottenuto in una università estera non li autorizza affatto ad esercitare la loro professione. In generale è loro proibito anche di esercitare la professione come semplici aiuti negli ospedali tedeschi. A questa regola generale vengono fatte alcune eccezioni per le regioni di confine, dove è permesso, in base a trattati internazionali, l'esercizio della professione anche ai medici stranieri (Convenzione con il Belgio del 7 febbraio 1873; con il Lussemburgo del 4 giugno 1893; con i Paesi Bassi dell'11 dicembre 1873; con l'Austria-Ungheria del 30 settembre 1882; con la Svizzera del 29 febbraio 1884). Quanto si è detto per i medici vale anche per i veterinari.

Gli ingegneri e gli architetti possono invece esercitare in Germania la loro professione, ma solo privatamente.

## 7. Diritto di riunione e di costituirsi in associazione.

Il diritto di riunione e di costituirsi in associazione spetta solo ai sudditi dell'Impero. « Tutti i sudditi dell'Impero, dice il § 1 della legge 19 aprile 1908 sulle associazioni (*Reichsvereinigengesetz*) hanno il diritto di fondare associazioni e di riunirsi per scopi che non siano contrari alle leggi penali ». Questo diritto è

negato invece a tutti gli stranieri. Essi possono bensì creare delle associazioni, riunirsi in società, perchè ciò non è espressamente proibito e viene perciò tollerato, ma contro le associazioni di stranieri le autorità di polizia conservano tutti i loro poteri. Così mentre le associazioni, di qualsiasi natura, dei nazionali non possono venir sciolte se non nel caso in cui i loro scopi siano contrari alle leggi penali, quelle tra stranieri invece possono venir sciolte dall'autorità di polizia sempre quando essa lo voglia; mentre le prime hanno il diritto di esistere *ope legis*, le seconde sono abbandonate al libito delle autorità locali. Durante la discussione della legge sopracitata al Reichstag si propose da diverse parti di accordare anche agli stranieri il diritto di associazione e di riunione, ma tali proposte vennero respinte, ritenendosi dannoso e pericoloso per lo Stato l'accordare agli stranieri tale diritto, che sarebbe stato d'altra parte in contraddizione con le rimanenti norme di diritto pubblico concernenti gli stranieri.

Le disposizioni della legge hanno principalmente di mira le associazioni di carattere politico. Di regola si permette quindi agli stranieri di fondare delle associazioni di carattere economico, società di mutuo soccorso, di beneficenza, società sportive, ecc., mentre si proibisce loro severamente di fondare associazioni che mirino, anche larvamente, a fini politici. Nel caso poi, in cui degli stranieri appartengano ad una associazione costituita tra indigeni, le autorità di polizia non possono, per questo solo fatto, sciogliere l'associazione, ma possono prendere, per quanto concerne i soci stranieri, quei provvedimenti che esse ritenessero opportuni.

Quanto si è detto del diritto di associazione può venir ripetuto per il diritto di riunione. Gli stranieri non hanno, come i nazionali, il diritto di radunarsi in luoghi pubblici od aperti al pubblico per trattare dei loro interessi; le autorità di polizia possono sempre, quando lo credano opportuno, proibire o sciogliere queste riunioni, senza essere obbligate di dirne i motivi. E quando ad una riunione di nazionali partecipano anche stranieri, se le autorità di polizia non hanno il diritto di proibire o sciogliere per questo solo fatto la riunione; esse hanno però il diritto di prendere a carico degli stranieri tutti quei provvedimenti che

loro sembrano opportuni, non escluso quello di allontanarli dal luogo della riunione e di espellerli dal territorio.

Nella pratica vennero finora tollerate le riunioni di stranieri aventi scopi e fini non politici, mentre vennero sempre proibite quelle di carattere politico. Ma oggi le riunioni all'aperto o in luoghi aperti al pubblico sono divenute quasi impossibili tra gli stranieri in seguito al § 12 della legge succitata, il quale stabilisce che le discussioni in tali riunioni debbono venir fatte solo in lingua tedesca. Queste disposizioni della legge vengono a limitare, se non a distruggere completamente, il diritto di coalizione degli operai stranieri, inquantochè essi non hanno il diritto di organizzarsi liberamente, nè da soli, nè assieme agli operai indigeni, nè possono partecipare a pubbliche riunioni od a pubblici comizi senza correre il pericolo di venire molestati e perseguitati dalle autorità di polizia. Siccome poi in tutte le riunioni pubbliche, od in luoghi aperti al pubblico, non può essere parlata che la lingua tedesca, così riesce impossibile a gran parte degli operai stranieri, ed in modo speciale agli italiani, di radunarsi per discutere sui loro interessi.

#### 8. *Nazionalità e naturalizzazione.*

Secondo le leggi germaniche sono cittadini dell'Impero tutti i cittadini dei singoli Stati confederati. La cittadinanza di uno degli Stati confederati si acquista poi:

- 1) per il fatto della nascita;
- 2) in seguito a legittimazione;
- 3) in seguito a matrimonio;
- 4) mediante la naturalizzazione se trattasi di stranieri.

L'adozione non ha per sè sola alcun effetto. Sono quindi considerati cittadini tedeschi i figli legittimi, anche se nati all'estero, di un suddito tedesco, come pure i figli illegittimi di una donna suddita tedesca. Qualora il padre di un figlio legittimo sia suddito tedesco, mentre la madre non possiede la cittadinanza del padre, il figlio acquista la cittadinanza di quest'ultimo, se egli viene dallo stesso riconosciuto e legittimato nelle forme pre-

scritte dalle leggi. La donna, che incontra matrimonio con un suddito tedesco, acquista poi la cittadinanza del marito.

Gli stranieri possono acquistare la cittadinanza di uno degli Stati confederati e divenire così anche cittadini dell'Impero con la naturalizzazione. Il decreto di naturalizzazione viene emesso dalle autorità amministrative superiori. Se il richiedente non è, secondo le leggi del proprio paese, maggiorenne, ovvero sia interdetto, le Autorità non possono emettere a suo favore il decreto di naturalizzazione se non nel caso in cui egli abbia ottenuto a tale riguardo il consenso del padre, del tutore, o del curatore. In secondo luogo egli deve essere di condotta incensurata e deve avere nel luogo, nel quale intende fissare la propria residenza, una propria abitazione o trovar ivi ricetto, nonchè possedere i mezzi necessari per vivere assieme alla propria famiglia secondo le condizioni del proprio stato.

Prima di emanare il decreto di naturalizzazione le Autorità superiori devono sentire il parere dell'autorità comunale e della congregazione di carità del luogo, ove il naturalizzando intende di stabilirsi. Qualora ad uno straniero venga conferito dalle autorità amministrative superiori di uno degli Stati confederati un ufficio, un impiego, una carica nel servizio diretto od indiretto dello Stato, oppure a servizio della chiesa, del comune, dell'amministrazione scolastica, costui acquista, per questo solo fatto, la cittadinanza germanica, qualora non sia stato stabilito espressamente il contrario al momento del conferimento dell'impiego o della carica stessa. La naturalizzazione si estende, qualora nel relativo decreto non siano contenute clausole in contrario, alla moglie ed ai figli minorenni del naturalizzato soggetti alla patria potestà. Eccezione è fatta solo per le figlie che sono o che furono maritate.

Le autorità germaniche di regola prima di prendere in esame la domanda di naturalizzazione di uno straniero pretendono che questi dimostri di aver rinunciato alla cittadinanza dello Stato, al quale egli fino allora apparteneva: ciò che può essere causa di gravi inconvenienti qualora poi la domanda di naturalizzazione non venisse favorevolmente accolta. Infatti avviene talvolta che degli operai italiani, prima di inoltrare la domanda per essere

naturalizzati tedeschi, rinuncino, con atto regolare fatto avanti il console competente, alla cittadinanza italiana, e poi si vedano rifiutata quella tedesca, per cui essi vengono a trovarsi nella dolorosa condizione di coloro che non appartengono più a nessun Stato. Gli operai nostri in tali condizioni sono relativamente poco numerosi, ma si dovrebbe con provvedimenti legislativi facilitare loro il riacquisto della cittadinanza italiana. Poichè molti di loro chiedono la cittadinanza germanica non già perchè si sia in loro affievolito l'amore verso la madre patria, ma unicamente perchè vi sono costretti dai loro più vitali interessi.

Gli operai italiani, che domandano la naturalizzazione, sono di regola minatori, che hanno sposato donne del luogo e che hanno fissata stabilmente nel territorio dell'Impero la loro dimora, o coloro che hanno in Germania il centro dei loro affari. La cittadinanza germanica facilita l'accesso alle aste pubbliche, la concessione di aprire negozi, alberghi, osterie o di esercitare mestieri ambulanti, ecc. Di regola essa viene negata a coloro che, per le loro condizioni economiche, minacciano di cadere presto o tardi a carico della pubblica assistenza, mentre viene concessa senza molte difficoltà alle persone facoltose.

Con l'acquisto della cittadinanza lo straniero viene equiparato ai nazionali, dei quali acquista i diritti e assume i doveri. L'elettorato politico però non gli viene concesso che dopo un periodo di tempo più o meno lungo.

### 9. Assistenza dei poveri.

La questione dell'assistenza pubblica agli italiani poveri è regolata dal trattato fra l'Italia e la Germania dell'8 agosto 1873. Ciascuna delle parti contraenti si obbliga di provvedere affinchè, nell'interno del suo territorio, venga somministrata ai sudditi indigenti dell'altra parte, i quali abbisognino di assistenza e cura medica per causa di malattia fisica o mentale, la medesima cura, che sarebbe impartita ai propri sudditi, fino a tanto che il ritorno in patria possa aver luogo senza pregiudicare la loro salute e quella degli altri, come pure a somministrare loro i mezzi

necessari sino al confine per il loro rimpatrio. Non potrà esser chiesto il rimborso delle spese cagionate dalla concessione di mezzi di trasporto, di spese di viaggio, assistenza, cura medica o sepoltura di tedeschi in Italia o di italiani in Germania, nè da'lo Stato o comune, nè da qualsiasi altra cassa pubblica di quel paese, cui appartiene l'indigente. Nel caso però che l'ammalato stesso od altri, che vi abbiano obblighi privati, siano in caso di rimborsare le spese, rimangono riservate tali ragioni verso di essi. Ciascuna delle parti contraenti poi ha l'obbligo di riammettere nel proprio territorio i propri sudditi, dietro domanda dell'altra parte, anche nel caso, in cui i medesimi abbiano perduta la cittadinanza secondo le leggi vigenti nel rispettivo paese, purchè non siano divenuti sudditi dell'altro Stato, secondo la legislazione in esso vigente.

Essendo i nostri operai assicurati contro le malattie, gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia in virtù di leggi speciali, essi cadono a carico dell'assistenza pubblica solamente quando cessano gli obblighi verso di loro degli istituti di assicurazione. Gli obblighi delle casse di malattia durano 26 settimane, periodo di tempo più che sufficiente per la guarigione della più gran parte delle malattie. Ma vi sono delle malattie, specialmente degli organi respiratori, sciatiche, reumatismi, che durano spesso volte al di là della ventiseiesima settimana. In questi casi l'ammalato, se non ha ancora acquisito il diritto alla rendita d'invalidità o di vecchiaia, cade a carico dell'assistenza pubblica, la quale di regola lo rimpatria a proprie spese, appena ciò sia possibile senza pregiudizio della di lui salute.

Le vedove di italiani, anche se sono tedesche di origine, vengono senza pietà alcuna fatte condurre in Italia. Ed è sempre infinitamente triste vedere queste povere donne cacciate dalla loro patria, per venire condotte in un paese, del quale esse non conoscono nè la lingua, nè i costumi, e dove riesce loro molto difficile trovare un'occupazione per provvedere al loro mantenimento.

## PARTE TERZA

---

### Organizzazioni operaie di resistenza.

#### 1. Sviluppo delle organizzazioni operaie.

Accanto all'organizzazione politica del proletariato esistono in Germania potenti organizzazioni operaie di resistenza, sorte per combattere direttamente contro gl'imprenditori allo scopo di strappar loro sempre migliori condizioni di lavoro. Dello sviluppo storico, del programma e degli scopi di queste organizzazioni è necessario parlare qui brevemente allo scopo di dare un'idea esatta dell'ambiente operaio e sociale, in cui vengono a trovarsi qui i nostri emigranti, i quali sono chiamati spesse volte a prendere pure parte alle lotte del lavoro.

Le organizzazioni operaie tedesche di resistenza nacquerò solo dopo la morte di Lassalle, poco prima che venisse riconosciuta espressamente nel « *Gewerbeordnung* » la libertà di coalizione.

Nel dicembre del 1865, il socialista Fritzsche fondò la federazione degli operai occupati nelle manifatture di tabacchi, e nel 1866 cominciarono ad organizzarsi i tipografi.

Lo spirito e la forma delle nuove organizzazioni venne però dall'estero. Max Hirsch si era recato nel 1868 in Inghilterra, nella terra classica delle organizzazioni operaie, allo scopo di studiarne la natura ed il funzionamento. Ritornò in Germania pieno di entusiasmo per le « *Trade Unions* », e si diede tosto con ardore e fede di apostolo ad un'attiva propaganda per creare anche sul suolo germanico una fitta rete di organizzazioni operaie sul tipo

delle organizzazioni inglesi. Hirsch era però un uomo di parte; egli era il *leader* del partito progressista tedesco, e come tale mirava a mettere le nuove organizzazioni alla dipendenza del suo partito.

Di questo tentativo si accorsero i socialisti von Schweitzer — che nel 1867 era stato eletto presidente dell'Unione generale degli operai tedeschi (*Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein*) — e Fritzsche che assieme al primo sedeva nel Reichstag quale rappresentante degli operai. Essi intuirono subito il grave pericolo che avrebbe corso il socialismo se si fosse lasciata al partito progressista la libertà di organizzare gli operai in leghe di resistenza, e pensarono di combattere tale pericolo con il creare essi stessi delle organizzazioni operaie per la tutela diretta degli interessi della classe lavoratrice. All'adunanza generale degli operai tedeschi essi proposero quindi la fondazione di tali organizzazioni, ma la loro proposta incontrò fiere opposizioni, perchè essa era ritenuta inconciliabile con i principi socialisti, secondo i quali un miglioramento delle condizioni della classe lavoratrice sotto l'imperio della produzione capitalista non era possibile.

Dopo lunga e vivace discussione si giunse alla votazione di un ordine del giorno nel quale, dopo aver salutato le organizzazioni operaie inglesi come vecchie e fedeli propugnatrici degli interessi della classe operaia e di aver riconosciuto che esse, con la loro potente organizzazione, contribuivano a divulgare i principi socialisti, si lasciavano liberi Fritzsche e von Schweitzer di occuparsi della creazione di organizzazioni operaie di resistenza sotto la loro personale responsabilità, senza l'intervento della Unione.

Essi allora, quali rappresentanti al Reichstag della classe operaia, si credettero in diritto di radunare a Berlino un Congresso generale di tutti gli operai tedeschi, e diressero perciò agli stessi un appello nel quale essi facevano notare che lo scoppiare disordinato di scioperi, or qui or là, senza un piano prestabilito, senza la necessaria preparazione e senza i mezzi necessari, non poteva condurre ad utili risultati; solamente una concorde e sistematica organizzazione dello sciopero su tutto il territorio dell'Impero poteva portare buoni frutti. Quale scopo del Congresso venne

indicata la creazione di federazioni operaie generali secondo le diverse categorie di mestieri.

Il Congresso ebbe luogo a Berlino il 27 dicembre 1868 con la partecipazione di 206 delegati rappresentanti di 140 mila lavoratori. Vi intervenne anche Max Hirsch con i suoi seguaci, ma non poté neppure prendere la parola, perchè von Schweitzer lo denunciò subito come un agente camuffato del capitalismo, e lo fece espellere, assieme a 12 delegati degli operai meccanici berlinesi, dalla sala del Congresso. Dopo ciò il Congresso decise la creazione di una Confederazione generale degli operai tedeschi (*Allgemeiner Deutscher Arbeiterschaftsverband*).

Max Hirsch che, appena ritornato dall'Inghilterra, aveva trovato dei fervidi seguaci delle sue idee specialmente tra gli operai meccanici, radunò in Berlino il giorno dopo un comizio di protesta, al quale parteciparono molte migliaia di operai. Franz Dunker nel suo discorso di apertura insistette principalmente nel dichiarare che il nuovo movimento operaio non doveva avere *a priori* per scopo la lotta di classe. L'organizzazione operaia doveva servire a difendere i diritti dei lavoratori, avendo però sempre cura di collaborare per raggiungere l'armonia tra gli interessi del capitale e quelli del lavoro. Gli operai dovevano riconoscere la funzione sociale dello Stato, e dovevano quindi cercare di migliorare le loro condizioni nell'ambito dell'attuale ordinamento sociale.

La speranza quindi che anche in Germania fossero sorte organizzazioni operaie sul tipo delle «*Trade Unions*» inglesi, politicamente neutrali, era così svanita. Diversità di opinioni e di tendenze nel campo sociale e politico aveva diviso sin da principio i lavoratori tedeschi in due grandi schiere nemiche e scavato fra queste un profondo abisso. Più tardi a queste due organizzazioni se ne aggiunse una terza, la cristiana. Si ebbero così le organizzazioni libere (*Freie Gewerkschaften*); le organizzazioni liberali tipo Hirsch-Dunker (*Hirsch-Dunkersche Gewerksvereine*) e le organizzazioni cristiane (*Christliche Gewerkschaften*). Oltre a queste ve ne sono in Germania alcune altre di minore o di nessuna importanza.

Lo sviluppo negli ultimi anni delle prime tre grandi organizzazioni operaie risulta dalla seguente tabella statistica:

Anno	NUMERO DEI SOCI		
	Federazioni libere	Federazioni cristiane	Unioni operaie tipo Hirsch-Dunke
1900	680,427	159,770	91,661
1905	1,344,803	265,032	117,097
1908	1,831,731	344,956	105,666
1912	2,559,781	350,930	109,225

## 2. Organizzazioni libere.

Le organizzazioni operaie libere sono sorte, come abbiamo visto, per opera dei socialisti Schweitzer e Fritzsche, i quali rappresentavano nel movimento socialista tedesco l'ala lassalliana. Anche i marxisti avevano però riconosciuto la grande importanza che le organizzazioni operaie avevano per il proletariato; se non che i principî e gli scopi che le animavano, erano in aperta contraddizione con i principî fondamentali della dottrina marxista, secondo i quali, come dissi, era ritenuto impossibile un miglioramento della classe operaia in seno alla società capitalista.

Si sentì tuttavia la necessità di cercare di mettere d'accordo i due principî. Si disse che le organizzazioni operaie non avrebbero bensì portato alcun miglioramento alle condizioni dei lavoratori, ma che avrebbero almeno servito ad impedire un ulteriore peggioramento delle condizioni stesse. Si pensò anche che quando la classe lavoratrice si fosse convinta che le organizzazioni di resistenza erano assolutamente incapaci di redimerla dalla schiavitù del capitalismo e di migliorare le proprie condizioni, si sarebbe

data più facilmente all'organizzazione politica. In questo senso l'organizzazione operaia di resistenza doveva venir considerata come una scuola che doveva condurre direttamente al socialismo.

I marxisti non volevano però confondersi con i lassalliani, e crearono quindi delle organizzazioni operaie aventi carattere internazionale, secondo quanto avevano raccomandato i Congressi dell'Associazione operaia internazionale di Ginevra (1866), di Bruxelles (1868) e di Basilea (1869). Anche il gruppo marxista tedesco si espresse al Congresso socialista di Eisenach nello stesso senso.

Quando però al Congresso socialista di Gotha del 1875 si riuscì a fondere insieme in un solo grande partito i due partiti socialisti fino allora esistenti, si credette da alcuni giunto il momento di fondere assieme anche le organizzazioni operaie di resistenza, che ai due partiti facevano capo. Già sin dal 1873 il titolo di internazionale era scomparso dalle organizzazioni marxiste, poichè il tentativo di organizzare gli operai internazionalmente si era addimostrato del tutto fantastico. Ciò rendeva più facile la desiderata unione di tutte le forze operaie socialiste. I rappresentanti delle due tendenze si riunirono in una conferenza il 28 e 29 maggio 1875, in occasione del Congresso sopraindicato. Si riconobbe tosto che una completa fusione delle due organizzazioni avrebbe urtato in difficoltà insormontabili; perciò si consigliò per intanto la fusione di quelle federazioni dello stesso mestiere, che erano in lotta tra loro. A poco a poco però un numero sempre maggiore di federazioni si fusero assieme, per cui oggi non esistono che organizzazioni libere dello stesso tipo.

I pochi cenni storici da noi esposti circa il sorgere e lo svilupparsi delle organizzazioni libere dimostrano che esse erano sin dal principio penetrate di spirito socialista. Anche oggi è vero ciò che disse Bömelburg al quarto congresso delle organizzazioni operaie libere, che ebbe luogo nel 1902 a Stoccarda: « Movimento operaio e socialismo sono una sola cosa; non vi possono essere due vie ». Oltre gli scopi immediati, le organizzazioni tedesche libere hanno quindi sempre di mira lo scopo finale: la trasformazione della costituzione economica capitalistica in quella socialista. Non tutti gli organizzati nelle federazioni di mestiere li-

bere sono però anche iscritti nel partito socialista tedesco, ma tutti seguono, chi più chi meno, le dottrine di Marx. In una parola si può affermare, senza tema di smentita, che le organizzazioni operaie libere sono organizzazioni socialiste, benchè esse vengano tenute distinte dall'organizzazione politica del partito.

Gli scopi immediati di queste organizzazioni vennero esposti nel 1894 in poche parole da Legien: istruzione e coltura dei soci ed organizzazione delle masse indifferenti; miglioramento delle condizioni degli operai; aumento dei salari e diminuzione delle ore di lavoro; informazioni statistiche sulle condizioni delle classi lavoratrici. Per agevolare il raggiungimento di questi scopi principali si raccomandano i soccorsi ai disoccupati ed agli operai in viaggio in cerca di lavoro, la creazione di ricoveri e di uffici di collocamento ed eventualmente l'istruzione tecnica degli operai.

Il programma sociale politico, quale venne accolto dal sesto congresso delle Federazioni libere tenute ad Amburgo nel 1908, è il seguente:

I — Per la garanzia delle condizioni giuridiche degli operai: 1) Camere di lavoro; 2) completa libertà di coalizione per tutte le persone occupate dietro retribuzione di salario o di stipendio; 3) forza obbligatoria per tutte le disposizioni di legge emanate per la protezione degli operai, affinchè ad esse non si possa derogare mediante concordati tra le parti; 4) efficacia giuridica dei contratti collettivi di lavoro; 5) divieto del *trucksistem* sotto ogni forma.

II — Per la protezione della vita e della salute degli operai: 1) fissazione a 8 ore della durata massima della giornata normale di lavoro; 2) divieto di impiegare fanciulli inferiori ai 14 anni; 3) divieto del lavoro notturno, eccetto per quei lavori che, per la loro natura, per ragioni tecniche o di pubblica utilità, debbono venir compiuti di notte; 4) un riposo ininterrotto di almeno 36 ore per settimana per tutti gli operai; 5) riforme efficaci di igiene industriale; emanazione di provvedimenti efficaci per la tutela degli operai contro il pericolo di malattie; 6) misure preventive contro gli infortuni sul lavoro con partecipazione degli operai al controllo.

### III — Per prevenire il pauperismo:

Unificazione ed estensione delle assicurazioni operaie con amministrazione autonoma da parte degli assicurati: *a)* negli attuali rami di assicurazione le indennità devono essere date in misura tale che i malati, gli infortunati e gli invalidi siano preservati dalla miseria; *b)* istituzione di un'assicurazione per la maternità; *c)* istituzione di un'assicurazione per la disoccupazione; *d)* assistenza alle vedove ed agli orfani.

#### 3. Organizzazioni cristiane.

Già ancora prima del 1870 i maggiori uomini del cattolicesimo tedesco (Döllinger, Kettler, Monfang) avevano consigliato caldamente la formazione di associazioni operaie cattoliche. Al congresso cattolico tenuto nel 1869 a Düsseldorf venne istituita una sessione permanente con l'incarico ben determinato di fondare delle associazioni cristiano-sociali allo scopo di elevare economicamente e moralmente la classe operaia e di diffondere tra le masse la stampa relativa. Dopo qualche tempo questa sessione pubblicò un appello ai lavoratori. Le associazioni operaie cattoliche dovevano venire condotte da laici, non da ecclesiastici. I soci non dovevano tuttavia appartenere al partito socialista, ma non si doveva neppure far nascere il sospetto che essi si lasciassero rimorchiare dal capitalismo. Il *Kulturkampf*, scatenatosi poco dopo in Germania, fece dimenticare ben presto ai dirigenti del movimento cattolico gli interessi materiali degli operai e rivolgere tutte le loro forze alla difesa degli interessi religiosi minacciati.

Frattanto la necessità di armarsi contro il socialismo, che diveniva sempre più potente e minaccioso, e di combattere la tendenza all'organizzazione manifestatasi nel campo cattolico, specialmente in seguito alla lotta religiosa, fece sì che andassero sorgendo qua e là numerose associazioni evangeliche. La prima di queste associazioni venne fondata nel 1882 a Gelsenkirchen, ma già parecchi anni prima uomini come Todt, Adolf Wagner, Stöcker, avevano fondata l'*Associazione centrale per le riforme su*

*basi religiose e monarchico-costituzionali*, la quale aveva contribuito moltissimo a spingere gli operai evangelici sulla via dell'organizzazione.

Finito il *Kulturkampf* e ritornata nel campo religioso la pace, scopo comune delle organizzazioni cattoliche ed evangeliche divenne la lotta contro il socialismo, le cui concezioni filosofiche erano in aperto contrasto con i principi del cristianesimo. « Da una parte, diceva Caprivi, sta il cristianesimo, dall'altra l'ateismo ».

Quando poi verso il 1890 gli operai cattolici ed evangelici s'accorsero che con le loro federazioni di mestiere non erano riusciti ad acquistare nelle lotte del lavoro la desiderata influenza, mentre le organizzazioni socialiste prosperavano ogni giorno più, ed avevano conquistato nelle lotte contro gli imprenditori dei non disprezzabili vantaggi materiali, sorse in molti spontaneo il pensiero che per combattere efficacemente il socialismo e strappargli quanti più seguaci fosse possibile, si rendeva necessaria la formazione di organizzazioni interconfessionali sulle basi del cristianesimo. La prima delle federazioni di mestiere di tale natura sorse a Trier il 1° maggio 1894 tra gli operai occupati nelle ferrovie (*Verband deutscher Eisenbahnhandwerker und Arbeiter*). La seguì il 26 agosto 1894 l'Unione dei minatori cristiani (*Gewerksverein christlichen Bergarbeiter*), e l'11 giugno 1895 l'Unione degli operai delle fornaci (*Gewerksverein der Ziegler*). Negli anni susseguenti tali sorta di associazioni sorsero qua e là numerose.

Il primo congresso delle organizzazioni cristiane interconfessionali ebbe luogo il 21-23 maggio 1899 a Magonza. In esso si dettò il programma fondamentale che rimane anche oggi in vigore. Per quanto concerne la loro natura, le organizzazioni operaie cristiane devono essere, secondo tale programma, interconfessionali; ciò significa che esse possono accogliere nel loro seno i seguaci di tutte e due le confessioni religiose cristiane, la cattolica e l'evangelica. La discussione su questioni religiose è severamente proibita. Le organizzazioni non devono poi essere legate, nè seguire alcun partito politico. La discussione di questioni politiche e di partito è da tenersi lontana, ma si devono invece discutere le riforme legislative sulla base dell'attuale ordinamento della

società. Per quanto riguarda l'organizzazione, si devono creare delle federazioni operaie possibilmente per ciascun mestiere e per determinati circondari industriali. Queste federazioni devono avere in mira l'unione delle federazioni della stessa natura per poter così meglio raggiungere gli scopi prefissi. Le federazioni si compongono di gruppi locali. Ogni gruppo elegge, secondo il numero dei soci, i suoi delegati. I delegati di tutti i gruppi formano l'adunanza generale delle federazioni, la quale elegge nel suo seno la direzione centrale.

Lo scopo delle federazioni è in generale quello di migliorare le condizioni materiali e morali dei soci. Si raccomanda però di prendere nelle più importanti questioni che riguardano il salario, il tempo del lavoro ecc., una posizione conforme ai principi del cristianesimo e dell'economia nazionale. In difetto di sufficienti leggi sull'assicurazione in caso di malattia, d'infortunio, di disoccupazione, di invalidità, come pure in difetto di uffici di collocamento, le federazioni devono provvedere a supplire a ciò che manca con la creazione di corrispondenti casse ed istituzioni. Raccomandabile è anche di promuovere negli operai la virtù del risparmio con l'istituzione di casse di risparmio e di cooperative di consumo. Compito speciale delle federazioni è quello poi di sorvegliare la rigorosa applicazione delle leggi e dei regolamenti emanati dalle competenti autorità a tutela della vita, della salute e dei buoni costumi degli operai. Da ultimo le federazioni dovranno anche avere in mira le istituzioni tutte che tendono al bene dei lavoratori, e favorire la creazione di comitati operai, di tribunali industriali e così via.

I mezzi per mandare ad esecuzione questi scopi sono i seguenti: informazioni statistiche circa le condizioni degli operai per ciò che riguarda le singole questioni d'indole sociale e professionale: si devono tenere spesso ai soci delle conferenze istruttive, nelle quali devono in particolar modo venire trattate e discusse le quistioni che riguardano le assicurazioni operaie e la tutela della loro vita e della loro salute. Le federazioni devono avere poi degli organi che devono venir spediti gratuitamente a tutti i soci.

Per quanto concerne la tattica da seguirsi nelle lotte tra ca-

pitale e lavoro, le federazioni non devono dimenticare che operai ed imprenditori hanno interessi comuni; ne deriva che le due parti non hanno da badare solo, nella loro qualità di fattori comuni del lavoro, ai loro diritti, ad un'equa remunerazione di fronte al capitale, ma innanzi tutto esse devono avere di mira gli interessi della produzione dei beni di fronte al consumo degli stessi. Tutte e due le parti pretendono con diritto che il capitale ed il lavoro, necessari per la produzione, fruttino a ciascuna di loro il più possibile. Senza i due fattori, capitale e lavoro, non vi è produzione. Perciò tutta l'opera delle federazioni deve essere penetrata da uno spirito conciliativo ed ispirata alla pace. Le richieste devono essere moderate, discrete, ma devono in pari tempo venir sostenute con fermezza ed energia. Lo sciopero deve venir usato solo come ultimo mezzo e solo quando promette buoni risultati.

Non sempre però le organizzazioni cristiane si attennero alla tattica stabilita nel loro programma; esse avevano vedute le organizzazioni socialiste fare progressi giganteschi ed ottenere importanti risultati mercè il loro metodo di lotta continua, incessante contro i padroni, e sentirono perciò la necessità di seguirle su questa via. Gli operai dovettero riconoscere loro malgrado che la società è divisa in due campi. Mentre l'imprenditore, il capitalista, diveniva ogni giorno più ricco, essi si vedevano condannati a rimanere sempre più poveri. E tuttavia essi sapevano che il loro lavoro, la loro fatica, i loro sudori, erano quelli che avevano creato le grandi imprese, e sapevano anche che il loro lavoro era alla vita economica tanto necessario quanto l'attività del capitalista; la loro coscienza di uomini si ribellava al pensiero che il lavoro umano venisse pagato come quello di una bestia o di una macchina. E poichè essi vedevano che con le buone parole non sarebbero mai riusciti a strappare agli imprenditori migliori salari e migliori condizioni di lavoro, compresero che la liberazione della classe operaia dalla schiavitù del capitale non poteva essere che l'opera della classe operaia stessa.

Così, a poco a poco, anche la tattica delle federazioni operaie cristiane andò evolvendosi nel senso di un uso sempre più largo di scioperi per la conquista di migliori condizioni di lavoro,

pure tenendo sempre presente l'abisso profondo che separa la teoria socialista della lotta di classe dall'etica cristiana. Avviene quindi assai spesso che le federazioni socialiste e le federazioni cristiane si trovino unite nella lotta contro i padroni, come avvenne durante il grande sciopero dei minatori della Vestfalia del 1905.

Anche nel campo politico le federazioni cristiane non rimangono in pratica del tutto neutrali, come è stabilito nel loro programma. Per le elezioni al Reichstag del 1907 la direzione centrale delle organizzazioni operaie cristiane pubblicò un appello agli operai, nel quale, tra l'altro, si dice: « Le organizzazioni operaie cristiane sono, secondo il loro programma, interconfessionali, e non appartengono ad alcun partito politico. Questo carattere del nostro movimento deve venir rispettato in tutti i tempi. Perciò anche in occasione delle prossime elezioni al Reichstag non devono le organizzazioni operaie cristiane mettersi a servizio di un determinato partito, nè fare nelle adunanze propaganda politica. L'ubbidienza a questi principi non impedisce però ai soci delle organizzazioni operaie cristiane di compiere energicamente il loro dovere come cittadini, al di fuori delle loro federazioni. Niente vi sarebbe di più sbagliato della limitazione dell'attività degli operai al solo campo economico; la legislazione deve invece venire in tutte le occasioni influenzata a favore delle classi popolari, le quali hanno bisogno in modo urgente dell'aiuto dello Stato. Ed una di queste occasioni è in sommo grado l'elezione al Reichstag. Noi speriamo quindi che i nostri soci, al di fuori delle loro federazioni di mestiere, s'adopreranno energicamente a favore di quei partiti borghesi ai quali essi appartengono, e che essi saranno di aiuto per la composizione di un Reichstag che sia disposto a svolgere la propria attività secondo le aspirazioni delle organizzazioni cristiane ».

Con simili appelli agli operai le organizzazioni operaie cristiane cessano di rimanere politicamente neutrali, poichè questi appelli in fin dei conti si riducono ad un invito, ad un incitamento degli operai a sostenere nelle elezioni i partiti borghesi contro il partito socialista. Del resto non si deve fare di ciò gran colpa alle organizzazioni cristiane, poichè io credo che nessuna organizza-

zione professionale può e deve rimanere del tutto politicamente neutrale. Gli operai devono con il loro voto e la loro attività nella vita politica influire direttamente sulla composizione dei parlamenti, affinchè la legislazione sociale divenga ogni giorno a loro più favorevole.

Le organizzazioni cristiane al loro sorgere avevano sperato di attirare a sè la massa lavoratrice, strappandola dalle mani delle organizzazioni socialiste. L'esperienza ha però dimostrato che questa speranza era del tutto vana, poichè se è vero che col volgere degli anni esse hanno aumentato sensibilmente il numero dei loro soci, è d'altra parte parimenti vero che le organizzazioni socialiste si sono sviluppate in proporzioni molto maggiori. Infatti dal 1900 al 1912 le prime hanno avuto un aumento di 191,160, mentre le seconde hanno avuto nello stesso periodo di tempo un aumento di 1,879,354 soci!

#### *4. Organizzazioni Hirsch-Dunker.*

Le organizzazioni Hirsch-Dunker, così chiamate dai nomi dei loro fondatori, hanno fatto negli ultimi anni pochissimi progressi, anzi talvolta il numero dei loro soci è andato sensibilmente diminuendo. Esse hanno quindi oggi nelle lotte tra capitale e lavoro una assai minore importanza che non avessero da principio. Il loro nuovo programma, pubblicato nel gennaio del 1908, contiene i seguenti principi. Esse hanno in mira il miglioramento della classe operaia mediante l'indipendenza, la libertà e l'uguaglianza di diritti nell'ambito dell'attuale ordinamento sociale. A tale scopo esse mirano ad una riforma organica di questo ordinamento con l'azione propria e con l'aiuto dello Stato. Nel promuovere tale riforma esse partono dal principio che la classe lavoratrice si trova in condizioni poco soddisfacenti, causa la precarietà della sua esistenza quale classe salariata. Esse hanno di mira, quindi, di ottenere per essa condizioni di vita più sicure, pur rimanendo nell'ambito dell'economia a salari.

Si distinguono dalle organizzazioni socialiste mediante il principio della neutralità politica e perchè, in luogo del principio

della lotta di classe e delle pretese marxiste della proprietà collettiva, si pongono sopra il terreno nazionale, e si sforzano di raggiungere i loro scopi con la conclusione di contratti collettivi di lavoro. Si distinguono dalle organizzazioni cristiane poi, perchè esse professano il principio che l'operaio possa combattere per la propria indipendenza e per l'uguaglianza di diritti solo sul terreno della libertà politica e religiosa. Ogni socio quindi deve poter pensare come vuole e professare quella religione che meglio gli aggrada. Si distinguono da ultimo dalle organizzazioni *gialle* in quanto che esse ritengono che i due fattori della produzione, il capitale ed il lavoro, devono organizzarsi separatamente, l'uno indipendentemente dall'altro.

Nelle controversie tra operai e padroni esse professano il principio che si debba anzitutto cercare l'armonia degli interessi fra capitale e lavoro, ma non escludono però la lotta, quando le loro giuste domande non vengano accolte o vengano lesi i diritti e gli interessi degli operai.

Nel campo delle riforme sociali il loro programma collima in molti punti con quello delle altre organizzazioni. Chiedono quindi la giornata di lavoro di 8 ore; la protezione della vita, della salute, dei buoni costumi degli operai occupati nelle industrie, nel commercio, nell'agricoltura; uguali salari per gli uomini e per le donne; congedo annuale degli operai e pagamento dell'intero salario per la durata del congedo; tutela del lavoro delle donne e divieto del lavoro dei fanciulli; estensione delle assicurazioni operaie ai mestieri esercitati a domicilio; creazione di una assicurazione per le vedove e per gli orfani; libertà di coalizione per tutti gli operai; completa libertà di associazione e di riunione; creazione di camere di lavoro e di tribunali arbitrali per tutte le controversie nascenti dal contratto di lavoro; miglioramento dell'istruzione elementare; facilitazione ai non abbienti di frequentare le scuole superiori; uguaglianza dei diritti politici; abolizione di tutte le tasse indirette che pesano sopra i generi di prima necessità.

### 5. *Organizzazioni cattoliche.*

Accanto alle organizzazioni operaie cristiane sono sorte verso il 1889 le *Unioni operaie cattoliche*. Sorsero dapprima nella parte meridionale della Germania, ma si estesero ben presto anche verso il nord. Esse sono riunite in federazioni per diocesi, e stanno sotto la diretta autorità dei vescovi. A capo di ciascuna di esse vi è un presidente nominato dall'autorità ecclesiastica e scelto tra i sacerdoti. Le federazioni diocesane alla loro volta sono riunite tra loro in 3 Confederazioni centrali: la Confederazione delle unioni operaie cattoliche della Germania meridionale, la Confederazione delle unioni operaie cattoliche della Germania occidentale e la Confederazione delle unioni operaie cattoliche della Germania del nord, con sede a Berlino. Le due prime Confederazioni limitano la loro azione a scopi puramente religiosi e morali, e raccomandano ai soci, per quanto riguarda i loro interessi materiali, di iscriversi nelle organizzazioni cristiane; la terza, quella avente sede in Berlino, tende invece a radunare in sè e gli scopi delle unioni cattoliche e quelli delle organizzazioni di mestiere. Essa tende quindi non solo al miglioramento delle condizioni morali e religiose degli operai, bensì anche al miglioramento delle loro condizioni materiali, fondando la propria azione sull'enciclica « Rerum Novarum » del 17 maggio 1890. Nelle controversie tra capitale e lavoro viene escluso però lo sciopero che viene considerato come un mezzo del tutto barbarico. Le controversie nascenti dal lavoro invece devono venir risolte secondo giustizia dalle autorità, nelle cui mani Dio ha affidato il potere.

Organizzazioni operaie che professino tali principi, i quali sono la negazione di tutto il moderno sviluppo sociale, economico e politico, non possono avere, nè hanno realmente alcuna importanza nelle lotte tra capitale e lavoro. Le relazioni tra questa confederazione cattolica e le organizzazioni cristiane, che alla loro volta cercano pure di appoggiarsi sull'autorità dei vescovi, sono molto tese. Nella conferenza vescovile di Fulda del 1904 venne espresso però il desiderio che tra le due organizzazioni sorga la pace, e l'*Osservatore cattolico* dichiarò che il Papa ve-

deva con la medesima benevolenza tutte due le tendenze. Malgrado ciò però le lotte tra le due organizzazioni non cessarono, per cui fu necessario l'intervento diretto del Papa, il quale nella enciclica « *Singulari quadam* » del 29 settembre 1912 dichiarò che le organizzazioni puramente cattoliche erano bensì da preferirsi, ma che là, dove la loro costituzione non era possibile, potevano venir tollerate anche le organizzazioni interconfessionali.

La Confederazione degli operai cattolici con sede in Berlino conta circa 1000 unioni con circa 120,000 soci, dei quali una gran parte però non appartengono neppure alla classe operaia.

#### 6. *Organizzazioni gialle.*

Sin dal 1905 sono sorte in Germania delle leghe operaie cosiddette « indipendenti », che dapprima si chiamavano « *Werkvereine* » e che tramutarono poi, nella primavera del 1907, questo nome in quello di « *Gelben Arbeiterbunde* ». Esse hanno come loro programma: il rispetto alla libertà ed alla proprietà individuale, la lotta contro il socialismo, l'accordo tra operai e padroni senza ricorrere alla lotta di classe ed agli scioperi, il promovimento dello spirito della previdenza e del risparmio tra gli operai, e la creazione di istituti padronali di beneficenza.

\*  
\* \*

Esistono poi in Germania molte associazioni operaie di carattere locale, circoli operai patriottici, unioni operaie evangeliche, associazioni socialiste libere di carattere prettamente rivoluzionario ed altre ancora; ma tutte queste associazioni tra operai non hanno alcuna importanza reale nelle grandiose lotte che si combattono spesso in Germania tra capitale e lavoro.

#### 7. *Le organizzazioni tedesche e gli operai italiani.*

Secondo Carlo Marx ogni individuo vivente abbisogna di una certa quantità di alimenti; ora, secondo lui, il valore della forza dell'individuo è uguale al valore degli alimenti che gli sono necessari. La forza si materializza però solo mediante il suo manifestarsi, e si manifesta solo per mezzo del lavoro. Durante il la-

voro viene consumata una certa quantità di muscoli, di nervi, di cervello ecc., che deve venire nuovamente restituita al corpo. Se il possessore della forza ha oggi lavorato, egli deve domani compiere nuovamente il medesimo lavoro, nelle medesime condizioni di forza e di salute. La somma degli alimenti (intesa questa parola in senso largo) deve quindi essere sufficiente per mantenere l'individuo nel suo stato di vita normale. I bisogni naturali stessi però, come cibo, vestito, abitazioni ecc., sono diversi, a seconda delle peculiari condizioni climatiche e naturali di un paese. D'altra parte la quantità dei cosiddetti «bisogni necessari», come pure il modo di soddisfarli, è un prodotto storico, e dipende perciò in gran parte dal grado di coltura di un popolo, e, fra l'altro, essenzialmente anche dal fatto, sotto quali condizioni e perciò con quali consuetudini e con quali pretese di vita si è formata la classe dei lavoratori liberi. In contrapposto alle altre merci, la determinazione del valore della forza impiegata nel lavoro contiene quindi un elemento storico ed un elemento morale.

Da questi principî di Marx sul valore della forza impiegata nel lavoro, alcuni socialisti tedeschi, come Laufkötter, traggono logicamente la conclusione che la forza di lavoro degli operai appartenenti a diverse nazioni ha un valore del tutto differente, a seconda del grado di coltura e dei bisogni degli stessi. Ne consegue che gli imprenditori possono pagare meno quegli operai i cui bisogni sono più ristretti. Ora se questi ultimi si recano ad offrire la loro opera in un paese ove la classe operaia è abituata ad un tenore di vita superiore al loro, ne avviene che i salari diminuiscono con grandissimo danno degli operai indigeni i quali, stretti dalla concorrenza che viene loro dal di fuori, sono costretti a lavorare per salari inferiori a quelli prima in uso e a peggiorare conseguentemente il loro tenore di vita. La classe operaia tedesca quindi avrebbe, secondo questi socialisti, non solamente il diritto, ma il sacrosanto dovere di tenersi lontani questi elementi perturbatori. Ciò è richiesto dall'istinto della propria conservazione. Quando è possibile, quindi, questi operai stranieri si devono organizzare, ma, quando ciò non è possibile, la classe operaia tedesca dovrebbe fare di tutto per impedirne l'immigrazione.

Questi principi, che fanno di tanto in tanto capolino nella stampa operaia, specialmente quando una crisi economica butta sul lastrico molti operai indigeni, sono stati giustificati in passato dal ripetersi continuo di atti di crumiraggio da parte degli stranieri. Gli operai tedeschi vedevano minacciate troppo spesso le loro conquiste nel campo economico, e assistevano troppo spesso con dolore e con rabbia allo spettacolo di operai stranieri che andavano ad occupare in caso di sciopero i loro posti, rendendo così vani tutti i loro sforzi per ottenere migliori condizioni di lavoro.

Questi principi però contrastano apertamente con il principio socialista della solidarietà internazionale tra gli operai, per cui le organizzazioni socialiste non fecero mai alcunchè di positivo per impedire l'immigrazione degli operai stranieri in Germania, mentre quelle cristiane, specialmente in tempi di crisi economiche, alzarono la voce per chiedere dai pubblici poteri provvedimenti atti a proteggere il lavoro nazionale, rendendo difficile l'immigrazione di operai stranieri e specialmente l'immigrazione di operai italiani. Durante la crisi economica che turbò l'industria germanica negli anni 1908 e 1909, le organizzazioni ora ricordate si scagliarono ripetutamente con violenza, nella stampa e nei comizi, contro l'impiego della mano d'opera italiana.

Se la guerra contro gli operai d'altre nazionalità contrasta con il principio socialista della solidarietà operaia internazionale, non si comprende come tale guerra possa accordarsi con il principio cristiano di fratellanza universale professato dalle organizzazioni cristiane. Vi sono altri fattori economici che servono ad eliminare in modo quasi meccanico la concorrenza straniera sul mercato del lavoro in tempi di crisi economiche, senza che vi sia bisogno che gli operai indigeni scendano in campo in lotta aperta contro gli operai di un'altra nazione; questo procedere da parte delle organizzazioni cristiane è fondato troppo sull'egoismo individuale, ed è anche alquanto antipatico. Sembra che i principi cristiani abbiano per le organizzazioni operaie cristiane solo valore quando non sono in giuoco i loro propri interessi.



Il problema dell'emigrazione e dell'immigrazione venne fatto oggetto di ampia discussione anche al congresso socialista di Stoccarda del 1907. Il congresso riconobbe che l'emigrazione e l'immigrazione di operai sono fenomeni inseparabili dell'economia capitalista, come lo sono la disoccupazione e l'eccesso di produzione. Esse costituiscono spesso un mezzo adoperato dagli imprenditori per ridurre i salari ed assumono talvolta, in seguito a persecuzioni politiche, religiose e di nazionalità, proporzioni anormali. Il congresso riconobbe le difficoltà ed i danni che possono derivare al proletariato di un paese, nel quale l'industria sia molto sviluppata, dall'immigrazione di operai abituati ad un tenore di vita più basso, provenienti da paesi ove predomina ancora in gran parte l'economia agricola; ma dichiarò però che esso non scorgeva in provvedimenti eccezionali di carattere economico o politico contro l'immigrazione di operai appartenenti a determinate nazionalità o a determinate razze, un mezzo idoneo ad allontanare queste difficoltà e questi pericoli, perchè tali provvedimenti non possono portare alcun frutto e sono d'altra parte di per sè stessi di natura reazionaria e quindi da respingersi come contrari al principio della solidarietà operaia internazionale. Non si deve quindi limitare in nessun modo la libertà degli operai di emigrare da un paese all'altro.

Ma il congresso dichiarò anche essere un dovere della classe operaia organizzata quello di difendersi contro i pericoli che possono derivare dall'importazione di masse operaie non organizzate, nonché quello di impedire l'importazione e l'esportazione di operai a scopo di crumiraggio. Le organizzazioni operaie discussero il medesimo problema nella conferenza internazionale di Cristiania (1907), dove venne votato il seguente ordine del giorno: « La conferenza è del parere che i soci delle organizzazioni operaie aderenti alla commissione centrale delle leghe di resistenza del loro paese, devono, nel caso che essi si trasferiscano in un altro paese, venire accolti tra i soci dietro presentazione di un certificato di partenza rilasciato dall'organizzazione alla quale prima appartenevano ».

Alla conferenza internazionale di Parigi (1909) questo tema venne nuovamente in discussione. Dopo lungo dibattito tra i rappresentanti delle organizzazioni tedesche e quelli delle « *Trade Unions* » inglesi, si arrivò al seguente accordo: a) la tassa d'entrata pagata alla vecchia organizzazione viene conteggiata. Qualora la tassa d'entrata degli indigeni fosse superiore a quella pagata dagli immigranti alla loro organizzazione, può venir riscossa la differenza; b) in quanto al diritto ai sussidi ed agli altri vantaggi viene tenuto conto a favore dell'operaio delle quote pagate all'organizzazione alla quale fino allora egli apparteneva, in modo però che in nessun caso venga a lui ascritto un periodo di appartenenza all'organizzazione superiore a quello che realmente esiste.

La questione venne trattata anche al congresso della confederazione centrale dei minatori di Annover (1908), nel quale si discusse la stipulazione di accordi tra le organizzazioni dei diversi paesi, allo scopo di impedire possibilmente l'importazione di operai stranieri in caso di sciopero. Si stabilirono poi degli accordi circa l'assistenza reciproca nel caso di grandi movimenti operai, come pure circa l'acquisto del diritto di far parte di una organizzazione e di venir soccorsi in paese straniero.

Come si vede da questi pochi cenni, l'organizzazione degli operai stranieri in Germania nelle federazioni locali di mestiere è non solo permessa, ma desiderata, perchè in tale modo gli operai stranieri si rendono solidali in caso di sciopero con gli operai indigeni, e possono pretendere dagli imprenditori il pagamento dei salari stabiliti dalle tariffe, non influenzando così dannosamente sul loro tasso.

\*  
\* \*

I tentativi da parte degli operai tedeschi di organizzare nelle loro federazioni di mestiere gli operai italiani datano da parecchi anni. La propaganda viene fatta per le organizzazioni libere da socialisti italiani e tedeschi che si recano tra gli operai a tenere loro delle conferenze in proposito. Un'attiva propaganda per l'organizzazione degli operai viene fatta pure in Italia durante

i mesi d'inverno dalla Società Umanitaria e da alcuni segretariati dell'emigrazione. Ad Amburgo si pubblica anche un giornale in lingua italiana *L'Operaio italiano*, che viene distribuito gratuitamente agli operai organizzati. La propaganda da parte delle organizzazioni cristiane è divenuta ora assai meno attiva che pel passato, anche perchè mancano loro attualmente abili propagandisti italiani. Esse pure pubblicavano a Colonia un organo in lingua italiana *L'Italiano in Germania*.

Malgrado tutti questi tentativi, assai scarso è il numero degli operai italiani organizzati nelle federazioni di mestiere libere, e scarsissimo, per non dire nullo, il numero di coloro che fanno parte delle federazioni di mestiere cristiane.

Le ragioni per le quali gli operai italiani non entrano a far parte delle organizzazioni operaie tedesche, sono molteplici e di varia natura. Anzitutto è da notarsi che la grande maggioranza degli operai nostri appartiene alla classe degli operai non specializzati, nei quali è assai poco sviluppato il sentimento della solidarietà operaia. Chi arriva qui dalle regioni d'Italia, nelle quali la parola organizzazione è del tutto o quasi sconosciuta, difficilmente si decide di entrare all'estero a far parte di una associazione, di cui non conosce lo scopo, ed alla quale deve pagare settimanalmente delle quote abbastanza elevate. D'altra parte non è possibile sviluppare negli individui da un giorno all'altro la coscienza di classe.

Una seconda ragione, che tiene lontani i nostri operai dalle organizzazioni operaie tedesche, sta nel fatto che essi vengono occupati in gran parte in lavori abbandonati dagli indigeni. Non esiste quindi per gli operai occupati in questi lavori una federazione di mestiere, alla quale gli operai italiani possano far capo. D'altra parte le organizzazioni operaie locali si occupano ben poco di attirare nella loro cerchia questi operai non specializzati, poichè essi non costituiscono una minaccia per le loro conquiste economiche. Questi operai vivono a sè, del tutto separati dall'elemento operario tedesco, con il quale raramente vengono in contatto.

Una terza ragione si deve vedere nel fatto che i nostri operai sono in gran parte operai di stagione, che rimangono in Germa-

nia solo pochi mesi per trasferirsi poi spesse volte a lavorare in altri paesi d'Europa o delle Americhe. A che prò quindi, essi pensano, far parte di organizzazioni operaie, pagare settimanalmente delle quote gravose, partecipare a scioperi se poi, quando abbiamo conquistate migliori condizioni di lavoro, dobbiamo abbandonare la Germania? I nostri sacrifici finirebbero ad esclusivo vantaggio degli operai indigeni, i quali soli rimangono sul luogo a godere le conquiste fatte. Questo erroneo modo di pensare è diffusissimo tra gli operai italiani. Essi non comprendono che le conquiste operaie richiedono la solidarietà di tutti i lavoratori, e che se le odierne condizioni di lavoro sono men tristi di quelle di una volta, ciò è dovuto in gran parte ai sacrifici, talvolta enormi, delle organizzazioni di mestiere.

Un'altra ragione per cui gli operai nostri non entrano a far parte delle organizzazioni locali, consiste in ciò: che la nostra immigrazione in Germania è costituita da un elemento assai fiuttuante, che si sposta con grande frequenza da un luogo all'altro. Ne consegue che anche coloro che sono organizzati nella federazione di mestiere di un luogo, quando cambiano paese, non si curano più, un po' per indolenza, un po' perchè non conoscono la lingua, di iscriversi nella federazione locale. Avviene quindi spesse volte che dopo una conferenza di un abile propagandista molti si organizzino e paghino le prime quote, ma dopo poco tempo essi dimenticano e le parole dell'oratore ed i doveri verso l'organizzazione. Quelli che sono stati organizzati ieri, non lo sono più oggi, e quelli che lo sono oggi, non lo saranno più domani. Spesse volte poi anche gli operai evoluti rifiutano di entrare a far parte delle organizzazioni operaie per non essere esposti alle persecuzioni delle autorità di polizia, le quali minacciano spesso l'espulsione agli operai stranieri organizzati, o che prendano parte a manifestazioni operaie ed a scioperi.

Queste le ragioni principali, per le quali il numero degli operai italiani organizzati in Germania è assai ristretto. Il maggior numero degli organizzati si trova senza dubbio tra gli operai edili, e questo fatto è dovuto principalmente alla propaganda attiva che viene fatta nelle provincie di Berlino e di Udine da propagandisti italiani.

## PARTE QUARTA

### 1. *Protezionismo operaio in Germania.*

Nella parte seconda, capitolo terzo, di questo lavoro, ho preso in esame i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la materia dell'immigrazione di operai stranieri in Germania; regolamenti e disposizioni che furono dettati soprattutto da preoccupazioni di ordine politico, e non già allo scopo di tutelare il lavoro nazionale. Lo studio di tali disposizioni non autorizza una loro diversa interpretazione.

Quantunque però la legislazione germanica non contenga ancora delle disposizioni miranti alla tutela del lavoro nazionale contro la concorrenza di operai stranieri, si può tuttavia notare come anche in Germania si accenni da parecchio tempo a velleità esclusivistiche, e si tenti di limitare, e talvolta di impedire, con provvedimenti di varia natura, l'impiego di operai stranieri, appena una crisi economica venga a turbare le condizioni del mercato del lavoro. Nei tempi non molestati da crisi economiche l'immigrazione di operai stranieri è dai pubblici poteri non solo desiderata, ma in ogni modo favorita, poichè la presenza di un gran numero di essi è ritenuta indispensabile alla prosperità delle industrie tedesche. Ma appena una crisi economica s'affaccia all'orizzonte, causando la disoccupazione di una parte degli operai indigeni, ecco che si manifesta subito da ogni parte una forte avversione contro l'impiego della mano d'opera straniera, come chiaramente risulta da quanto verrò ora esponendo.

Il ministro prussiano dei lavori pubblici imponeva con decreto del 13 marzo 1907 agli imprenditori di occupare nelle costruzioni di canali, per quanto fosse possibile, solo operai stranieri ed indicava la *Feldarbeiterzentrale* di Berlino come l'istituzione più adatta per il loro arruolamento. Lo scopo di questo decreto fu certamente quello di impedire che gli operai tedeschi

occupati nell'agricoltura abbandonassero i campi per recarsi a lavorare nella costruzione di canali, ove i salari erano migliori e migliori in generale le condizioni di vita.

Il 27 aprile 1908 poi il deputato De Wense presentò al parlamento prussiano una proposta così concepita: « La Camera dei deputati voglia pregare il Governo di prendere i necessari provvedimenti, affinchè nelle costruzioni eseguite per conto dello Stato, e specialmente nei lavori straordinari dell'amministrazione ferroviaria e di quella per la costruzione di canali, non vengano occupati operai indigeni minorenni ». Il ministro dei lavori pubblici d'allora accolse questa proposta e dichiarò che avrebbe adoperata tutta la sua influenza presso gli imprenditori per indurli a servirsi per l'esecuzione dei loro lavori, per quanto ciò fosse possibile, di mano d'opera straniera.

Con tale mezzo i proprietari terrieri cercavano di costringere a rimanere presso di loro gli operai campestri, quantunque i salari da loro pagati fossero di gran lunga inferiori a quelli pagati dagli imprenditori nelle costruzioni di canali, di ferrovie ed in generale nei lavori di sterro eseguiti per conto dello Stato. Anche nella costruzione dei forti della Lorena venivano impiegati di preferenza operai stranieri e specialmente italiani.

Ciò avveniva nel 1907 e negli anni precedenti, quando la mancanza di braccia si faceva sensibilmente sentire tanto nell'agricoltura, come nei lavori di sterro e nelle varie industrie. Ma appena cominciò a manifestarsi nel 1908 quella grave crisi economica, che si protrasse sino alla fine del 1909, ed un gran numero di operai indigeni rimase senza lavoro, ecco che il contegno delle autorità pubbliche verso l'immigrazione e l'impiego di operai stranieri muta repentinamente. Nel Parlamento dell'Impero, nella stampa, nei Consigli comunali, in numerosi comizi si domanda allora a gran voce l'esclusione della mano d'opera straniera dall'esecuzione di pubblici lavori.

Quando si discusse in prima lettura al Reichstag il progetto di legge concernente la costruzione del Kaiser Wilhelm-Kanal, parecchi deputati d'ogni settore della Camera domandarono che nella sua costruzione venisse data la preferenza all'industria tedesca e venissero occupati in primo luogo gli operai indigeni. In tale

occasione il deputato Böhmé arrivò ad invitare il Governo ad espellere, in tempi di disoccupazione, gli operai stranieri. « Come il Governo, egli disse, espelle dal territorio dell'Impero gli operai stranieri quando essi si inscrivono nelle organizzazioni operaie, perchè allora essi si rendono molesti agli imprenditori, così sarebbe necessario che esso li espellesse anche quando essi, in tempi di disoccupazione, riescono molesti agli operai nazionali, o almeno sarebbe necessario ch'esso prendesse dei provvedimenti atti a diminuirne l'immigrazione ». Altri deputati si espressero nello stesso senso. Il Governo non esitò allora a dichiarare ch'esso riteneva del tutto naturale che, per quanto possibile, si dovesse dare, nella costruzione del canale, la preferenza all'industria tedesca, e si occupassero in prima linea solo operai indigeni, soggiungendo che sarebbero stati presi dei provvedimenti in tale senso.

Il 13 dicembre 1908 cominciò al Reichstag la discussione dell'interpellanza del deputato conte Hompesch, concernente i provvedimenti da adottarsi contro la disoccupazione, conseguenza della crisi economica. Il deputato Pieper, appartenente al centro, nel motivare tale interpellanza, disse che per combattere efficacemente la disoccupazione degli operai indigeni e le sue dannose conseguenze era necessario anzitutto accennare a quei provvedimenti che potevano venire presi immediatamente dalle amministrazioni dell'Impero, dai singoli Stati confederati e dalle amministrazioni pubbliche locali. Secondo l'oratore si sarebbe dovuto far includere nei contratti di aggiudicazione di lavori pubblici una clausola obbligatoria gli imprenditori ad impiegare nell'esecuzione dei lavori stessi in prima linea operai indigeni, escludendone gli stranieri. Il deputato Carstens si espresse nello stesso senso, ed il deputato Gotheim manifestò la sua meraviglia che a Metz, nella costruzione delle fortificazioni, venissero occupati quasi esclusivamente operai italiani, mentre vi dovevano essere certamente sul luogo operai indigeni disoccupati capaci di compiere quegli stessi lavori. Anche tutti gli altri oratori insistettero sulla necessità di occupare nei lavori pubblici operai indigeni in luogo di operai stranieri.

Il Cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, nella sua risposta all'interpellante disse fra l'altro: « Viene lamentato dal-

l'interpellante, come pure dalla stampa, che proprio in tempi di disoccupazione non si sia rinunciato ad occupare operai stranieri. Signori, la questione dell'impiego di operai stranieri ha occupato più volte il Reichstag. Noi abbiamo dei precedenti che concernono altri periodi, già trascorsi, di disoccupazione. Voi vi ricorderete certamente che quando, or sono alcuni anni, venne costruito il Feltow-Kanal, vennero occupati nei lavori d'acqua quasi esclusivamente operai stranieri per il motivo che, secondo quanto insegna l'esperienza, è assai difficile trovare sul luogo operai, i quali compiano questi lavori molto malagevoli e difficili così bene e così a buon mercato come possono compierli gli operai stranieri. Anche allora, durante la costruzione di quel canale, vi fu un periodo di disoccupazione, e venne perciò dato dal Governo prussiano ordine alle competenti autorità di Feltower di licenziare gli operai stranieri e di occupare al loro posto operai indigeni disoccupati. Voi ricorderete che questi tentativi non condussero purtroppo allo scopo desiderato, poichè i disoccupati indigeni, specialmente di Berlino e della regione circostante, che si erano presentati, abbandonarono il lavoro dopo brevissimo tempo, ed in parte dovettero abbandonarlo perchè essi non furono in grado di compiere quei faticosi lavori. L'amministrazione fu quindi costretta, se voleva che la costruzione del canale procedesse innanzi, a ricorrere nuovamente all'opera degli operai stranieri ».

Il Cancelliere, continuando, annunciò tuttavia che, malgrado tale esperienza, si era provveduto, affinchè nella costruzione del canale Berlino-Stettino venissero occupati, in seguito alla disoccupazione, di preferenza operai indigeni. In realtà il governo prussiano aveva spedito una circolare raccomandante il licenziamento degli operai stranieri e l'impiego degli indigeni nei lavori pubblici non solo agli imprenditori del canale Berlino-Stettino, ma anche a tutti gli altri.

Anche negli altri Stati confederati si seguì l'esempio della Prussia. Il governo del Granducato del Baden, ad esempio, dispose affinchè nei lavori compiuti per conto delle amministrazioni pubbliche non venissero occupati operai stranieri. Ma anche nel Baden, come altrove, si dovette ben presto ricorrere nuovamente

alla mano d'opera straniera, se si volle condurre a termine i lavori intrapresi.

L'esempio delle amministrazioni centrali venne ben presto seguito anche dalle amministrazioni provinciali e comunali. Già nel 1907 l'autorità municipale di Baut, presso Wilhelmshafen, indirizzava al Reichstag una petizione, nella quale lo pregava di disporre, affinchè venissero occupati in Germania solamente operai nazionali. Essa faceva rilevare che nei lavori del porto di Wilhelmshafen venivano occupati galliziani, olandesi, russi, mentre a molti operai indigeni mancava il lavoro. Quando si discusse tale petizione, il rappresentante del Governo dichiarò che già da anni si era disposto, affinchè all'atto dell'ammissione al lavoro venissero prescelti dagli imprenditori anzitutto gli operai indigeni e specialmente quelli che abitavano nelle vicinanze del luogo, dove veniva compiuto il lavoro. Soggiunse però che assai spesso si rendeva necessario occupare operai stranieri, perchè gli indigeni o non volevano, o non potevano compiere certi lavori molto faticosi.

Nel 1908 e nel 1909, durante la crisi economica, le voci di protesta contro l'impiego della mano d'opera straniera si fecero sentire assai violentemente, non solamente nei comizi pubblici e nella stampa, ma anche nei Consigli comunali. Si chiese, specialmente da parte dei rappresentanti delle organizzazioni operaie, il licenziamento immediato di tutti gli stranieri, ed in molte città tale licenziamento ebbe anche realmente luogo. Molte amministrazioni poi inserirono nei contratti di appalto una clausola, secondo la quale gli imprenditori si obbligavano di occupare nell'esecuzione dei lavori a loro aggiudicati in prima linea operai indigeni. Ma tutte queste misure si addimostrarono inefficaci, poichè anche nell'esecuzione dei lavori comunali e provinciali si dovette ben presto ricorrere alla mano d'opera straniera. Gli operai indigeni, appartenenti in grandissima parte ai mestieri specializzati, preferivano rimanere colle mani alla cintola e riscuotere il sussidio loro fornito dalle organizzazioni operaie e dalle pubbliche amministrazioni, piuttosto che compiere i faticosi lavori di sterro. E fu così che si verificò in quel periodo di tempo questo fenomeno a prima vista assai strano: che cioè la disoccupazione inferì molto

più intensamente e lungamente tra gli operai indigeni che tra gli operai stranieri.

Appena passata la crisi economica e fattosi nuovamente sentire il bisogno di braccia, non solo cessarono le grida contro l'impiego di operai stranieri, ma si cercò, tanto da parte dei poteri pubblici, come da parte degli imprenditori, di richiamarne nel territorio dell'Impero il più gran numero possibile, istituendo persino degli appositi uffici per il loro arruolamento all'estero. Ma se è vero che l'avversione contro gli operai stranieri cessa in generale appena è cessato il pericolo della concorrenza sul mercato del lavoro, è però altresì vero che tale avversione è divenuta in Germania sistematica contro gli stranieri che esercitano professioni o mestieri ai quali si applicano in special modo gli indigeni.

Nei servizi pubblici, anche più umili, dello Stato, delle provincie, dei comuni assai difficilmente vi si trovano occupati operai stranieri; nel 1909 a Colonia venne licenziato, dopo molti anni di servizio, un operaio italiano occupato nel servizio tramviario, appunto perchè l'amministrazione comunale aveva decretato l'esclusione di qualsiasi straniero dai servizi da essa dipendenti. Anche Berlino e molte altre città della Germania escludono gli stranieri dai servizi pubblici. Le autorità locali poi proibiscono assai facilmente agli stranieri l'esercizio dell'uno o dell'altro mestiere. Sempre più frequenti sono i casi, in cui viene rifiutata la necessaria licenza ai venditori ambulanti stranieri, come, ad esempio, ai venditori di gelati, appunto perchè da qualche tempo quest'industria, prima quasi esclusivamente in mano degli italiani, viene ora in molti luoghi esercitata con profitto anche dagli indigeni.

Quando in un determinato luogo si trovano in concorrenza uno straniero ed un indigeno, è sempre il primo che deve cedere il campo, poichè le autorità locali gli rifiutano sistematicamente la necessaria licenza. E altrettanto dicasi anche per quanto riguarda l'apertura di botteghe, di osterie, di cantine; ogni qualvolta esiste il pericolo della concorrenza, lo straniero trova nelle Autorità locali le più grandi e assai spesso insuperabili difficoltà. Ad Acquisgrana venne perfino rifiutata ad operai italiani la licenza per esercitare il mestiere di impagliatori ambulanti di seggiole.

Dal sin qui esposto risulta nel modo più evidente che la politica ufficiale dell'immigrazione in Germania muta a seconda che mutano le condizioni economiche ed il mercato del lavoro; si favorisce con ogni mezzo l'immigrazione di operai stranieri fino a tanto che tale immigrazione è ritenuta necessaria allo sviluppo delle industrie ed all'esecuzione dei lavori pubblici; ma non si esita punto, non solo ad impedirla quando non è ancora avvenuta, il che non sarebbe certo gran male, ma neppure a gettare sul lastrico gli operai stranieri che già si trovano sul luogo, appena si ritiene ch'essi siano divenuti superflui.

\*  
\* \*

Per quanto riguarda il contegno delle organizzazioni operaie libere abbiamo visto, parlando delle stesse, come esse abbiano proclamato nei loro Congressi che non si doveva cercare di ovviare ai danni ed alle difficoltà di carattere economico, che possono derivare agli operai di un paese, nel quale l'economia capitalista sia più sviluppata, dall'immigrazione in massa di operai stranieri, con il limitare il diritto di questi ultimi di stabilirsi e di cercar lavoro in un altro paese, e che il proletariato organizzato aveva invece il dovere di tentare tutti i mezzi per far entrare nelle organizzazioni di mestiere i compagni di lavoro stranieri, in modo da costringerli a non lavorare per salari inferiori a quelli in uso ed a partecipare alle lotte del lavoro. Ed invero l'organizzazione degli operai stranieri nelle federazioni operaie di resistenza locali è l'unico mezzo per combattere efficacemente, senza venir meno ai doveri della solidarietà operaia internazionale, i danni che al proletariato di un paese può produrre l'immigrazione in massa di operai stranieri poichè, se essi fanno causa comune con gli indigeni e partecipano alle medesime lotte, i salari non potranno venir abbassati in seguito alla concorrenza, nè il loro incremento venir ritardato.

Malgrado però questi principi proclamati dalle organizzazioni operaie libere nei loro congressi e malgrado si continui a negare dai socialisti tedeschi la loro ostilità contro gli operai stranieri, non è tuttavia meno vero che questa ostilità esiste, e che essa si

manifesta in tutta la sua violenza appena, come abbiamo veduto, una crisi economica produca un po' di disoccupazione ed il proletariato locale si creda danneggiato nei propri interessi dall'impiego della mano d'opera straniera. La verità si è che il proletariato germanico non combatte l'impiego di operai stranieri fino a tanto che questi ultimi vengono occupati nei mestieri più umili e più faticosi da esso abbandonati, ma questa pacifica convivenza dei due elementi cessa, malgrado i tanto proclamati ideali di solidarietà internazionale, appena cessa questa divisione del lavoro e gli operai stranieri cercano occupazione nei mestieri esercitati dagli indigeni.

Esiste infatti in Germania una ostilità sistematica contro gli operai stranieri specializzati, i quali assai difficilmente possono trovare quivi occupazione. Anche i muratori sono in molti luoghi tollerati solo a patto che essi si iscrivano immediatamente nelle organizzazioni, ma sono perseguitati e boicottati senza misericordia se essi non appartengono alle stesse o giungano in gruppi un po' numerosi, tali da far temere la loro concorrenza sul mercato del lavoro.

Questa campagna contro l'impiego della mano d'opera straniera ha del resto origini assai remote. Già da lungo tempo i rappresentanti delle organizzazioni operaie alzano la voce, specialmente nei consigli comunali, contro il suo impiego.

Quando scoppiò nel 1908 la crisi economica, si levò nella stampa delle organizzazioni un coro di proteste contro l'impiego di stranieri e si invitarono apertamente gli operai organizzati a vigilare sull'esecuzione dei lavori pubblici, opponendosi in ogni modo all'impiego di mano d'opera straniera con comizi di protesta, con ricorsi alle Autorità competenti, con interpellanze nei consigli comunali e nei parlamenti. Ed i comizi di protesta, nei quali si chiedeva perfino l'immediato licenziamento degli stranieri, come pure i ricorsi alle Autorità, furono in quel tempo assai numerosi. Chi ha assistito a qualcuno di quei comizi, ha potuto udire con quale violenza di linguaggio gli oratori di ogni colore, dal rosso vivo al giallo aranciato, si scagliarono contro i concorrenti stranieri, malgrado essi sapessero che gli operai indigeni disoccupati, quasi tutti della città ed appartenenti a mestieri

specializzati, sarebbero stati affatto inetti, come l'esperienza ha più volte dimostrato, a prenderne il posto. Anche al Reichstag, quando si discusse l'interpellanza Hompesch sulla disoccupazione, si potè osservare come i deputati socialisti applaudissero calorosamente ogni oratore che chiedeva al Governo di prendere dei provvedimenti atti a proteggere il lavoro nazionale contro la concorrenza straniera.

Si tenta spesso in Germania di giustificare questa avversione contro gli operai stranieri con il loro basso tenore di vita, che eserciterebbe sulla popolazione indigena un'influenza depressiva, riducendola a forme più arretrate di vita attraverso la riduzione dei salari. Le federazioni dei minatori chiesero poi in varie riunioni che venisse vietata l'immigrazione di operai stranieri, perchè la loro ignoranza della lingua del paese aumentava i pericoli del lavoro delle miniere e perchè essi diffondevano tra i minatori malattie da loro prima mai conosciute. Altri aggiungevano che la presenza di un gran numero di stranieri appartenenti a nazioni meno progredite, di bassa coltura e di alta criminalità, costituisce per la popolazione indigena un pericolo permanente.

Tutte queste accuse hanno certamente più o meno fondamento, ma è assai facile il vedere che esse costituiscono solo un pretesto per velare la natura prettamente egoistica di tale ostilità e per toglierle il suo carattere irritante. Il vero fine di questa ostilità è senza alcun dubbio economico; essa dipende dal timore della concorrenza da parte degli immigrati, tanto è vero ch'essa non si manifesta se non quando si è già manifestato il pericolo della concorrenza stessa.

Riassumendo quindi si può affermare che l'immigrazione di operai stranieri non è in Germania, in tempi normali, affatto combattuta; anzi si può dire ch'essa sia grandemente desiderata. I grandi proprietari terrieri, specialmente delle provincie orientali, hanno assoluto bisogno di operai russi, gallizi, ruteni, per compiere i lavori dei campi; l'industria del carbon fossile ha assolutamente bisogno in special modo degli operai austro-ungarici, dei quali nelle sole miniere della Vestfalia furono occupati il 1° gennaio 1912, 21,524; le miniere di ferro, le ferriere e le acciaierie, specialmente della Lorena, dovrebbero rimanere, senza le braccia

italiane, in gran parte inattive. Infatti la mano d'opera italiana in esse occupata, costituisce il 40-50 % dell'intera maestranza.

Operai italiani sono poi assolutamente necessari per l'esecuzione dei lavori di sterro, per la costruzione di strade ferrate, di canali, di fortificazioni e così via; senza gli operai italiani si arresterebbe in gran parte il lavoro nelle cave di pietre e nelle fabbriche di mattoni; l'immigrazione italiana femminile è infine assai bene accolta nell'industria tessile. L'immigrazione straniera è desiderata quindi dai pubblici poteri, dai proprietari terrieri e dagli imprenditori e non è combattuta, in tempi normali, dal proletariato locale, soprattutto perchè gli stranieri vengono occupati nei mestieri da esso abbandonati; ma quanto ho esposto in base all'esperienza dimostra chiaramente che poteri pubblici, proletariato locale e pubblica opinione assumono un contegno di viva avversione contro la concorrenza degli immigrati, non appena sembra delinearsi sull'orizzonte, in seguito ad una crisi economica, un conflitto d'interessi tra il lavoro nazionale ed il lavoro straniero.

## 2. *L'avvenire della nostra emigrazione in Germania.*

Secondo i risultati dell'ultimo censimento della popolazione, si trovavano, il 1° dicembre 1910, sul territorio dell'Impero germanico, 1,259,873 stranieri, dei quali 137,697 erano russi, 634,983 austriaci, 32,079 ungheresi e croati, 104,204 italiani, 13,455 belgi, 144,175 olandesi e 68,257 svizzeri.

I dati fornitici dal censimento della popolazione non sono però sufficienti a darci un'idea esatta dell'immigrazione di operai stranieri in Germania, che sola ora c'interessa, poichè nel censimento sono compresi anche tutti coloro che il 1° dicembre 1910 si trovavano nel territorio dell'Impero per diporto o per affari. Vi sono poi compresi tutti coloro che esercitano le arti liberali, il commercio, l'industria ed infine le donne ed i minorenni, che non esercitano mestiere alcuno.

Per quanto concerne il regno di Prussia ed i piccoli Stati confederati in esso racchiusi, nonchè il regno di Sassonia, il numero approssimativo degli operai stranieri immigrati può venir

ricavato dalle statistiche pubblicate dalla « *Deutsche Arbeiterzentrale* » di Berlino, la quale è incaricata dal governo prussiano di rilasciare le carte di legittimazione, di cui parlai in altra parte di questo lavoro.

Secondo tali statistiche il numero delle carte di legittimazione rilasciate negli anni scorsi fu il seguente:

Operai provenienti dalla Russia:	1908-09	1909-10	1910-11	1911-12
Polacchi . . . . .	216.405	239.879	253.143	281.813
Ruteni . . . . .	263	136	388	148
Tedeschi . . . . .	12.161	19.111	23.337	17.937
Altri russi . . . . .	—	—	—	5.252
Operai provenienti dall'Austria:				
Polacchi . . . . .	86.050	83.447	77.567	75.851
Ruteni . . . . .	75.102	81.956	82.718	77.911
Tedeschi . . . . .	37.434	46.949	58.390	54.553
Czechi . . . . .	—	—	—	26.845
Ungheresi . . . . .	21.770	23.209	17.389	23.025
Italiani . . . . .	37.137	39.672	47.690	52.177
Olandesi e Belgi . . . . .	44.792	53.995	63.743	65.613
Francesi e Lussemburghesi . . . . .	298	710	793	909
Danesi, Svedesi e Norvegesi . . . . .	6.367	7.624	9.849	9.458
Svizzeri . . . . .	—	—	—	3.846
D'altre nazionalità . . . . .	55.564	46.245	61.018	2.771
Totale . . . . .	<u>593.344</u>	<u>642.933</u>	<u>696.025</u>	<u>698.109</u>

Sotto la denominazione « d'altre nazionalità » sono compresi, per quanto concerne l'anno 1910-11, 19,803 operai czechi, 3423 lituani, e 3379 svizzeri.

Se ora dividiamo gli operai stranieri a seconda che essi vennero occupati nell'agricoltura ovvero nelle industrie, abbiamo le seguenti cifre:

Operai provenienti dalla Russia	Agricoltura		Industria	
	1910-11	1911-12	1910-11	1911-12
Polacchi . . . . .	237.720	259.292	15.423	22.521
Ruteni . . . . .	247	81	141	67
Tedeschi . . . . .	13.526	10.234	9.811	7.703
Altri russi . . . . .	—	1.915	—	3.337

Operai provenienti dall'Austria:	Agricoltura		Industria	
	1910-11	1911-12	1910-11	1911-12
Polacchi . . . . .	61.236	56.346	16.331	19.505
Ruteni . . . . .	47.710	40.952	35.008	36.959
Tedeschi . . . . .	4.672	2.647	52.718	51.906
Czechi . . . . .	828	1.061	18.975	25.786
Altri austriaci . . . . .	—	174	—	27.618
Ungheresi . . . . .	5.944	6.818	11.445	16.207
Italiani . . . . .	22	32	47.668	52.145
Olandesi e Belgi . . . . .	10.381	10.303	53.362	55.310
Francesi e Lussemburghesi . . . . .	39	31	754	878
Danesi, Svedesi e Norvegesi . . . . .	3.231	3.238	6.618	6.220
Svizzeri . . . . .	1.173	1.305	2.206	2.541
D'altre nazionalità . . . . .	1.173	14	36.663	2.757

Furono quindi rilasciate carte di legittimazione:

	1910-11	1911-12
Per l'agricoltura . . . . .	387,902	397,364
Per l'industria . . . . .	308,123	332,211

Anche le statistiche della « *Deutsche Arbeiterzentrale* » danno però solamente il numero approssimativo degli operai stranieri, poichè un certo numero di essi riesce sempre a sfuggire all'obbligo della carta di legittimazione, specialmente laddove essi sono raccolti in grandi masse per l'esecuzione di grandi lavori.

Negli altri Stati confederati non esiste ancora la carta di legittimazione, per cui non ci è dato di conoscere neppure il numero approssimativo degli operai stranieri occupati nell'agricoltura e nelle industrie. Secondo il censimento del 1° dicembre 1910 si trovavano nel Granducato del Baden, il 1° dicembre 1910, 41,912 stranieri. Di loro 19,176, ovvero il 45.75 %, appartenevano al sesso femminile. I più numerosi erano gli svizzeri (11,813), venivano poi gli italiani (11,379), li seguivano gli austriaci (11,346). I russi erano appena 2039, gli americani 1099, i francesi 861, gli inglesi 786, gli ungheresi 760, gli olandesi 577, i danesi 177, i belgi 171, gli spagnuoli 154, i lussemburghesi 133. Il numero dei cittadini delle altre nazionalità non raggiungeva per ciascheduna il centinaio.

La più forte immigrazione nel Baden è rappresentata dagli italiani, il cui numero si è, negli ultimi 25 anni, settuplicato: il numero degli austriaci e dei russi si è triplicato, mentre quello dei francesi e degli svizzeri tende a discendere. Due terzi dei sudditi italiani nel Baden, dei quali quasi la metà appartiene al sesso femminile, sono operai.

Nel regno di Baviera, compreso il Palatinato, vennero censiti, il 1° dicembre 1910, 134,122 stranieri, dei quali 61,825 appartenevano al sesso femminile. Di essi 104,980 erano austriaci, 6946 italiani, 6814 svizzeri, 4116 russi, 3742 ungheresi, 727 francesi, 638 olandesi, 371 danesi, 306 lussemburghesi, 274 bulgari, 243 rumeni, 209 belgi, 197 svedesi, 125 serbi.

Nel Württemberg il numero complessivo degli italiani, secondo il censimento suaccennato, era di 6970, dei quali 2101 erano donne. Gli austriaci erano 9930, gli svizzeri 4933, i russi 992, gli ungheresi 376, i francesi 281, gli olandesi 174, i danesi 142, gli spagnuoli 114. Il numero degli immigrati d'altre nazionalità non raggiungeva per ciascheduna il centinaio.

Nella Alsazia-Lorena il maggior numero degli immigrati è dato dagli italiani, che sommarono all'epoca del censimento a 31,367, dei quali 8746 appartenevano al sesso femminile. Venivano poi gli svizzeri (11,828), i francesi (11,622), i lussemburghesi (11,059), gli austriaci (5955), i belgi (1621), i russi (997). Il numero dei sudditi di altre nazionalità è nell'Alsazia-Lorena del tutto trascurabile. Mancano quasi completamente i rumeni, i serbi, i bulgari, i montenegrini.

Nel regno di Sassonia vennero censiti, il 1° dicembre 1910, 159,615 austriaci, 11,237 russi, 4392 svizzeri, 2570 ungheresi, 2117 italiani, 698 olandesi, 562 danesi, 394 svedesi, 265 norvegesi, 451 rumeni, 231 bulgari. Pochi sono i belgi e di nessuna importanza il numero degli stranieri appartenenti ad altre nazionalità.

\*  
\* \* \*

Da quanto ho esposto risulta che le correnti immigratorie più importanti verso la Germania, e delle quali dobbiamo tener conto nel giudicare dell'avvenire della nostra emigrazione, pro-

vengono dalla Russia, dall'Austria, dall'Olanda, dalla Svizzera e dal Belgio. Ed è appunto esaminando la composizione demografica di queste correnti immigratorie e studiandone i caratteri peculiari, specialmente per quanto riguarda le professioni ed i mestieri, ai quali si dedicano coloro che le compongono, che noi possiamo acquistare una idea abbastanza esatta circa l'avvenire della nostra emigrazione in Germania e circa i danni che essa può temere dalla concorrenza sul mercato del lavoro di operai d'altre nazionalità.

L'immigrazione straniera più forte in Prussia è costituita, come risulta dalle sopra riportate statistiche, dagli operai che provengono dalla Russia ed in modo particolare dalla Polonia russa. La grandissima maggioranza di questa immigrazione è composta di operai agricoli, che si recano ogni anno specialmente nelle provincie orientali del regno a compiere i lavori dei campi. Di 253,143 polacchi russi ben 237,720 vennero occupati nel 1910-11 nell'agricoltura e solo 15,423 nell'industria. Di tutti gli operai russi, che si trovavano in Prussia e nella Sassonia durante l'anno 1910-1911, 251,493 erano occupati nell'agricoltura e solo 25,375 nelle industrie.

Anche la composizione demografica di questa immigrazione differenzia da quella dell'immigrazione proveniente da altri Stati. Infatti l'immigrazione russa si compone in gran parte di donne e di ragazzi, che vengono specialmente occupati nei lavori campestri.

L'immigrazione degli operai polacchi di nazionalità russa ed austriaca è regolata ora dai seguenti principi: l'immigrazione di questi operai viene permessa solo nel caso in cui essa sembri necessaria per rimediare alla deficienza di mano d'opera e solo a condizione che gli operai non fissino il loro domicilio sul territorio prussiano. In conformità a questo principio viene permesso l'impiego di questi operai tanto nell'agricoltura e nella silvicoltura, come pure nelle ferriere, nelle miniere ed in altre grandi imprese solamente nelle 4 provincie orientali; nelle altre provincie prussiane invece il loro impiego è permesso solo nell'agricoltura, nella silvicoltura e nei mestieri ad esse attinenti. Per tutti questi operai

poi vige la disposizione ch'essi devono abbandonare il territorio prussiano dal 20 dicembre al 1° febbraio successivo.

Il ministero prussiano può di volta in volta, a seconda dei bisogni, permettere l'impiego di questi operai anche nelle costruzioni di ferrovie, di canali, ecc., dove vengono occupati di regola i nostri operai. Non si deve però credere che questi operai costituiscano, anche qualora il loro impiego venisse permesso su larga scala, una temibile concorrenza per gli operai nostri. Gli operai russi non sono ben veduti dagli imprenditori soprattutto perchè essi sono poco assidui al lavoro, in generale poco resistenti alla fatica e dediti all'alcoolismo. Gli imprenditori che li occupano, li sostituiscono assai volentieri con gli operai italiani, appena ne hanno la possibilità.

Operai russi sono occupati in larga misura nella Baviera, nel Württemberg e nel Baden, specialmente nelle fornaci, ma anche qui essi non costituiscono una temibile concorrenza per gli operai nostri, poichè non sono tenuti in gran conto dagli imprenditori. Pochissimi operai di nazionalità russa si trovano nella Lorena e nell'Alsazia. Il loro numero è del tutto trascurabile.

L'immigrazione austro-ungherese può venir divisa in 3 categorie: la prima comprende gli operai provenienti dalla Galizia (polacchi e ruteni), la seconda gli operai provenienti dall'Austria propriamente detta, la terza quelli provenienti dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla Slavonia, dalla Bosnia e dall'Erzegovina.

Gli operai provenienti dalla Galizia vengono occupati nella loro grande maggioranza nell'agricoltura. Per loro valgono le stesse norme, che sono in vigore per gli operai russi; anch'essi devono abbandonare il territorio prussiano dal 20 dicembre fino al 1° febbraio successivo. Sono operai di stagione e la loro presenza non costituisce alcun temibile pericolo per la nostra immigrazione. Gli operai provenienti dalle altre regioni della monarchia austro-ungarica vengono occupati specialmente nelle industrie e solo un numero relativamente esiguo nell'agricoltura. Un gran numero di loro è occupato nella Renania e nella Vestfalia. Nelle sole miniere della Vestfalia ve ne sono occupati circa 20 mila, mentre il loro numero è quasi nullo nelle miniere di ferro della Lorena.

Coloro che provengono dalle regioni tedesche della monarchia, grazie alla conoscenza della lingua, hanno potuto infiltrarsi ovunque, specialmente nelle fabbriche e nei lavori specializzati; sono in generale assai stimati. Poco stimati, e come uomini e come operai, sono invece i lavoratori provenienti dalla Croazia, dalla Slavonia, dalla Bosnia e dall'Erzegovina. Essi sono ritenuti dagli imprenditori assai turbolenti, dediti all'alcoolismo ed al delitto ed insofferenti della fatica. Tutte le volte quindi che gli imprenditori possono sostituirli con operai nostri, lo fanno assai volentieri. Essi vengono occupati nei lavori, nei quali vengono di regola occupati gli operai nostri, poichè essi pure sono quasi tutti operai non specializzati. Assai stimati sono invece gli ungheresi, ma il loro numero non è rilevante; negli ultimi anni però esso tende ad aumentare.

Assai numerosa è l'immigrazione proveniente dal Belgio. Le Fiandre sono dense di una popolazione agricola, che cresce ogni giorno più e che ridà a quelle regioni l'aspetto della vecchia Fiandra, quando essa era una delle regioni più popolate e più fiorenti dell'Europa. I suoi abitanti, non trovando più in patria occasione di lavoro, sono quindi costretti ad emigrare. Per il passato emigravano numerosi verso la Francia per dedicarsi ivi ai lavori dei campi, ma da alcuni anni essi si riversano durante l'estate in grandi masse nella Vestfalia e nella Renania, ove vengono occupati specialmente nell'agricoltura. Il dialetto fiammingo è così simile ai dialetti che si parlano nella Renania e nella Vestfalia che questi operai si sentono come a casa loro, ciò che favorisce assai questa immigrazione di contadini.

Operai belgi di lingua francese se ne trovano in numero abbastanza notevole nelle industrie, specialmente nella Prussia occidentale.

Gli operai olandesi, assai numerosi nella Renania e nella Vestfalia ed assai scarsi nelle altre regioni dell'Impero, trovano occupazione specialmente nelle miniere di carbon fossile, nelle fabbriche, negli stabilimenti metallurgici e nell'agricoltura. Le donne, che compongono quasi la metà di tale immigrazione, vengono occupate nei lavori dei campi, nelle fabbriche di sigari e nelle industrie tessili. La grande somiglianza della lingua olan-

dese con i dialetti delle regioni, nelle quali questi operai emigrano, permette loro di trovare occupazione anche nei mestieri specializzati. Molti vengono anche occupati come domestici, stallieri, custodi di bestiame e via dicendo. Gli operai occupati nell'agricoltura ritornano di regola in patria dopo finiti i lavori dei campi, mentre quelli occupati nelle miniere e nelle fabbriche costituiscono una immigrazione permanente, avendo essi in gran parte fissata in Germania con le loro famiglie la loro dimora. Sono ritenuti in generale operai abili e laboriosi. Essi danno alla criminalità una percentuale assai bassa.

Gli operai stranieri provenienti da altri paesi non sono affatto numerosi. Pochissimi sono i francesi ed i lussemburghesi, dei quali la maggior parte viene occupata nella Lorena; relativamente pochi sono pure i danesi, gli svedesi ed i norvegesi.

Negli ultimi tempi si manifestò una corrente emigratoria dagli Stati balcanici ed in special modo dalla Serbia, dal Montenegro e dalla Macedonia, corrente che cessò del tutto all'inizio della guerra contro la Turchia. Anche questi operai non sono tenuti in gran conto e non potranno mai costituire quindi per gli operai nostri una seria concorrenza.

\*  
\* \*

Quale influenza può avere sull'avvenire della nostra immigrazione in Germania, l'immigrazione di tutti questi operai di altre nazionalità?

Nessun danno può certo derivare ai nostri lavoratori dall'immigrazione dalla Polonia russa e dalla Galizia, fino a tanto che agli operai provenienti da queste regioni viene dalle autorità prussiane proibito di cercare lavoro nelle industrie della Germania occidentale. Non è però da escludersi che in un avvenire più o meno lontano questo divieto venga in tutto od in parte tolto. Già da lungo tempo gli industriali e gli imprenditori della Renania e della Vestfalia vanno chiedendo insistentemente che venga loro concesso di arruolare per i loro stabilimenti e per le loro imprese operai polacchi e ruteni di nazionalità russa ed austriaca, ma gli agrari dell'est, nelle cui mani si trova oggi il governo della cosa

pubblica, si oppongono sistematicamente ad una tale concessione, temendo, ed a ragione, che questi operai abbandonino i campi per cercare occupazione nelle industrie delle provincie occidentali, dove le condizioni del lavoro sono migliori ed i salari più elevati. Esistono poi altre ragioni d'indole politica, che inducono il governo prussiano a mantenere il suaccennato divieto.

Se il divieto venisse tolto, questi operai verrebbero a trovarsi sul mercato del lavoro in concorrenza con gli operai italiani, poichè anche essi sono quasi tutti operai non specializzati e non potrebbero di conseguenza trovare occupazione che nei lavori nei quali vengono di regola occupati gli operai nostri. Ma questo avvenire sembra ancora molto lontano. Si osservi poi che tutti quegli operai polacchi e ruteni, i quali vennero negli ultimi anni occupati — con permesso speciale del governo prussiano — nei lavori di costruzione di ferrovie, di canali ecc., non fecero affatto buona prova e gli imprenditori furono ben felici quando poterono sostituirli con operai nostri.

Anche gli operai provenienti dall'Austria propriamente detta non costituiscono un grande pericolo per la nostra immigrazione, poichè la maggior parte di loro, grazie alla comunità della lingua tedesca, vengono occupati nei lavori specializzati, nelle fabbriche e specialmente nelle miniere di carbone, ove i nostri operai sono in numero assai scarso. Neppure gli operai provenienti dalle altre regioni della monarchia austro-ungarica, come gli ezechi, i croati, i bosniaci, possono costituire per i nostri operai una dannosa e temibile concorrenza sul mercato del lavoro, perchè essi sono tenuti dagli imprenditori in assai scarso conto e vengono impiegati solamente quando questi ultimi non ne possono proprio fare a meno.

Quando poco tempo fa venne a mancare in alcune cave di pietra della Renania e della Vestfalia la mano d'opera italiana, i padroni arruolarono operai nelle suddette regioni, ma dopo un po' di tempo furono costretti a licenziarli. Così avvenne pure l'anno scorso per le ferriere della Lorena e per le miniere: questi operai si addimostrarono del tutto incapaci di compiere quei faticosi lavori. Essi sono, a detta degli imprenditori, poco assidui al lavoro, dediti alle bevande alcoliche e turbolenti.

Una seria concorrenza per gli operai italiani esercitano già invece nella Renania e nella Vestfalia gli operai olandesi e belgi. La loro immigrazione si è fatta negli ultimi anni sempre più numerosa e cerca in parte lavoro nei mestieri, nei quali vengono occupati di regola i nostri operai. Ma il bisogno di braccia in tempi non turbati da crisi economiche è così grande che per molti anni ancora vi sarà in Germania lavoro per tutti.

Certo verrà un giorno, in cui anche la Germania sarà costretta di chiudere le porte all'immigrazione straniera. Lo sviluppo industriale sembra essere arrivato al sommo della parabola, mentre la popolazione cresce ogni anno assai rapidamente come si può vedere dalla qui unita tabella:

1° dicembre 1871 :	41,058,792	abitanti;
1° dicembre 1880 :	41,234,061	»
1° dicembre 1890 :	49,428,470	»
1° dicembre 1900 :	56,367,178	»
1° dicembre 1910 :	64,925,934	»

L'aumento della popolazione getta quindi ogni anno sul mercato del lavoro un gran numero di nuovi operai tedeschi, i quali trovano ora occupazione specialmente nei mestieri specializzati. Ma a mano a mano che, causa l'arresto nello sviluppo industriale, verrà a mancare in tali mestieri l'occasione e la possibilità di trovare lavoro, anche gli operai indigeni saranno costretti a volgersi di nuovo ai lavori meno remunerativi dell'agricoltura ed a quelli più faticosi di sterro, che, nei tempi di grande prosperità, avevano lasciato all'elemento operaio straniero. Con il rapido crescere della popolazione germanica, cresce anche, quindi, la probabilità ch'essa possa un giorno soddisfare da sola ai bisogni del mercato del lavoro. Quel giorno segnerà naturalmente la fine dell'immigrazione di operai stranieri verso la Germania, almeno in così forte misura, come essa attualmente si svolge, poichè la Germania sarà allora costretta a chiudere ad essa le porte, allo scopo di proteggere il lavoro nazionale.

### 3. *La tutela della nostra emigrazione in Germania.*

Pasquale Di Fratta, già Commissario generale dell'emigrazione, nella conferenza tenuta l'11 febbraio 1912 come inaugurazione al « Corso magistrale romano dell'emigrazione », divide la tutela dell'emigrante in estrinseca ed intrinseca. « Supponiamo, egli dice, per chiarire il senso di questa divisione, di aver davanti una persona debole ed inesperta, la quale è obbligata a muoversi, ed intanto non può muoversi da sè senza rischio e pericolo. E allora noi possiamo far due cose: o con un processo metodico, ma lento, procuriamo di migliorarla e fortificarla, perchè sia messa in grado di correre liberamente e sicuramente le vie, o, con un processo più rapido, le ci accostiamo a guida ed a sostegno. Nell'un caso e nell'altro compiamo ufficio di protezione e di tutela, ma nel primo la tutela è intrinseca perchè tende ad eliminare le cause della debolezza ed a trasformare l'uomo, nel secondo è estrinseca perchè l'uomo resta dopo quale era prima, e siamo noi che suppliamo con la nostra forza ed il nostro giudizio alla debolezza ed inesperienza altrui ».

Il primo dovere dello Stato è quindi quello di porre con l'istruzione l'operaio, che è chiamato o che potrebbe essere chiamato ad emigrare, in grado di provvedere da solo ai suoi più urgenti bisogni e ad una sufficiente difesa di sè stesso e dei suoi diritti. Senza una sufficiente istruzione e coltura, peggio ancora se è analfabeta, l'operaio che è costretto ad emigrare fra uomini diversi da lui per costumi, per leggi, per favella, si sente più che mai solo, più che mai debole, più che mai esposto agli inganni, alle frodi, ai soprusi, alle ingiustizie.

Oggi vi sono ancora, tra gli operai che emigrano, troppi analfabeti. E non solo essi sono numerosi tra gli uomini adulti, che trascorsero la loro giovinezza quando le scuole elementari non erano ancor così, come oggigiorno, diffuse, e molti paesi sperduti sulle cime dei monti, o nel fondo delle valli, ne erano quasi privi, ma anche tra i più giovani: anche oggi si trovano numerosi gli analfabeti tra coloro che si presentano ai consolati per la leva militare. Presso il consolato di Colonia si presentarono, nel 1912, 446 iscritti di leva, dei quali ben 29 erano completamente

analfabeti. Moltissimi poi di quelli che apposero la firma sul registro della leva militare lasciano facilmente comprendere di non essere capaci di altro che di vergare stentatamente il loro nome. Ora bisogna aver seguito con vero intelletto d'amore le lunghe odissee lagrimevoli, le traversie infinite, i danni irreparati, le ingiustizie ed i soprusi, di cui sono vittime spesso i nostri operai, che, attratti dal miraggio di un maggior benessere materiale, emigrano all'estero, per comprendere di quanto danno e di quante sofferenze sia loro causa la mancanza di ogni istruzione e di ogni cultura.

L'emigrante analfabeta all'estero è come un animalato incapace di muoversi da solo; difficilmente egli può trovare lavoro senza l'aiuto di altri operai; si muove con difficoltà da un luogo all'altro, non solo perchè non sa leggere neppure i nomi delle stazioni ferroviarie, ma anche perchè gli riesce assai difficile ritenere nella memoria i nomi dei luoghi. La necessità quindi lo spinge a rifugiarsi sempre tra i suoi connazionali, dei quali segue le vicende; egli non ha vita propria, esistenza propria; fa quello che fanno gli altri, senza poter mai emanciparsi dalla loro tutela, conducendo così una vita grama, piena di dolori e di difficoltà.

Se egli poi, in seguito ad infortunio od a malattia, viene ricoverato in un ospedale dove non siano italiani o qualcuno che conosca la sua lingua, egli è costretto a rimanere talvolta delle settimane e dei mesi senza poter comunicare con la famiglia o con le autorità italiane, fino a tanto che non arrivi qualcuno che lo possa aiutare. E quanti di questi infelici muoiono senza aver prima potuto mettersi in relazione con le loro famiglie!

L'operaio analfabeta o quasi analfabeta poi non può avere nessuna speranza di migliorare la propria sorte, di elevarsi al di sopra dei suoi compagni di lavoro. Egli dovrà rimanere sempre l'operaio, al quale verranno affidati i più rudi ed umili servizi, l'operaio male retribuito ed esposto a tutti i soprusi ed a tutti gli inganni, sia da parte dei propri compagni di lavoro, come da parte degli imprenditori. A contatto della civiltà del paese che lo ospita, egli le rimane quasi del tutto estraneo, senza riuscire, se non assai raramente, ad appropriarsene i vantaggi e ritorna

poi in patria, dopo una vita di fatiche e di stenti, senza aver conseguito quanto gli era stato fatto sperare.

In ben altre condizioni si trova invece l'operaio che sa leggere e scrivere. Anzitutto con lo studio e la lettura di libri, di riviste, di giornali, egli ha il modo di allargare la propria coltura, di sviluppare tutte le sue facoltà intellettuali, di accrescere tutte le sue energie morali. L'uomo che emigra è esposto ad una lotta continua, incessante, talvolta assai aspra; ora le qualità più necessarie per uscire da questa lotta vittoriosi od almeno non completamente vinti, sono appunto la forza e la tenacia della propria volontà, la fermezza del carattere e la solidità del buon senso, che tanto più sono sviluppate ed attive, quanto più l'uomo ha aperto davanti a sè con lo studio gli orizzonti del sapere.

Quanto sia utile all'emigrante l'allargare la propria coltura e le proprie cognizioni, il possedere una maggiore conoscenza delle leggi economiche ed un più esatto apprezzamento dei suoi stessi interessi è dimostrato luminosamente dagli effettivi progressi e dai sicuri benefici materiali e morali che gli emigranti di altri popoli, del nostro assai più progrediti, hanno raggiunto nei paesi d'immigrazione. Grazie alla loro elevatezza intellettuale e morale essi hanno potuto affermarsi ovunque vincitori sulle civiltà precedenti, cambiando spesse volte in gran parte anche la costituzione economica dei paesi che li accolsero; hanno saputo acquistare ovunque grande influenza nella vita politica ed economica, arrivando assai di frequente al benessere ed alla ricchezza. Tra gli emigranti italiani stessi, coloro che riescono a conquistare i posti più buoni ed a migliorare sia con il lavoro, sia con il commercio le loro sorti, sono sempre coloro che posseggono un più alto grado di istruzione e di educazione.

Anche la tutela e la difesa dell'emigrante è tanto più efficace, quanto più esso è istruito ed educato, poichè la sua protezione al di fuori dei confini della patria è sempre, qualunque cosa si faccia, in ragione del suo prestigio tra le nazioni civili, vale a dire in ragione delle sue forze intellettuali, morali, economiche. Mediante l'istruzione e la coltura egli acquista una più esatta conoscenza dei propri diritti, come pure dei propri doveri, ciò che lo tiene molte volte lontano da domande e da pretese in-

giuste od assurde. Egli ha poi meno bisogno di ricorrere ad ogni piè sospinto al console ed agli istituti di tutela dell'emigrazione, poichè nel maggior numero dei casi sa muoversi da sè e tutelare da sè stesso i suoi propri interessi. La tutela dell'emigrazione da parte dello Stato diviene allora più facile e nel contempo più vigorosa ed efficace.

Si comprende però assai di leggieri che la prima tutela intrinseca dell'emigrante non spetti al Commissariato dell'emigrazione ed ai suoi organi, i quali sono stati istituiti per la tutela estrinseca dell'emigrante stesso. Spetta allo Stato, come tale, provvedere all'istruzione ed alla educazione delle masse operaie, rendendo veramente obbligatoria non solo, ma soprattutto possibile per tutti, l'istruzione elementare e complementare; spetta allo Stato il dovere d'insegnare ai cittadini il leggere, lo scrivere, il far di conto, sradicando così dal suolo italiano la vergognosa piaga dell'analfabetismo; spetta allo Stato il dovere di elevare con l'istruzione e l'educazione il livello intellettuale e morale dei suoi cittadini, liberandoli così da molte ignoranze, che tornano loro assai dannose nella vita quotidiana sempre, ma ancor più quando essi vengono spinti dalla necessità a cercare lavoro sotto altri cieli, dove si parla un linguaggio, che non ha loro insegnato la madre.

Molto invece si potrebbe fare a favore dell'operaio, che il bisogno costringe ad espatriare, con l'istituzione nei luoghi di più forte emigrazione di scuole per gli emigranti. Non intendo parlare di quelle numerose scuole serali, che alcuni anni or sono si crearono dovunque nei villaggi per insegnare a leggere ed a scrivere agli analfabeti adulti; l'esperienza ha luminosamente dimostrato che tali scuole non arrecano vantaggio alcuno e sono quindi del tutto inutili. Gli insegnamenti del maestro s'imprimono con molta fatica nel cervello di un operaio adulto analfabeta; lo sforzo per apprendere a leggere ed a scrivere sembra a lui spesso troppo faticoso e non poche volte perde la speranza di potervi riuscire. Dopo alcune brevi lezioni egli si sente stanco e sfiduciato ed abbandona la scuola per trascorrere invece le serate nei ritrovi o nelle osterie. È destino che l'operaio adulto analfabeta debba morire tale.

Io intendo di parlare invece delle scuole per emigranti, ove si insegnino loro non già a leggere ed a scrivere, perchè ciò deve già far parte del loro patrimonio intellettuale, bensì un po' di matematica, di geometria, di disegno, di geografia, di storia e possibilmente i primi rudimenti di alcune lingue straniere. Certo anche in questo campo vi saranno da superare difficoltà assai gravi, dovute specialmente a quello spirito d'indolenza e di imprevidenza comune ai nostri operai, specialmente dell'Italia meridionale, ma alcuni esperimenti già compiuti sembrano aver dati risultati non del tutto disprezzabili.

Un altro mezzo assai efficace per la diffusione della coltura tra gli operai sono senza dubbio le biblioteche circolanti nei paesi di maggiore immigrazione. Di piccole biblioteche poi, di una ventina di volumi, dovrebbero venir forniti gli ospedali più frequentati dai nostri lavoratori.

Una delle forme più efficaci di tutela dell'emigrazione è certamente quella diretta a regolare con accordi internazionali la condizione dei nostri cittadini che sono costretti di recarsi a cercare lavoro all'estero. Le leggi operaie anche degli Stati moderni più democratici, se si eccettua forse l'Italia, la quale, nel dettare la sua legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, come prima nel dettare l'art. 3 del suo Codice civile, si è dimostrata lo Stato più liberale del mondo, tendono ad escludere in tutto od in parte gli operai stranieri dal godimento dei benefici, che esse accordano. Ora è assolutamente necessario togliere con accordi internazionali i danni, talvolta gravissimi, che da una tale tendenza derivano agli operai nostri. Purtroppo assai poco si è fatto, o meglio si è potuto fare, in questo campo, causa le difficoltà, spesso insuperabili, che si trovano presso i governi stranieri per la conclusione di questi accordi, nei quali si vorrebbe, e secondo me ingiustamente, applicare il presupposto della reciprocità, o meglio dell'equivalenza delle prestazioni. Così l'Italia, malgrado gli sforzi dei suoi negoziatori, non è riuscita ad ottenere a favore dei propri cittadini dalla Germania parità di trattamento con gli operai indigeni per quanto concerne le assicurazioni contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia, solamente perchè in Italia tali assicurazioni non sono obbliga-

torie. Anche nell'assicurazione contro gli infortuni l'uguaglianza di trattamento manca, essendosi la Germania riservato il diritto di tacitare gli operai sinistrati, che abbandonino il territorio dell'Impero, con un capitale talvolta irrisorio. L'assicurazione invece dovrebbe aver per oggetto l'operaio in sè, come persona, senza riguardo alcuno alla legislazione sociale del paese, al quale egli appartiene.

Io penso che l'operaio che logora lentamente la propria energia fisica nell'interno di una fabbrica, o nel fondo di una miniera, che è esposto continuamente a tutti i pericoli che offre la sua professione, e che spesso, ah! troppo spesso, è costretto a ritornare in patria consunto dalla tisi, emaciato dalle febbri, storpiato e mutilato da un infortunio, incapace di provvedere più oltre a sè stesso ed ai suoi cari, abbia il diritto di venir assicurato per sè, indipendentemente da ogni altra considerazione. A chi mi fece una volta osservare che in tale caso verrebbero ad emigrare all'estero, a favore di operai stranieri o delle loro famiglie, sotto forma di rendite, rilevanti somme di denaro indigeno, io risposi che gli operai stranieri però in corrispettivo della rendita mensile sciupano a favore degli imprenditori, dei quali contribuiscono a formare la ricchezza, la loro salute e lasciano sul campo del lavoro le loro braccia, le loro gambe ed assai spesso la loro vita! È quindi giusto ed umano che l'operaio venga assicurato per sè contro i pericoli della sua professione.

Ma è inutile parlare di giustizia e di umanità in un campo dove sono così forti i conflitti d'interessi. Occorre quindi abbandonare le contrattazioni speciali e fare sì che esse trovino posto adeguato nei trattati internazionali di commercio. Anche la merce-lavoro è una merce che merita di essere protetta quanto e forse più di qualsiasi altra merce. Non essendo noi ancora arrivati nello sviluppo della legislazione sociale a quel livello, al quale sono invece pervenuti altri popoli, e non potendo quindi offrire agli stessi l'equivalenza dei benefici, cerchiamo di far entrare nei trattati di commercio anche gli interessi dei nostri lavoratori, ottenendo in tal modo a loro favore trattamento uguale a quello dei cittadini del paese, ove immigrano. Che se questa completa parità di trattamento non viene concessa, è dovere del governo

di porre in opera ogni mezzo per dirigere la nostra emigrazione verso quei paesi, che le consentano questa piena ed intera reciprocità.

\*  
\* \*

Ma nè una vasta e solida coltura dell'operaio, nè i trattati internazionali bastano da soli a creargli condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti. Qualunque cosa esso faccia, l'emigrante rimarrà sempre per il paese che lo ospita uno straniero e sarà perciò più facilmente oggetto di soprusi e d'ingiustizie. L'ignoranza della lingua e la nessuna conoscenza delle leggi del luogo gli fanno quindi sentire prepotente il bisogno di aiuto, specialmente quando s'agita tra lui ed il padrone una controversia creditoria, quando viene colpito da infortunio o da malattia, ed in molte altre gravi contingenze della vita. Avverrà, è vero, assai di frequente che l'operaio che abbia imparata la lingua del paese che lo ospita, che ne conosca i costumi e gli usi, che possieda anche una rudimentale conoscenza delle leggi, che entri a far parte del nuovo popolo, non abbia più bisogno della tutela e della protezione della madre patria, perchè avrà imparato ad orientarsi facilmente da sè nelle diverse contingenze della vita. Ma la grandissima maggioranza degli emigranti continuerà ad avere bisogno di aiuto e di protezione. La tutela estrinseca dell'emigrante rimarrà quindi sempre una impellente necessità; una più larga istruzione ed una maggiore educazione dell'operaio la libererà invece dalle sue parti meno necessarie e la renderà nel tempo più snella e più efficace.

\*  
\* \*

La tutela dell'emigrazione italiana in Germania si compie per mezzo di organi statali e di associazioni private.

In prima linea vengono i consolati, i quali si dividono in due categorie: consolati di carriera e consolati onorari. Sono consolati di carriera quelli di Düsseldorf, di Amburgo, di Berlino, di Monaco, di Francoforte, di Mannheim, di Saarbrücken. Sono onorari tutti gli altri. Ognuno sa che il console onorario è, eccetto qualche lodevole eccezione, come l'araba fenice, che vi sia ciascun

lo dice, ove sia nessun lo sa: alcuni di loro non conoscono neppure la lingua italiana. È doveroso però riconoscere che molti consoli onorari, i quali, sia in causa delle loro molteplici occupazioni, sia anche perchè in gran parte non conoscono nè la nostra lingua, nè le nostre leggi, non possono dedicare la loro attività all'ufficio, hanno saputo affidare la direzione degli affari consolari a vice-consoli od a cancellieri talvolta assai capaci e laboriosi, e di fornire all'ufficio, senza alcun riguardo alla spesa, gli impiegati ed i mezzi necessari al suo retto funzionamento.

Malgrado ciò è sempre desiderabile che la tutela degli interessi degli italiani, specialmente nei centri di grande immigrazione, venga affidata a consolati di carriera. Affinchè però questa trasformazione dei consolati onorari in consolati di carriera riesca utile, è assolutamente necessario riorganizzare prima su nuove basi tutto il servizio consolare. Con l'attuale ordinamento lo Stato non si assume direttamente il pagamento di tutte le spese necessarie per il buon funzionamento dei consolati; esso paga al console un assegno fisso annuo, lasciando a lui l'incombenza di provvedere a tutto quanto è necessario (locali, impiegati, spese di cancelleria) per far andar avanti l'ufficio. E poichè gli assegni sono sempre insufficienti, ne consegue che il console, che non voglia o non possa spendere del suo, sia indotto a spendere per l'ufficio il meno che sia possibile. Avviene quindi che con la trasformazione dei consolati onorari in consolati di carriera diminuisce il numero degli impiegati, che di regola si riducono ad uno solo. Fino a tanto quindi che il governo non riformerà il servizio consolare nel senso di assumere esso direttamente il pagamento delle spese necessarie, la trasformazione dei consolati onorari in consolati di carriera non porterà, malgrado il buon volere, l'attività e l'abnegazione dei consoli, che beneficii assai scarsi.

Il primo ufficio dell'emigrazione in Germania venne creato a Colonia nel 1904 e venne posto sotto la direzione di un addetto dell'emigrazione. Le attribuzioni ad esso affidate erano principalmente le seguenti:

a) tenersi costantemente informato delle condizioni del mercato del lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, scioperi ecc.) nella circoscrizione assegnatagli;

b) visitare fabbriche, opifici, miniere, ferrovie, opere pubbliche e private d'ogni specie, laddove la mano d'opera italiana fosse impiegata o ricercata, per accertare la situazione materiale e morale dei nostri operai o per determinare se questi potessero accettarvi impiego ed a quali condizioni;

c) mantenersi in rapporto con i nostri operai e giornalieri; assisterli amorevolmente fornendo loro le informazioni di cui avessero bisogno, aiutandoli, possibilmente, a trovar occupazione, consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti le assicurazioni, gli infortuni, i dissidi con i padroni ecc., in armonia con le leggi locali su tale materia;

d) aver cura di mantenere la più scrupolosa neutralità in occasione di scioperi, e adoperarsi, quando le circostanze lo consentissero, per la pacifica soluzione dei conflitti tra capitale e lavoro ogni qualvolta fossero in giuoco interessi italiani;

e) favorire ogni istituzione e provvedimento tendente al miglioramento materiale e morale degli operai italiani.

Era naturale che in un territorio, ove gli operai nostri sono così numerosi e così poco evoluti, l'opera del R. ufficio dell'emigrazione acquistasse a poco a poco una grande importanza pratica, in particolar modo per quanto riguarda la trattazione delle cause d'infortunio e delle controversie operaie. Specialmente le prime assumono spesse volte l'importanza di vere e proprie cause, per dirigere e discutere le quali sono necessarie una estesa cultura giuridica ed una piena conoscenza di tutte le norme legislative che regolano la materia degli infortuni sul lavoro, nonché di tutta la legislazione delle assicurazioni operaie. L'ufficio dell'emigrazione ha dovuto quindi, per necessità di cose, trasformarsi in parte in ufficio d'assistenza legale per gli emigranti, dal quale le cause operaie vengono direttamente studiate e discusse anche avanti i competenti tribunali.

Con l'entrata in vigore della nuova convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali, il territorio dell'Impero venne diviso in tre grandi settori, e vennero istituiti nuovi uffici di emigrazione a Berlino ed a Monaco, con le medesime attribuzioni di quello di Colonia. Quest'ultimo estende ora la sua competenza sopra la Vestfalia, la Renania, l'Essen-Nassau, l'Essen,

il Baden, l'Alsazia-Lorena ed il Lussemburgo; quello di Monaco sulla Baviera e sul Württemberg; quello di Berlino sopra il restante territorio dell'Impero.

Oltre gli uffici consolari e dell'emigrazione si occupano in Germania della tutela dei nostri operai anche alcune associazioni private, fra le quali primeggia l'Opera di Assistenza degli operai emigrati in Europa ed in Levante, la quale ha segretariati a Berlino, ad Amburgo, a Bochum in Vestfalia, a Monaco di Baviera, a Metz, a Gross-Moyeuve, ad Hayingen, a Düsseldorf.

L'opera di questi segretariati si esplica in parte nel campo religioso e parte nel campo sociale. È doveroso riconoscere che nel campo sociale questi segretariati compiono un lavoro assai utile, e direi quasi necessario, a favore dei nostri operai: servendo essi d'intermediari tra gli operai e gli uffici governativi, facilitano grandemente a questi ultimi la trattazione degli affari; la loro attività poi si esplica in centinaia di casi, dei quali assai difficilmente potrebbero occuparsi i consolati e gli uffici dell'emigrazione. La loro opera completa ed integra quella delle autorità italiane; mentre quest'ultime devono necessariamente limitare l'opera loro alle forme più alte di tutela, i missionari dell'Opera d'assistenza si trovano in ogni contingenza della vita a fianco degli operai, dei quali divengono i consiglieri e gli amici.

L'« Umanitaria » non ha in Germania segretariati propri per la tutela degli emigranti. Essa si serve per la trattazione degli affari d'emigrazione in Germania qualche volta dei segretariati delle associazioni professionali operaie, ma più spesso dei R. uffici governativi. La sua attività si esplica molto più all'interno del Regno che all'estero.

Della tutela degli operai italiani si occupano in Germania anche alcune associazioni di propaganda protestante. I loro propagandisti hanno istituito dei circoli di ricreazione e di divertimento per gli operai italiani, li vanno a visitare negli ospedali, si occupano delle loro controversie con gli imprenditori e le autorità locali e li aiutano in caso d'infortunio e di malattia. La loro opera è ispirata evidentemente da preoccupazioni religiose; la tutela del nostro emigrante non dovrebbe essere, nel loro pen-

siero, che il mezzo per giungere alla sua conversione al protestantesimo.

Anche i segretariati delle organizzazioni professionali operaie si occupano talvolta della trattazione degli affari concernenti i nostri operai. Nella maggior parte dei casi però essi preferiscono trasmettere le pratiche agli Uffici governativi italiani per la trattazione.

Altre istituzioni, che si occupino della tutela della nostra emigrazione, e che meritino di venir menzionate, in Germania non esistono.

#### 4. *Conclusioni.*

Dalle cose esposte e dallo studio sinora fatto sulla nostra immigrazione in Germania risulta ch'essa non può considerarsi nella Prussia e nel resto dell'Impero come un elemento non desiderabile. Essa rappresenta per i lavori di sterro e di costruzione, nonchè per alcune industrie, come quella del ferro, una forza indispensabile, specialmente nella Lorena, nella Renania e nella Vestfalia. Senza gli operai italiani molti grandi lavori non si effettuerebbero e molte miniere e molti stabilimenti metallurgici dovrebbero chiudersi, o almeno ridurre grandemente la loro produzione. Trattandosi poi di una immigrazione temporanea, essa acquista maggiore elasticità e mobilità nei tempi di crisi, poichè può venire allora assai facilmente eliminata. Appena scoppia una crisi economica infatti gli operai nostri s'astengono dall'emigrare verso la Germania, per riaffluirvi quando la crisi è superata e la vita economica tutta quanta ha ripreso il suo pulsare forte e vigoroso.

Il mercato del lavoro germanico costituisce poi uno sfogo necessario per la nostra emigrazione temporanea, specialmente per quella dell'alta Italia. Certo le condizioni di vita e di lavoro non sono in Germania quali si potrebbero desiderare. L'alto costo della vita, le numerose disposizioni di polizia, le gravi tasse d'ogni sorta, le molestie e i soprusi, a cui sono talora soggetti, e molte altre cose contribuiscono a rendere ai nostri operai la vita qualche volta assai difficile. A ciò aggiungasi che, mentre gli ope-

rai indigeni, col favore di consuetudini metodicamente protezioniste, possono occupare i posti migliori nella gerarchia del lavoro, i nostri operai sono e saranno sempre invece condannati a compiere i lavori più faticosi e più umili. Essi dovranno accontentarsi del solito magro guadagno annuale, che serve loro a tirar avanti miseramente la vita, senza mai poter nutrire la speranza di sorgere a posizione migliore. Ma fino a tanto che all'attività ed allo spirito d'intraprendenza del nostro operaio non si apriranno nuovi campi di lavoro, sui quali egli possa correre liberamente verso migliori destini, il movimento migratorio italiano verso la Germania deve venir considerato come una necessità economica, di cui non si possono negare i vantaggi.

FINE.

# INDICE DELLE MATERIE

## PARTE SECONDA.

### CAPITOLO I.

#### Leggi concernenti la tutela della salute, della vita e della moralità degli operai.

1. Cenni storici sul loro sviluppo . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2. Disposizioni di legge concernenti l'impiego di minorenni . . . . .	»	10
3. Disposizioni di legge concernenti l'impiego delle donne . . . . .	»	14
4. Disposizioni di legge, che regolano il lavoro degli operai adulti . . . . .	»	16
a) Riposo festivo . . . . .	»	16
b) Pagamento dei salari . . . . .	»	18
c) Contratto di lavoro . . . . .	»	19
d) Tribunali industriali . . . . .	»	21
e) Certificati di lavoro . . . . .	»	21
5. Disposizioni di legge concernenti la tutela della salute e dell'incolumità degli operai . . . . .	»	21
6. Regolamenti di lavoro . . . . .	»	23
7. Le leggi di tutela e gli operai italiani . . . . .	»	23

### CAPITOLO II.

#### Assicurazioni operaie.

1. Le leggi concernenti le assicurazioni operaie . . . . .	»	28
2. Assicurazione contro le malattie . . . . .	»	30
3. Assicurazione in caso d'infortunio sul lavoro . . . . .	»	32
4. Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed a favore dei superstiti . . . . .	»	38
5. Assicurazioni operaie in rapporto agli operai italiani:		
a) Assicurazione contro le malattie . . . . .	»	39
b) Assicurazione contro gli infortuni . . . . .	»	41
c) Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed a favore dei superstiti . . . . .	»	50

## CAPITOLO III.

**Leggi e regolamenti concernenti gli stranieri.**

1. Diritto di soggiorno . . . . .	<i>Fag.</i>	60
2. Leggi e regolamenti concernenti l'immigrazione . . . . .	»	63
3. Diritto d'espulsione . . . . .	»	72
4. Diritti civili e politici degli stranieri . . . . .	»	74
5. Libertà di commercio . . . . .	»	75
6. Professioni liberali . . . . .	»	76
7. Diritto di riunione e di costituirsi in associazione . . . . .	»	76
8. Nazionalità e naturalizzazione . . . . .	»	78
9. Assistenza ai poveri . . . . .	»	80

## PARTE TERZA.

**Organizzazioni operaie.**

1. Sviluppo delle organizzazioni operaie . . . . .	»	83
2. Organizzazioni libere . . . . .	»	86
3. Organizzazioni cristiane . . . . .	»	89
4. Organizzazioni Hirsch-Dunker . . . . .	»	94
5. Organizzazioni cattoliche . . . . .	»	96
6. Organizzazioni gialle . . . . .	»	97
7. Le organizzazioni tedesche e gli operai italiani . . . . .	»	97

## PARTE QUARTA.

1. Protezionismo operaio in Germania . . . . .	»	105
2. L'avvenire della nostra emigrazione in Germania . . . . .	»	114
3. La tutela della nostra emigrazione . . . . .	»	124
4. Conclusione . . . . .	»	134